

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 novembre 2019


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	LEGGE REGIONALE 6 agosto 2019, n. 13.
LEGGE REGIONALE 8 luglio 2019, n. 9.	Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26. (19R00354). Pag. 36
Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale. (19R00372) Pag. 1	REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE 8 luglio 2019, n. 10.	LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 49.
Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont". (19R00365) Pag. 29	Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla legge regionale n. 68/2011 ed alla legge regionale n. 22/2015. (19R00342). Pag. 78
LEGGE REGIONALE 25 luglio 2019, n. 11.	LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 50.
Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO. (19R00366) Pag. 30	Intervento straordinario e urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura della viabilità sulla Strada Statale 64 Porrettana. Modifiche alla L.r. 13/2019. (19R00343). Pag. 86
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 12.	LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 51.
Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2018. (19R00367) Pag. 35	Disciplina dei distretti biologici. (19R00328). Pag. 87





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2019, n. 9.

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 20 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 luglio 2019).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).*Capo I*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA,
CACCIA, RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI E PRATI STABILI

Art. 1.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 6/2010

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), le parole «il direttore o suo sostituto dell'area territoriale del Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente veterinario».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 29/2018

1. All'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Non è consentita l'erogazione in via anticipata.»;

b) al comma 35 la parola «allestimento» è sostituita dalla seguente: «caricamento».

Art. 3.

Azione pilota per la conservazione della specie Chamelea gallina

1. La regione, riconoscendo l'importanza ambientale e socio-economica della conservazione delle popolazioni ittiche marine, realizza azioni sperimentali urgenti di consolidamento e riattivazione delle popolazioni naturali della specie autoctona *Chamelea gallina* nel compartimento marittimo di Monfalcone, al fine di scongiurare l'irreversibile esaurimento delle risorse biologiche esistenti, già fortemente compromesse anche dagli eventi meteo marini avversi verificatisi dal 26 al 30 ottobre 2018.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione regionale realizza un'azione pilota finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) individuazione dei fondali dove effettuare attività di consolidamento e riattivazione delle popolazioni di *Chamelea gallina*;

b) predisposizione dei fondali attraverso opere di pulizia, ossigenazione dei substrati e contenimento delle specie competitori;

c) acquisizione di novellame da banchi di produzione naturale e semina nelle aree oggetto di ripopolamento;

d) raccolta e gestione dei dati sull'attività svolta e sugli esiti della medesima.

3. Per la realizzazione delle attività operative funzionali agli obiettivi di cui al comma 2, l'amministrazione regionale si avvale del Consorzio gestione pesca compartimento di Monfalcone (CO.GE.MO.) in quanto unico soggetto cui è affidata, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di data 7 febbraio 2006 (Nuova disciplina sull'affidamento ai consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto), la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi con l'obiettivo primario di assicurarne l'incremento attraverso iniziative per la salvaguardia della risorsa anche attraverso semine e popolamenti. Al consorzio viene riconosciuto il rimborso delle spese documentate strettamente connesse con la realizzazione dell'azione pilota, secondo criteri e modalità stabiliti con convenzione stipulata fra il legale rappresentante del consorzio e il direttore del servizio competente.

4. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) svolge la supervisione tecnico-scientifica dell'azione pilota al fine di assicurare la sostenibilità ambientale. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) svolge la supervisione tecnico-scientifica finalizzata a verificare la ricaduta dell'azione pilota sul miglioramento qualitativo delle produzioni. ARPA ed ERSA relazionano alla giunta regionale sugli esiti dell'attività svolta anche sulla base dei dati di cui al comma 2, lettera *d*).


5. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di risorse ittiche di concerto con l'assessore competente in materia di ambiente, sono definiti:

a) i contenuti specifici dell'azione pilota di cui al comma 2 e le modalità operative di realizzazione, sentiti ARPA, ERSA e il CO.GE.MO.;

b) i criteri generali per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 3.

6. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 2 (Caccia e pesca) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede per 134.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti), per 21.000 euro per l'anno 2019



mediante storno dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 11 (Altri servizi generali) - titolo n. 1 (Spese correnti), per 145.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 1 (Difesa del suolo) - titolo n. 1 (Spese correnti).

Art. 4.

Interventi urgenti di contenimento delle popolazioni di cimice marmorata asiatica

1. Al fine di contenere le popolazioni di cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle organizzazioni di produttori regionali riconosciute per i prodotti mele e pere, identificati rispettivamente con i codici NC 080810 e NC 080830, per la realizzazione di attività coordinate dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e finalizzate a limitare i danni arrecati dalla specie medesima al settore agricolo.

2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari:

a) entro il 31 agosto 2019 per le attività realizzate o da realizzare nel 2019;

b) entro il 31 marzo 2020 per le attività da realizzare nel 2020.

3. Alla domanda è allegato il programma delle attività redatto secondo i criteri minimi definiti con provvedimenti dell'ERSA e il quadro economico delle spese sostenute e da sostenere.

4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 27.000 euro, suddivisa in ragione di 7.000 euro per l'annualità 2019 e 20.000 euro per l'annualità 2020, a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 5.

Valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del Carso

1. Al fine di valorizzare le produzioni di carne e insaccati tipiche, comprese quelle del Carso triestino e goriziano, l'ERSA, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di promozione delle conoscenze a favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è autorizzata a svolgere attività di aggiornamento tecnico a favore delle aziende agricole che, per consolidata tradizione, attuano sistemi di filiera corta attraverso l'allevamento degli animali, la trasformazione della materia prima e la vendita diretta del prodotto.

Art. 6.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 12/2018

1. Al comma 20 dell'art. 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2007

1. Dopo il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le imprese il cui legale rappresentante sia stato colpito da sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in via definitiva per importo superiore a 10.000 euro per violazioni della presente legge sono ammesse all'iscrizione condizionata all'elenco di cui al comma 1, qualora per tale causa, alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multi-settoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), risulti:

a) preclusa l'iscrizione all'«Elenco regionale delle imprese forestali»;

b) ovvero sia stata disposta la cancellazione d'ufficio dall'«Elenco regionale delle imprese forestali», ovvero sia in corso la detta procedura di cancellazione d'ufficio.

3-ter. L'ottenimento dell'iscrizione condizionata di cui al comma 3-bis è subordinato, fermi restando gli altri requisiti necessari all'iscrizione, alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari a 50.000 euro avente copertura per tutto il quinquennio dell'iscrizione.

3-quater. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti a irrogazioni definitive di sanzioni amministrative.



ve pecuniarie per violazioni della presente legge per il quinquennio di iscrizione condizionata. Lo svincolo della garanzia è subordinato al nulla osta dell'Ispettorato forestale che ha istruito l'iscrizione.

3-*quinquies*. L'Ispettorato forestale che ha istruito l'iscrizione condizionata all'«Elenco regionale delle imprese forestali», chiede la reintegrazione della garanzia quando questa sia venuta meno in tutto o in parte. L'inottemperanza comporta la decadenza dell'iscrizione dall'elenco.»

2. All'art. 87 della legge regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «stagionale» è sostituita dalla seguente: «determinato» e le parole «, nonché a ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio secondo le modalità di cui al titolo VII, capo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30),» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale operaio utilizzato per gli interventi e le attività di cui al presente articolo rimane alle dipendenze giuridiche della regione nei confronti della quale gravano i relativi costi. Il personale viene assegnato dal direttore competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali alle dipendenze degli altri servizi dell'amministrazione regionale o dell'ERSA, che ne assumono la responsabilità organizzativa, per la realizzazione degli interventi e delle attività di rispettiva competenza.»

3. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'art. 87 della legge regionale n. 9/2007, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 1 (Difesa del suolo) e programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 8.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 16/2012

1. Il comma 1-*bis* dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della regione), è abrogato.

Art. 9.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 27/2014

1. Il comma 112 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è abrogato.

Art. 10.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 25/2018

1. Al comma 21 dell'art. 3 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

b) le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019»;

c) le parole «del Collegio 5 - Maniago Barcis» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio 10 (fiume Piel) e del Collegio 12 (Canali Ledra Santa Maria e Ledra principale)».

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale n. 42/2017

1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 38 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 42/2017 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'importo degli obblighi ittogenici per le concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi di piscicoltura, rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno 2020 è determinato nella misura prevista dal comma 2.»

Art. 12.

Norme in materia di caccia

1. Limitatamente alla caccia di selezione al cinghiale è consentito l'utilizzo di fonti luminose notturne, termiche o puntatori *laser* quali mezzi ausiliari a quelli consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 13.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 25/2017

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è sostituito dal seguente:

«2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle Unioni territoriali intercomunali, di seguito Unioni, dalle aziende sanitarie, dai gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei gruppi micologici del Friuli-Venezia Giulia, nonché da soggetti privati.»

Art. 14.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9/2005

1. Dopo il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Entro trenta giorni decorrenti dal termine dell'attività autorizzata ai sensi dei commi 1.1-*bis* e 1.1-*quater* dell'art. 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), qualora il materiale del fondo stradale sia depositi accidentalmente sul prato stabile nel corso della suddetta attività, il soggetto organizzatore è tenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi qualora prescritto dal soggetto che ha rilasciato il titolo autorizzatorio.



7-ter. Fino alla scadenza del termine indicato al comma 7-bis non trova applicazione il divieto di cui all'art. 4, comma 1.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale n. 12/2016

1. All'art. 35 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 4 è aggiunta la seguente:

«c-bis) all'adempimento delle prescrizioni indicate nella diffida amministrativa di cui al comma 4-bis.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nei casi previsti dall'art. 34, comma 4, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'art. 3-bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto per non più di due volte, a condizione che questi abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.».

2. Al comma 10-bis dell'art. 37 della legge regionale n. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole «domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata» sono aggiunte le seguenti: «o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2-bis»;

b) alla lettera c) dopo le parole «domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata» sono aggiunte le seguenti: «o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2-bis».

Art. 16.

Impianti per l'allevamento intensivo di pollame

1. Ai fini della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti per l'allevamento intensivo di pollame, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente sono adottate le linee guida concernenti il metodo per il calcolo della capacità produttiva dell'impianto, espressa in termini di numero di posti pollo in relazione alla superficie utile di allevamento.

2. Le linee guida di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti per l'allevamento intensivo di pollame in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, in caso di difformità, sono tenuti ad adeguarsi alle linee guida entro un anno dall'emanazione del decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale n. 15/2016

1. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 dopo la parola «geosito» sono inserite le seguenti: «altresì detto emergenza o eccellenza o particolarità geologica, geomorfologica, idrogeologica, paleontologica, mineralogica e pedologica»;

b) al comma 4 dell'art. 4 le parole «rilevante e dimostrato» sono soppresse;

c) dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Rete funzionale alla geodiversità). —

1. È istituita presso la struttura regionale di cui all'art. 3, comma 1, la rete funzionale alla geodiversità per la valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità nelle aree geomorfologicamente omogenee.

2. La rete funzionale alla geodiversità è formata da soggetti pubblici promotori delle attività di cui al comma 1 che rappresentano gli enti locali attraverso accordi d'intesa stipulati tra le parti.

3. I soggetti pubblici promotori delle attività di cui al comma 1 operano in sinergia con la struttura regionale competente in materia di geologia, ai fini dell'attuazione di interventi per la promozione del patrimonio geologico regionale previsti dall'art. 18.

4. Gli elenchi delle aree geomorfologicamente omogenee e dei relativi soggetti promotori sono approvati con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della regione e sul sito istituzionale della regione e sono trasmessi ai comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee.»;

d) al comma 1 dell'art. 6 le parole «del Global Geoparks Network (GGN)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'UNESCO Global Geoparks (UGG)»;

e) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:


1) al comma 3 le parole «o dagli enti gestori dei parchi, nelle aree di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nei parchi regionali e nelle aree contigue, l'ente gestore dell'area protetta può disciplinare l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di grotte, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico.»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'apertura di nuove grotte turistiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera l) e la loro utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari è preventivamente autorizzata dalla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato di una relazione illustrativa dell'impatto delle attività e delle opere previste. Fatti salvi i vincoli di carattere archeologico, naturalistico, paesaggistico o di altra natura, l'autorizzazione e la realizzazione delle opere sono subordinate al rispetto delle altre normative di settore.»;



f) al comma 1 dell'art. 16 il periodo «Detti strumenti di pianificazione e piani definiscono le adeguate misure pianificatorie dei beni del patrimonio geologico e speleologico tutelati dalla presente legge.» è soppresso;

g) all'art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «in materia di geologia.» è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine, il progetto dell'intervento è corredato da una relazione geologica illustrativa dell'impatto sul geosito.»;

2) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «A tal fine, il progetto dell'intervento è corredato da una relazione illustrativa dell'impatto sul sito ipogeo.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale n. 3/2001

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 12-bis della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), è sostituita dalla seguente:

«a) ampliamenti di attività produttive ubicati in zone omogenee D1, D2, D3 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono necessari per almeno una delle seguenti fattispecie:

1) adeguamento degli immobili o degli impianti a obblighi o prescrizioni tecniche derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, riferite all'attività produttiva e nella misura minima necessaria al rispetto delle norme;

2) adeguamento o modifica della struttura o degli impianti fino a un massimo del 70 per cento della superficie del lotto.».

2. Al comma 1 dell'art. 12-ter della legge regionale n. 3/2001 dopo le parole «necessari per il mantenimento» sono inserite le seguenti: «o per l'incremento».

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale n. 29/2005

1. Il comma 2-bis dell'art. 41 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), è abrogato.

2. All'art. 42 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole «dei criteri di cui all'art. 41, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei seguenti criteri di priorità, fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai comuni nei regolamenti di cui all'art. 48:

1) commercializzazione di prodotti tipici locali e del *Made in Italy*, inclusi i prodotti biologici o a km zero;

2) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;

3) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'art. 49, comma 5;

4) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;

5) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari»;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole «; in tale ipotesi, con la SCIA di cui al comma 3, va acquisito il DURC» sono soppresse;

c) al comma 3, dopo la parola «SCIA», sono inserite le seguenti: «; in relazione alla quale va acquisito il DURC.».

3. All'art. 48 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «dall'art. 41, comma 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 42, comma 1, lettera a),»;

b) al comma 4 le parole «all'art. 41, comma 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 42, comma 1, lettera a),»;

c) l'alinea del comma 5 è sostituito dalla seguente: «Fermi restando i principali criteri di priorità di cui all'articolo dall'art. 42, comma 1, lettera a), ai fini delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione ovvero di nuovi posteggi in mercati esistenti, nonché dei posteggi che si sono resi liberi, vengono specificati i seguenti ulteriori criteri di priorità:»;

d) il numero 1) del comma 5 è abrogato.

4. All'art. 49 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'art. 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'art. 42, comma 1, lettera a), può essere rinnovata e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.»;

b) al comma 5 dopo le parole «presenze nel mercato o nella fiera.» sono inserite le seguenti: «Ulteriori criteri sono stabiliti dai comuni.».

5. All'art. 50 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 2 le parole «secondo i criteri di priorità stabiliti dall'intesa, di cui all'art. 41, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'art. 42, comma 1, lettera a),»;

b) al comma 3 le parole: «della durata massima di dodici anni e comunque» sono soppresse.

Art. 20.

Contributi ai consorzi di sviluppo economico locale

1. Per l'annualità 2019 in deroga a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1 del decreto del Presidente della regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento



di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 "RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali"), i consorzi di sviluppo economico locale possono presentare domanda di contributo entro il 15 settembre 2019.

2. Le domande riferite all'annualità 2019 e archiviate d'ufficio ai sensi dall'art. 9, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della regione n. 084/2017, possono essere ripresentate entro il termine di cui al comma 1.

Art. 21.

Conferma di contributi al Consorzio di sviluppo economico del Friuli

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Consorzio di sviluppo economico del Friuli i contributi concessi ai sensi dell'art. 15-bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), con il decreto del direttore del servizio *marketing* territoriale e promozione internazionale n. 2443 del 30 novembre 2010 e con il decreto del direttore del servizio politiche economiche e *marketing* territoriale n. 1778 del 23 settembre 2010, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, non soggette a sfruttamento commerciale, destinati al servizio dell'insediamento produttivo localizzato nei Comuni di Osoppo, Buia e Gemona.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è confermato a seguito della presentazione della domanda da parte del Consorzio di sviluppo economico del Friuli alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, corredata della documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. Con il decreto di conferma del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2002.

Art. 22.

Modifica all'art. 70 della legge regionale n. 3/2015

1. Il comma 8 dell'art. 70 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è così sostituito:

«8. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi coloro i quali avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Entro e non oltre otto giorni dalla data dell'assemblea di cui al comma 5, il consorzio comunica agli amministratori la loro nomina. Gli amministratori comunicano l'accettazione dell'incarico ed effettuano le dichiarazioni di rito entro otto giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina. In caso di mancata sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori non idonei.»

Art. 23.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 2/2012

1. Al comma 20 dell'art. 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), dopo le parole «a valere sul FRIE,» sono inserite le seguenti: «sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start up* innovative di cui all'art. 2, comma 24 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019),».

Art. 24.

Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 4/2013

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 21 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo), è aggiunto il seguente:

«4-ter. Fermo quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra le PMI appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra le reti con soggettività giuridica e le imprese appartenenti a tali reti.»

Art. 25.

Modifiche all'art. 142 della legge regionale n. 2/2002

1. All'art. 142 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «di maestro di sci,» sono inserite le seguenti: «di maestro di *mountain bike* e di ciclismo fuori strada,»;

b) al comma 3 dopo le parole «i maestri di sci,» sono inserite le seguenti: «i maestri di *mountain bike* e di ciclismo fuori strada,»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai comuni che le accertano e le irrogano in conformità alla legge regionale n. 1/1984, fatta salva la devoluzione ai rispettivi collegi, se previsti e ove istituiti.»;


d) il comma 8 è abrogato.

Art. 26.

Contributi a PromoTurismoFVG per il progetto di sviluppo «Comunicazione, promozione e digitalizzazione»

1. Nell'ambito della politica di programmazione regionale per la promozione e lo sviluppo turistico, PromoTurismoFVG adotta, con cadenza triennale, il progetto di sviluppo «Comunicazione, promozione e digitalizzazione» e ne cura la realizzazione e l'aggiornamento annuale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG



un contributo pluriennale su domanda dello stesso presentata al servizio competente in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa dei contenuti del progetto di sviluppo e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021, a valere sulla missione n. 7 (Turismo) - programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2020 e 2021 all'interno della missione n. 7 (Turismo) - programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di PromoTurismoFVG il contributo concesso ai sensi dell'art. 6, comma 26 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), con il decreto n. 244/PROTUR del 31 gennaio 2019 del direttore del servizio turismo della Direzione centrale attività produttive per la redazione e realizzazione del «Progetto di sviluppo «Comunicazione, promozione e digitalizzazione»» di cui al comma 1.

6. Il finanziamento di cui al comma 5 è confermato a seguito della presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui al comma 2.

Art. 27.

Abrogazioni

1. L'art. 16, commi 1, 2 e 3, l'art. 19, commi 4, 5 e 6, e l'art. 37, comma 4, lettere *b*) e *i*) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono abrogati.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA, LINGUE MINORITARIE, CORREGIONALI ALL'ESTERO, FINANZA LOCALE, IMMIGRAZIONE E VOLONTARIATO

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale n. 12/2015

1. Alla legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 6 dell'art. 2 sono aggiunte le parole: «con riferimento ai comuni di cui al comma 1,

lettera *b*)», o tra i componenti delle rispettive giunte con riferimento ai comuni di cui al comma 1, lettera *a*)»;

b) il comma 2 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«2. Gli atti di iniziativa della giunta regionale sono trasmessi a cura del proponente al CAL, al Presidente del consiglio regionale e ai presidenti dei gruppi consiliari.».

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale n. 18/2015

1. All'art. 25 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «con popolazione fino a 60.000 abitanti» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «nelle Unioni territoriali intercomunali con popolazione superiore a 60.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni previsti all'art. 13, comma 3 della legge regionale n. 26/2014»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria del comune con il maggior numero di abitanti.»;

d) il comma 4 è abrogato.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 27-bis della legge regionale n. 18/2015 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attività di revisione svolta a favore dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune più popoloso, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 25.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2015 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'organo di revisione dell'Unione territoriale intercomunale, individuato ai sensi dell'art. 25, comma 3-bis, spetta unicamente una maggiorazione, determinata con il decreto di cui al comma 1, del compenso base annuo corrisposto a ciascun componente dell'organo di revisione del comune di cui l'Unione si avvale.».

Art. 30.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 25/2018


1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), è abrogato.

Art. 31.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 22/2010

1. All'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo e il terzo periodo del comma 39-bis sono sostituiti dai seguenti: «La nomina è condizionata all'adozione, da parte della giunta comunale, di una deliberazione che assicuri l'invarianza della spesa complessi-



va per le indennità di funzione degli assessori comunali, rispetto alla spesa sostenibile per l'indennità base di funzione spettante al numero massimo di assessori previsto dal comma 39 o dallo statuto comunale. Le indennità degli assessori sono rideterminate in misura proporzionale rispetto ai valori spettanti, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011.»;

b) dopo il comma 39-*bis* è inserito il seguente:

«39-*ter*. È consentito inoltre derogare alle quote di rappresentanza di genere nella giunta comunale in assenza di un numero sufficiente di consiglieri del genere meno rappresentato nel consiglio qualora lo statuto non preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio comunale.».

Art. 32.

Finanziamento al Comune di Lignano Sabbiadoro per soccorso estivo

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro, per l'anno 2019, un finanziamento pari a 40.000 euro a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i vigili del fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distacco dei vigili del fuoco durante la stagione turistica estiva.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.

Art. 33.

Finanziamento al Comune di Grado per soccorso estivo

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado, per l'anno 2019, un finanziamento pari a 40.000 euro a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i vigili del fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distacco dei vigili del fuoco durante la stagione turistica estiva.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.

Art. 34.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 29/2018

1. Al comma 73 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole «e altri elementi di dettaglio» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché criteri e requisiti riferiti ai singoli interventi, individuati al comma 72 o da individuarsi con il regolamento, ivi compresa la determinazione, per gli interventi contributivi a terzi, dei requisiti dei soggetti terzi beneficiari».

Art. 35.

Termini dei procedimenti in materia di sicurezza urbana

1. I termini per la conclusione dei procedimenti degli enti locali di erogazione dei contributi per l'anno 2018, ai privati per la sicurezza delle case di abitazione, e per la rendicontazione, in corso di cui all'art. 9, comma 21 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), sono fissati al 30 settembre 2019.

Art. 36.

Modifiche alla legge regionale n. 29/2007

1. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:


«7. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'art. 25.»;

b) il comma 5 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«5. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'art. 25.»;

c) dopo il comma 2 dell'art. 9 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo se-



condo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'art. 25.»;

d) il comma 4 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'art. 25.»;

e) il comma 2 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

«2. Il PGPL è suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste le modalità operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici previsti dalla normativa vigente.»;

f) dopo il comma 2 dell'art. 25 è inserito il seguente:

«2-bis. Il PGPL specifica le modalità con cui lo sportello linguistico regionale per la lingua friulana di cui all'art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), fornisce supporto ai soggetti di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione della presente legge.»;

g) la rubrica dell'art. 27 è sostituita dalla seguente: «Piani speciali di politica linguistica»;

h) il comma 1 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

«1. La regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi possono adottare propri piani speciali di politica linguistica al fine di garantire, con proprie risorse, ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste dal Piano generale di politica linguistica ai sensi dell'art. 25, comma 2.»;

i) il comma 3 dell'art. 27 è abrogato.

Art. 37.

Modifica all'art. 52 della legge regionale n. 6/2019

1. Al comma 1 dell'art. 52 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019».

Art. 38.

Contributo per lo sviluppo dell'utilizzo della lingua slovena

1. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività ludico ricreative indirizzate ai minori nei periodi estivi, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro all'Associazione Svet Slovenskih Organizacij (SSO) per il sostegno dell'iniziativa Campionissimi 2019. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2019-2021.

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2019-2021.

Art. 39.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 26/2007

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituito dal seguente:

«4. L'iscrizione, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, e la cancellazione dall'albo regionale sono disposte dal direttore del servizio competente in materia di lingue minoritarie.».

Art. 40.

Contributi straordinari a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.


1. Nelle more della revisione delle norme relative alla tutela del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro a favore dei seguenti soggetti:

- a) Comune di Resia;
- b) circolo culturale Jacopo Stellini;
- c) Istituto Slavia Viva;
- d) forum per la Slavia;
- e) pro loco Stregna;
- f) Associazione Slavia Friulana nel Mondo;
- g) circolo culturale ed assistenziale «Valli San Leonardo».

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'in-



terno della missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 41.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 7/2002

1. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) sostenere con borse di studio o altre provvidenze economiche i corregionali di età inferiore ai quarant'anni interessati a svolgere attività di studio o tirocinio lavorativo sul territorio regionale.».

2. Alle finalità di cui all' lettera *f-bis*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2002, come aggiunta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 42.

Modifiche alla legge regionale n. 7/2019

1. Alla legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 3 dopo le parole «manutenzione straordinaria» sono inserite le seguenti:

«come previsti e definiti dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),»;

b) all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «in favore» sono inserite le seguenti: «delle pro loco del Friuli-Venezia Giulia, anche laddove unite in consorzio, e»;

2) al comma 4 dopo le parole «I comuni» sono inserite le seguenti: «e le pro loco del Friuli-Venezia Giulia, anche laddove unite in consorzio,».

2. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 7/2019, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 7 (Turismo) - programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 43.

Assegnazione al Comune di Zoppola

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Zoppola, per oneri connessi a controversie relative a espropri, risorse pari a complessivi 600.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 200.000 euro per l'anno 2019 mediante prelevamento dalla missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti), per 41.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante storno dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 11 (Altri servizi generali) - titolo n. 1 (Spese correnti), per 101.500 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante storno dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti), per 57.500 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante storno dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - titolo n. 1 (Spese correnti).

Art. 44.

Rendicontazione dell'intervento ASTER del Comune di Pagnacco

1. In deroga all'accordo quadro, stipulato tra la regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo, in data 16 settembre 2008, il termine di rendicontazione dell'intervento di sistemazione del fondo del campo di calcio secondario e della cartellonistica dell'impianto sportivo di base nel Comune di Pagnacco è fissato al 31 dicembre 2019 e l'importo complessivo è determinato in 510.000 euro, comprensivo del finanziamento regionale ASTER originariamente assegnato.

Art. 45.

Modifiche alla legge regionale n. 31/2015


1. Alla legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 13 è inserito il seguente:

«*1-bis*. La regione, nell'ambito di accordi con le autorità procedenti, sostiene interventi per il rimpatrio delle persone straniere immigrate colpite da provvedimenti di espulsione. L'iniziativa di cui al presente comma può essere attivata accedendo ai fondi che nel programma annuale sono destinati all'intervento denominato "Misure per favorire i rimpatri".»;

b) l'art. 17 è abrogato.

2. Alle finalità di cui al comma *1-bis* dell'art. 13 della legge regionale n. 31/2015, come inserito dal comma 1, lettera *a*), si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello



stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 46.

Disposizioni finanziarie per le convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato

1. Per l'anno 2019, l'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare di 20.000 euro le risorse stanziare per le convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato di cui al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

Art. 47.

Modifiche alla legge regionale n. 16/2014

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), le parole «di servizio pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse pubblico».

2. La rubrica del capo VIII della legge regionale n. 16/2014 è sostituita dalla seguente: «Residenze creative e culturali».

3. All'art. 30 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Residenze creative e culturali»;

b) al comma 1 le parole «residenze professionali» sono sostituite dalle seguenti: «residenze creative e culturali»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano.».

4. Per la finalità di cui all'art. 30 della legge regionale n. 16/2014, come modificato dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Dopo l'art. 32-*quinquies* della legge regionale n. 16/2014 è inserito il seguente:

«Art. 32-*sexies* (*Commissioni di valutazione*). —

1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richiede, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni.».

Art. 48.

Disposizioni finanziarie per bando attività culturali


1. Per la finalità di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) in combinato disposto con l'art. 14 della legge regionale n. 16/2014, è autorizzata la spesa di 1.510.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per 931.458,32 euro mediante prelevamento dalla missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti), per 351.683,51 euro mediante storno dalla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti), per 95.280,41 euro mediante storno dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) e per 131.577,76 euro mediante storno dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 49.

Rendicontazione dei contributi per spettacoli dal vivo e musica

1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e *festival* nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa) e a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione, approvati con deliberazione della giunta regionale 13 ottobre 2017, n. 1962, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2019.



Art. 50.

Modifiche alla legge regionale n. 23/2015

1. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 dell'art. 19 è abrogato;
- b) la lettera l) del comma 2 dell'art. 32 è abrogata.

Art. 51.

Rendicontazione dei contributi ai sistemi bibliotecari

1. Al fine della rendicontazione dei contributi concessi dall'amministrazione regionale a sostegno dell'attività svolta dai sistemi bibliotecari esistenti alla data del 1° gennaio 2016, sono ammissibili a rendiconto le spese impegnate dal beneficiario nell'anno per il quale il contributo è stato concesso ancorché da questi pagate nell'anno successivo e in data posteriore a quella fissata per la rendicontazione del contributo medesimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari trasmettono al servizio competente in materia di beni culturali la documentazione integrativa del rendiconto già presentato e, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, il servizio approva il rendiconto stesso e liquida il saldo del contributo, eventualmente dovuto.

Art. 52.

Contributo al Comune di Visco

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco un contributo per la realizzazione di un concorso di idee per individuare le migliori soluzioni architettoniche e paesaggistiche, volte a tutelare la memoria e a valorizzare in chiave storica e culturale il compendio dell'ex campo di concentramento di Visco.

2. Per la finalità prevista dal comma 1 il Comune di Visco presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo quadro di spesa. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 53.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 25/2016

1. I commi 64 e 65 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono abrogati.

Art. 54.

Conferma di contributo al Comune di Venzone per restauro conservativo di cinta muraria

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Venzone, il contributo di complessivi 1.200.000 euro in venti annualità costanti di 60.000 euro ciascuna, concesso ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), con decreto n. 5101/CULT del 27 novembre 2009 per l'intervento denominato «Restauro conservativo cinta muraria interna lato Nord e Nord-Est», ancorché il comune medesimo non abbia rispettato i termini di inizio e ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo medesimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Venzone presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma del contributo, corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 1 il servizio competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa i nuovi termini di ultimazione dei lavori di rendicontazione del contributo stesso.


Art. 55.

Conferma di contributo al Comune di Nimis per manutenzione Chiesa di San Giorgio

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), al Comune di Nimis per la manutenzione della Chiesa di San Giorgio ancorché il comune medesimo non abbia rispettato i termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Nimis presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza volta ad ottenere la conferma del contributo, corredata della documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori.

3. Ai sensi del comma 1 la struttura competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa nuovi termini di ultimazione dei lavori.



Art. 56.

Conferma di contributo al Comune di Porcia per manutenzione recinzione Villa Correr-Dolfin

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Porcia, la quota di contributo corrispondente alle economie contributive conseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto n. 4338/CULT del 10 novembre 2009, per l'intervento di ripristino muratura di recinzione Villa Correr-Dolfin affinché il comune possa utilizzare le economie stesse per lavori affini a quelli oggetto del contributo concesso con il citato decreto, ancorché tali lavori affini non siano stati realizzati entro il termine di rendicontazione del suddetto contributo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Porcia presenta al servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza volta a ottenere la conferma del contributo e la fissazione di nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della relativa spesa, corredata del progetto approvato dei lavori affini che intende realizzare e del cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 1 il servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione della spesa.

Art. 57.

Conferma di contributi per impiantistica sportiva

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, ai sensi del bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, ai Comuni di Codroipo, Grado, Bagnaria Arsa, Tavagnacco, Gradisca, Gonars, Talmassons, San Leonardo e Tricesimo, ancorché i comuni medesimi non abbiano rispettato i termini per la trasmissione della determinazione a contrarre concernente l'attivazione delle procedure per l'affidamento dei lavori principali fissati dai rispettivi decreti di concessione del contributo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni presentano alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza volta ad ottenere la conferma del contributo.

3. Ai sensi del comma 1 il servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma i contributi e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.

Art. 58.

Conferma di contributo al Comune di Duino Aurisina per impiantistica sportiva

1. L'amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Duino Aurisina/Občina Devin

Nabrežina in ambito infrastrutturale sportivo, sopravvenute all'attuazione delle disposizioni dell'art. 12, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è autorizzata a confermare al comune medesimo i contributi oggetto dei decreti n. 6022/CULT del 15 dicembre 2017 e n. 1456/CULT del 26 aprile 2018, a favore di due interventi inerenti l'impiantistica sportiva, comprensivi delle opere infrastrutturali eventualmente necessarie all'accesso alle strutture.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Duino Aurisina/Občina Devin Nabrežina presenta al servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma dei contributi, corredata della documentazione di cui all'art. 56, comma 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), riferita a ogni singolo intervento proposto.

3. Il servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare i contributi di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

4. Il servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all'art. 57, comma 1 della legge regionale n. 14/2002, liquida e paga in via anticipata, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2019, i contributi di cui al decreto n. 1456/CULT del 26 aprile 2018 non ancora pagati.


Art. 59.

Conferma di contributo al Comune di Buttrio per impiantistica sportiva

1. L'amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Buttrio in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al comune medesimo il contributo oggetto del decreto n. 6019/CULT del 15 dicembre 2017, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso lo stadio comunale «G. Michelutti» sito in via del Pozzo n. 8 a Buttrio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Buttrio presenta al servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata della documentazione di cui all'art. 56, comma 1 della legge regionale n. 14/2002.

3. Il servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare il contributo di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.



Art. 60.

Conferma di contributo al Comune di Tarvisio per impiantistica sportiva

1. L'amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Tarvisio in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al comune medesimo il contributo oggetto del decreto n. 1988/CULT del 22 maggio 2018, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso il polisportivo comunale sito in via Dante a Tarvisio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tarvisio presenta al servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata della documentazione di cui all'art. 56, comma 1 della legge regionale n. 14/2002.

3. Il servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare il contributo di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

Art. 61.

Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attività sportiva

1. Le iniziative di promozione dell'attività sportiva nella scuola attuate ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), possono essere realizzate dal Comitato regionale del CONI anche nel corso del 2019 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2018.

Art. 62.

Modifiche alla legge regionale n. 8/2003

1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), la parola «medesimi» è soppressa e alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'assegnazione del punteggio, a ciascuno dei criteri riconducibili ai requisiti di ammissibilità viene attribuito il punteggio massimo previsto per i criteri di valutazione per il medesimo art. 11.».

2. All'art. 30 della legge regionale n. 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo la parola «18,» sono inserite le seguenti: «18-bis,»;

b) al comma 4 dopo la parola «16» sono inserite le seguenti: «, 18-bis».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO E FINANZE

Art. 63.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 17/2009

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b-*quinquies*) è sostituita dalla seguente:

«b-*quinquies*) per l'utilizzo di zone cinofile senza fini di lucro istituite dalle riserve di caccia come disciplinate dall'art. 25, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);»;

b) dopo la lettera b-*quinquies*) è aggiunta la seguente:

«b-*sexies*) per l'installazione degli appostamenti fissi per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati come disciplinati ai sensi dell'art. 19, comma 6 della legge regionale n. 24/1996.».

Art. 64.


Rendicontazione dei patti territoriali 2017 tra regione e Unioni territoriali intercomunali

1. Il termine di rendicontazione finale degli interventi dei patti territoriali stipulati, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), anche integrati dall'art. 10, comma 3 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), e dall'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), tra la regione e le Unioni territoriali intercomunali relativamente alle risorse regionali dell'anno 2017 è fissato al 31 dicembre 2021, laddove non sia diversamente previsto nel patto territoriale o nel decreto di concessione o nella legge.

Art. 65.

Modifica all'art. 2-bis della legge regionale n. 2/2006

1. Al comma 4 dell'art. 2-bis della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole «negli ultimi ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nei quarantotto mesi precedenti la data di assunzione».



Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA, DI LAVORI PUBBLICI,
POLITICHE ABITATIVE, PAESAGGIO E RICOSTRUZIONE

Art. 66.

Modifiche alla legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2009 le parole «, esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso» sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 19/2009 le parole «, ivi compresa la realizzazione di serre solari, bussole e verande funzionalmente collegate all'edificio principale, nei limiti del 20 per cento della superficie utile delle unità abitative cui pertengono» sono soppresse.

4. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «e fasce di rispetto del nastro stradale» sono aggiunte le seguenti: «o di distanza dai confini».

5. All'art. 39 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «senza modifiche alla sagoma» sono inserite le seguenti: «salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali»;

b) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «In ogni caso gli *standard* urbanistici necessari dall'aumento delle unità immobiliari conseguenti agli interventi di cui al presente articolo, se non reperibili o inadatti all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi dell'art. 29-bis.».

6. Al comma 1 dell'art. 39-bis della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «nel limite di 200 metri cubi di volume utile e accessorio in ampliamento» sono aggiunte le seguenti: «per ogni unità immobiliare oggetto di intervento».

7. Al comma 1 dell'art. 39-ter della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «e la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «, la riqualificazione o la realizzazione delle attività ricettive alberghiere su edifici esistenti»;

b) le parole «è ammessa la ristrutturazione o l'ampliamento delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 4».

8. All'art. 39-quater della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «, nonché al contributo straordinario di cui all'art. 29-ter, ove previsto dall'amministrazione comunale» sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 4 dopo le parole «come individuate dagli strumenti urbanistici comunali» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre 2018».

9. Dopo la lettera *c)* del comma 2-bis dell'art. 49 della legge regionale n. 19/2009 è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 67.

Devoluzione contributo Comune di Erto e Casso

1. L'amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità del Comune di Erto e Casso, è autorizzata a devolvere il contributo di 20.000 euro, già concesso al medesimo comune con il decreto 21 dicembre 2015, n. 4504/PMTM, ai sensi dell'art. 17, commi da 1 a 4 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), per il recupero di acciottolato nelle adiacenze della chiesa parrocchiale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Erto e Casso presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - servizio edilizia, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La struttura regionale competente in materia di edilizia, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 68.

Rinuncia al credito in materia di politiche abitative

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito derivanti dalla concessione di agevolazioni in materia di politiche abitative, sorti per violazione degli obblighi di mantenimento della residenza e di non alienazione dell'alloggio da parte dei beneficiari, a seguito di gravi e comprovati motivi che possano aver comportato grave pregiudizio non altrimenti evitabile alla preservazione dell'incolumità personale.

2. Non rileva ai fini dell'accesso ai benefici in materia di politiche abitative l'essere stato beneficiario di agevolazioni revocate per le motivazioni di cui al comma 1.

Art. 69.


Modifiche alla legge regionale n. 1/2016

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 11 le parole «di ascensori in edifici pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché l'adeguamento di ascensori in edifici privati esistenti»;

b) l'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Installazione e adeguamento di ascensori*). — 1. La regione sostiene gli interventi di installazione di ascensori, nonché di adeguamento di ascensori da realizzare su immobili privati esistenti aventi più di tre livelli fuori terra al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi.



2. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi tenendo conto per ciascun immobile del numero dei piani e del numero dei disabili e delle persone anziane ivi residenti anagraficamente.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.».

2. Per le finalità di cui all'art. 11, comma 1 della legge regionale n. 1/2016, come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 70.

Modifiche alla legge regionale n. 5/2007

1. L'art. 56 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (*Commissione regionale per il paesaggio*).
— 1. Ai sensi e per le finalità degli articoli 137, 138 e 141-bis, del decreto legislativo n. 42/2004, è istituita presso la struttura regionale competente in materia di paesaggio la commissione regionale per il paesaggio.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della regione e di essa fanno parte:

a) il direttore del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;

b) il soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;

c) il direttore del servizio competente in materia di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di presidente;

d) il direttore dell'ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac), o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

e) tre esperti in materia di paesaggio e tre loro supplenti, scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, d'intesa dalle università degli studi della regione, d'intesa dalle fondazioni aventi per statuto finalità di tutela e promozione del patrimonio culturale e d'intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, con sede sul territorio regionale, individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

f) un esperto in materia di paesaggio, e un suo supplente, designati dal consiglio delle autonomie locali.

3. Qualora la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali, la commissione è integrata da un soggetto designato dalla struttura regionale competente in materia di alberi monumentali.

4. I soggetti indicati al comma 2, lettera e), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di paesaggio i nominativi e i *curricula* delle terne designate entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina della commissione regionale per il paesaggio a prescindere dall'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettera e).

5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e i pareri sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. La commissione resta in carica cinque anni.

7. La partecipazione alle sedute della commissione regionale per il paesaggio non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.».

2. All'art. 59 della legge regionale n. 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Il parere della commissione non è obbligatorio nel procedimento autorizzatorio semplificato.»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 71.

Modifica all'art. 57 della legge regionale n. 7/2000

1. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le parole «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».

Art. 72.

Modifiche alla legge regionale n. 14/2016

1. All'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12 dopo le parole «Direzione centrale infrastrutture e territorio» sono inserite le seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno»;


b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Le domande presentate dopo il termine previsto al comma 12 sono archiviate. Rimangono valide tutte le domande pervenute entro il termine del 30 settembre 2019.».

2. Dopo il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2016 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 7 è istituito il comitato per l'istituzione dell'archivio storico del terremoto e della ricostruzione, di seguito comitato, quale organo consultivo e con funzioni propositive a supporto della Direzione centrale infrastrutture e territorio.

7-ter. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della regione previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, e dura in carica per la durata della legislatura.



7-*quater*. Il comitato è composto da:

- a) l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio, con funzioni di presidente, o suo delegato;
- b) il direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture e territorio, o suo delegato;
- c) l'assessore regionale con delega alla protezione civile;
- d) il direttore centrale della protezione civile della regione;
- e) tre rappresentanti designati dall'associazione dei consiglieri del Friuli-Venezia Giulia;
- f) tre rappresentanti designati dall'associazione comuni terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli-Venezia Giulia;
- g) due rappresentanti designati dalla federazione dell'Ordine degli ingegneri del Friuli-Venezia Giulia;
- h) due rappresentanti designati dalla federazione dell'Ordine degli architetti del Friuli-Venezia Giulia;
- i) un rappresentante designato dal Comitato regionale dei colleghi dei geometri e geometri laureati del Friuli-Venezia Giulia;
- j) un rappresentante designato dal collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
- k) un rappresentante designato dall'ordine dei geologi del Friuli-Venezia Giulia;
- l) due rappresentanti designati dall'Università degli studi di Udine;
- m) un rappresentante designato dalla Direzione centrale competente in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

7-*quinquies*. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale infrastrutture e territorio.

7-*sexies*. La partecipazione al comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Art. 73.

Nomina dei commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale

1. I commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale sono nominati tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria).

Art. 74.

Modifiche agli articoli 28, 31 e 34 della legge regionale n. 17/2014

1. Alla lettera *b*) del comma 5 dell'art. 28 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria), dopo la parola «Udine» sono inserite le seguenti: «e di Gemona del Friuli».

2. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 17/2014 dopo le parole «Nella sede di Udine» sono inserite le seguenti: «e di Gemona del Friuli».

3. Al comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 17/2014 dopo le parole «punto di primo intervento sulle dodici/ventiquattro ore» sono inserite le seguenti: «dotato di spazi di osservazione a disposizione della funzione di emergenza-urgenza».

Art. 75.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 17/2014

1. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 17/2014 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Presso i presidi ospedalieri di base «*spoke*» le strutture che svolgono una funzione in più sedi operative, di norma, assicurano l'attività urgente solo presso una delle sedi operative del presidio, sussistenti i requisiti strutturali e professionali stabiliti dalla normativa statale. Il Presidio ospedaliero di base «*spoke*» Latisana e Palmanova, di cui all'art. 28, assicura le degenze della funzione di ginecologia e ostetricia con punto nascita, ivi compresa la pediatria, presso la sede operativa di Latisana.

1-*ter*. Presso il Presidio ospedaliero di base «*spoke*» di Latisana e Palmanova, nella sede operativa di Palmanova sono assicurate:

a) le funzioni di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medicina interna, cardiologia, oncologia, nefrologia, dialisi e riabilitazione;

b) le funzioni di centro unico regionale di produzione degli emocomponenti, di medicina trasfusionale, radiologia e gastroenterologia;

c) le funzioni di chirurgia programmata di ortopedia, oculistica, mammaria e *day surgery* multidisciplinare;

d) le funzioni ambulatoriali multidisciplinari, ivi comprese, quelle relative al percorso nascita e alla pediatria;


e) le funzioni della struttura operativa regionale di emergenza sanitaria.

1-*quater*. Le funzioni e le attività di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono specificate in sede di atti di programmazione regionale o con specifici atti attuativi.».

Art. 76.

Interpretazione autentica dell'art. 44, comma 4 della legge regionale n. 26/2014

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 44, comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),



si intende che la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale esclusi dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale quale soggetto aggregatore, continua a essere assicurata, in qualità di Centrale di committenza, dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute succeduta all'ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).

Art. 77.

Modifiche alla legge regionale n. 10/2011

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), dopo la parola «palliative» sono aggiunte le seguenti: «e della terapia del dolore».

2. Alle finalità di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2011, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 78.

Modifica alla legge regionale n. 27/1995

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), la parola «febbraio» è sostituita dalla seguente: «aprile».

Art. 79.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 6/2006

1. All'art. 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole: «, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti» sono soppresse;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Per l'elezione del presidente e per l'approvazione del regolamento interno è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti; ciascun componente esprime in assemblea il seguente numero di voti:

a) un voto per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) due voti per i comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

c) quattro voti per i comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;

d) sei voti per i comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;

e) nove voti per i comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) dodici voti per i comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;

g) quindici voti per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

6-ter. Qualora non diversamente stabilito dal regolamento interno, i criteri di assegnazione dei voti spettanti a ciascun componente di cui al comma 6-bis si applicano per tutte le deliberazioni dell'assemblea.».

Art. 80.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 6/2006

1. All'art. 36 della legge regionale n. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole «alla data del 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio 2019»;

b) al comma 8 le parole «alla data del 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio 2019»;

c) al comma 9 le parole «in servizio alla data del 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 7 e 8»;

d) al comma 10-sexies le parole «fino al 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021» e le parole «Dal 1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2022».

Art. 81.

Contributi in materia di amministratore di sostegno

1. Per l'anno 2019 sono ammesse ai contributi di cui all'art. 3 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), tutte le domande pervenute entro il mese di marzo.


Art. 82.

Rimborso di oneri all'INPS per la gestione della misura attiva di sostegno al reddito

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) un importo massimo di 33.000 euro a ristoro degli oneri sostenuti per il mantenimento in funzione della piattaforma informatica e dei servizi di cooperazione applicativa necessari alla gestione della misura attiva di sostegno al reddito. L'importo è concesso dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali a seguito della stipula di apposito protocollo d'intesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta al comma 2 si provvede mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali,



politiche sociali e famiglia) - programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, esercizio 2019.

Art. 83.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 20/2018

1. Al comma 22 dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

Art. 84.

Modifica alla legge regionale n. 20/2006

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), dopo le parole «art. 13» sono aggiunte le seguenti: «, considerando tali costi cumulativamente qualora suddivisi in riferimento a più iniziative».

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA DEL COMPARTO COOPERATIVO, SISTEMA UNIVERSITARIO REGIONALE, LAVORO, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA

Art. 85.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 27/2007

1. Al comma 6 dell'art. 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «effettuate dalla Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «disposte dal direttore centrale»;

b) le parole «, previa deliberazione della giunta regionale,» sono soppresse.

Art. 86.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 2/2011

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), le parole «previa intesa con i soggetti che compongono il sistema universitario regionale e» sono soppresse.

Art. 87.

Modifiche alla legge regionale n. 21/2014

1. Alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'art. 16 le parole «una volta ogni tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre volte nell'anno solare»;

b) dopo l'art. 38 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis (*Restituzione di somme erogate*). —

1. Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati o oggetto di rinuncia, la restituzione degli stessi, qualora di importo complessivo minore o uguale a 2.000 euro, avviene con le seguenti modalità:

a) pagamento in un'unica soluzione;

b) pagamento rateizzato per un periodo non superiore a trentasei mesi, previa richiesta del soggetto interessato.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'agenzia non applica gli interessi legali.

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.».

Art. 88.


Modifica all'art. 77 della legge regionale n. 18/2005

1. Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa regionale in materia di concessione di incentivi regionali, con la previsione in via generale di divieti di contribuzione e vincoli per i soggetti beneficiari in relazione alla tutela dei livelli occupazionali sul territorio regionale, dopo il comma 3, dell'art. 77, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), non è ammissibile la concessione degli incentivi per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al titolo III, capo I, a favore di soggetti che, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio, abbiano effettuato licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo.

3-ter. Gli incentivi regionali di cui al comma 3-bis concessi a soggetti beneficiari che effettuino nei tre anni successivi all'assunzione, inserimento o stabilizzazione oggetto di incentivo, licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione è stato concesso l'incentivo, sono revocati.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera b), 3-bis e 3-ter non si applicano qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.



3-quinquies. Al fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al comma 3-*bis* possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni.»

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 89.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 7/2005

1. Al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more del completamento delle procedure di rinnovo dei componenti, il gruppo di lavoro continua a svolgere le sue funzioni fino all'emanazione del decreto di nomina e comunque per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza.».

Art. 90.

Contributo al Comune di Pordenone per adesione a Eurodesk

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'art. 18, comma 2-*quater*, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) il contributo a titolo di cofinanziamento al Comune di Pordenone che, in riferimento alla medesima legge regionale, ha presentato la domanda ai sensi dell'avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani e non è stato ammesso al cofinanziamento per carenza di documentazione.

2. Il Comune di Pordenone presenta la domanda di cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro il termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge con le modalità stabilite dall'art. 6 dell'avviso di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia provvede all'assegnazione delle risorse al Comune di Pordenone.

4. Per tutto quanto non previsto dai commi 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'avviso di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 91.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 8/2017

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 8 (Istituzione delle consulte comunali dei giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 "Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità"), è abrogato.

Art. 92.

Modifica all'art. 8, comma 59 della legge regionale n. 25/2016

1. Il comma 59 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dai seguenti:

«59. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui al comma 58 i seguenti soggetti, aventi sede principale o operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia:

- a) università;
- b) organismi di ricerca;
- c) imprese.

59-bis. I criteri e le modalità di concessione e liquidazione dei finanziamenti regionali sono disciplinati con atto del direttore di servizio competente in materia di ricerca.».

2. Alle finalità di cui all'art. 8, comma 59 della legge regionale n. 25/2016, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.


Art. 93.

Modifiche al bando concernente «Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione tecnologie marittime e smart - health» approvato con deliberazione della giunta regionale n. 849 del 13 maggio 2016 e successive modifiche.

1. Al bando concernente «Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione tecnologie marittime e smart health» approvato con deliberazione della giunta regionale n. 849 del 13 maggio 2016 e rettificato con decreto n. 5314/LAVFORU del 19 luglio 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 5 dell'art. 22 è sostituita dalla seguente:

«c) non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa del 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti dall'art. 10, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto.»;



b) il punto 6 della lettera b) del comma 2, dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

«6) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI, università e organismi di ricerca e del 40 per cento per le grandi imprese ai sensi dell'art. 22, comma 5, lettera b);»;

c) la lettera d) del comma 3 dell'art. 33 è sostituita dalla seguente:

«d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto comporti una riduzione della spesa ammissibile dell'intero progetto del 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti dall'art. 10, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto;».

Art. 94.

Modifiche al bando concernente «Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione tecnologie marittime e smart health - bando 2017» approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1489 del 4 agosto 2017 e successive modifiche.

1. Al bando concernente «Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione tecnologie marittime e smart health - bando 2017» approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1489 del 4 agosto 2017 e successivamente rettificato con decreto n. 12337/LAVFORU del 20 dicembre 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 5 dell'art. 22 è sostituita dalla seguente:

«c) non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa del 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti dall'art. 10, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto.»;

b) il punto 6) della lettera b) del comma 2 dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

«6) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI, università e organismi di ricerca e del 40 per cento per le grandi imprese ai sensi dell'art. 22, comma 5, lettera b);»;

c) la lettera d) del comma 3 dell'art. 33 è sostituita dalla seguente:

«d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto comporti una riduzione della spesa ammissibile dell'intero progetto del 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti dall'art. 10, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto;».

Art. 95.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 27/2012

1. All'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 78, lettera b), dopo le parole «Consiglio di amministrazione» sono aggiunte le seguenti «o, in alternativa, l'amministratore unico»;

b) dopo il comma 80 è aggiunto il seguente:

«80-bis. In alternativa al consiglio di amministrazione, l'assemblea può nominare un amministratore unico dotato di tutti i poteri necessari alla gestione del consorzio, salvi i poteri espressamente assegnati dallo Statuto ad altri organi. L'amministratore unico adotta tutti gli atti fondamentali di cui al comma 79 e i regolamenti del consorzio e rappresenta legalmente in ogni sede anche giurisdizionale il consorzio.»;

c) il comma 84 è sostituito dal seguente:

«84. Al presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico spetta un compenso nella misura stabilita dalla giunta regionale secondo le modalità di cui all'art. 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a società di capitali). Al revisore unico dei conti viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico secondo le vigenti tariffe professionali o, in mancanza, secondo equità, all'atto dell'incarico.».

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA CONTRIBUTIVA

Art. 96.

Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 7/2000

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è abrogato.

Capo XI


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 97.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 15/2010

1. All'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 è aggiunto il periodo: «Assicura la conservazione delle iscrizioni tavolari tenute su supporto cartaceo, provvedendo, se necessario, al restauro dei supporti cartacei.»;



b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Si ricorre alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di restauro dei supporti cartacei di cui al comma 1 qualora non si possa provvedere attraverso la stipula, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2000, di accordi con pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale dotate di competenze specialistiche nella tutela di materiale documentale su carta.

1-ter. L'amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione dei soggetti ai quali è affidata l'attività di restauro di cui al comma 1-bis locali, attrezzature e materiale specifico.

1-quater. Al fine di garantire la sicurezza nel corso dell'espletamento delle attività di restauro di cui al comma 1-bis, con decreto del direttore del servizio competente in materia di tenuta del libro fondiario sono espressamente previste le prescrizioni alle quali devono attenersi i soggetti ai quali è affidata l'attività di restauro nello svolgimento della stessa.»

2. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'art. 10, commi 1, 1-bis e 1-ter della legge regionale n. 15/2010, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Capo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 98.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 1/1984

1. All'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«4. Per il pagamento rateale della sanzione pecuniaria si applica l'art. 26 della legge n. 689/1981.»;

b) il quinto e il sesto comma sono abrogati.

Capo XIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONE PUBBLICA E ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Art. 99.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 30/1968

1. All'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione regionale - Istituzione dell'assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della giunta regionale e nuove disposizioni sull'ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo del comma 2 sono inserite le seguenti parole: «In caso di decisioni favorevoli, non definitive, pronunciate in primo grado o in una singola fase e in grado di appello o nelle fasi successive il compenso spettante è determinato in diminuzione negli importi rispettivamente del 70 per cento e del 40 per cento del compenso stabilito per il caso di sentenza definitiva.»;

b) al secondo periodo del comma 2 le parole «in ogni caso il compenso, da corrispondersi annualmente, non può essere liquidato, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del medesimo decreto-legge, in misura superiore al trattamento economico complessivo annuo di ciascun avvocato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 dell'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014, come convertito nella legge n. 114/2014, sono corrisposti annualmente in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1 Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità con i quali corrispondere, sulla base di tutti i compensi complessivamente maturati nell'anno dagli avvocati, i compensi ad essi spettanti e quelli spettanti, per i soli cinque anni successivi alla data di cessazione, agli avvocati che cessano dal servizio presso la struttura direzionale a qualunque titolo. In tale ultimo caso, ai fini dell'erogazione del compenso professionale per l'individuazione del trattamento economico di cui al comma 2 si fa riferimento a quello riconosciuto come spettante su base annua nell'anno di cessazione.»;


d) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. È rinviata alla contrattazione collettiva la disciplina dell'erogazione degli importi corrispondenti alle spese generali incassate, da ripartirsi annualmente tra il personale amministrativo in servizio presso la struttura direzionale, in caso di recupero delle spese legali a carico della controparte.»

2. Le modifiche e integrazioni al regolamento di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, come modificato dal comma 1, si applicano alla liquidazione e corresponsione dei compensi professionali e dell'incentivo al personale in servizio presso la struttura direzionale di cui all'art. 18 della legge regionale n. 30/1968 alla data del 1° gennaio 2019, per i quali il relativo diritto è maturato a decorrere da tale data.

3. È autorizzato il pagamento dei compensi professionali a seguito della riscossione delle spese legali a carico delle controparti dovuti al personale di cui all'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dal comma 1, non più in servizio presso la struttura direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. È autorizzato il pagamento dei compensi professionali dovuti al personale di cui all'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dal comma 1, non più in servizio presso la struttura direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge. I compensi professionali di cui al presente comma sono corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio



regionale nell'anno 2013, come stabilito ai fini di contenimento della spesa, dall'art. 9, comma 6, primo periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge n. 114/2014.

5. Alle finalità derivanti dal disposto di cui ai commi 3 e 4 si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 100.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 52/1980

1. Il comma 2-ter dell'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

«2-ter. Ciascun gruppo consiliare in luogo di una unità, o di due unità limitatamente ai gruppi con più di quattro consiglieri, di personale di cui al comma 1, lettera b), può chiedere la commutazione fino a un massimo, rispettivamente, di due o di quattro unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, indicate anche non contestualmente tra appartenenti alla stessa categoria o a categorie differenti, fermi restando i limiti di spesa di cui all'art. 4-bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.»

Art. 101.

Modifiche alla legge regionale n. 53/1981

1. Alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ottavo comma dell'art. 27 è abrogato;

b) al comma 1 dell'art. 151 le parole «con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non è tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, a meno che queste non siano dichiarate nel corso delle indagini preliminari ovvero dopo una sentenza di assoluzione e altresì non spetta nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena», sono sostituite dalle seguenti: «in tutti i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità.

Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata nonché i casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena»;

c) al comma 2 dell'art. 151 le parole: «o rimborsate» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui all'art. 151, comma 1 della legge regionale n. 53/1981, come modificato dal comma 1, lettera b), si applicano ai giudizi definiti successi-

vamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, in via transitoria, anche alle domande presentate ma non ancora liquidate a tale data.

3. Per le finalità di cui all'art. 151, comma 1 della legge regionale n. 53/1981 come modificato dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 1 (Organi istituzionali) - programma n. 11 (Altri servizi generali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 102.

Modifiche alla legge regionale n. 18/1996

1. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'art. 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità valutate di volta in volta dalla giunta regionale, possono essere costituiti, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di organizzazione di cui al comma 2, gruppi di lavoro temporanei, composti da personale regionale, operanti a supporto delle strutture direzionali interessate dalle suddette situazioni o problematiche anche per lo svolgimento di attività istruttoria e gestionale riferita a procedimenti di competenza delle strutture direzionali medesime.»;

b) l'art. 41 è abrogato;


c) il secondo periodo del comma 4 dell'art. 47 è soppresso;

d) al comma 4-bis dell'art. 47 le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)»;

e) il terzo periodo del comma 4-quinquies dell'art. 47 è soppresso.

2. Sino all'adozione della disciplina regolamentare di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge regionale n. 18/1996, come inserito dal comma 1, lettera a), i gruppi di lavoro sono costituiti con decreto del direttore generale che individua il relativo personale anche a prescindere dal consenso del medesimo e di quello delle direzioni di appartenenza.

3. Il comma 1, lettera e), ha efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante le disposizioni volte a equiparare, a livello organizzativo, l'Avvocatura della regione a direzione centrale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 103.

Riconoscimento anzianità giuridica

1. Con riferimento al personale inquadrato ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici) e del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità maturata presso la regione precedentemente all'inquadramento in ruolo, con contratto di lavoro a tempo determinato, è interamente valutata ai fini giuridici.

2. In relazione al comma 2, a fronte del riconoscimento dell'anzianità giuridica anche ai fini previdenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti), nei confronti del personale ivi indicato:

a) l'erogazione dell'integrazione di cui all'art. 143 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), comporta il pagamento della contribuzione corrente a carico del personale, di cui all'art. 148 della medesima legge regionale, nonché il recupero dei contributi pregressi;

b) si applicano gli articoli 16 e 16-bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), e il regolamento per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita emanato con decreto del Presidente della regione 11 giugno 2009, n. 152/Pres.; il personale che abbia fruito dell'anticipo del trattamento di fine rapporto ha titolo all'erogazione del solo secondo anticipo del trattamento di fine servizio;

c) non si applica l'art. 144, terzo comma della legge regionale n. 53/1981.

3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 85.000 euro suddivisa in ragione di 17.000 euro per l'anno 2019 e di 34.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di 85.000 euro, all'interno della missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma n. 10 (Risorse umane), titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. In relazione al disposto di cui al comma 1, con riferimento alle ritenute previdenziali è iscritto lo stanziamento complessivo di 170.000 euro suddiviso in ragione di 34.000 euro per l'anno 2019 e di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sul titolo n. 9 (Entrate per conto

terzi e partite di giro) e sulla tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. In relazione al disposto di cui al comma 1 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 170.000 euro suddiviso in ragione di 34.000 euro per l'anno 2019 e di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 104.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 23/2013

1. Dopo il comma 9 dell'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è inserito il seguente:


«9-bis. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63 della legge 6 novembre 2012, n. 190), ove non si dia luogo alla surroga del consigliere regionale sospeso, la sospensione, essendo considerata un impedimento temporaneo, non incide sull'organico, sul budget, sul contributo di funzionamento e sul personale assegnato al gruppo consiliare o alle dipendenze delle segreterie dei presidenti delle commissioni permanenti.»

Art. 105.

Modifica all'art. 19-bis della legge regionale n. 26/2014

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19-bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è inserito il seguente:

«1-bis. Ove in esito al recesso di cui al comma 1 al comune venga conferito l'esercizio delle funzioni del sistema locale dei servizi sociali di cui all'art. 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del servizio sociale dei comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale n. 6/2006, al medesimo ente, oltre al personale di cui al comma 1, sono trasferiti, contestualmente, anche gli spazi assunzionali eventualmente sussistenti, afferenti il personale inizialmente trasferito all'Unione in relazione alle medesime funzioni.»



Art. 106.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2014

1. Alla legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del garante dei diritti della persona e del difensore civico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1-ter dell'art. 1 è aggiunto il seguente:

«1-quater. Qualora il difensore civico regionale riceva un'istanza che possa interessare anche la specifica funzione di garanzia attribuita al garante regionale dei diritti della persona di cui al capo II della presente legge, si coordina con quest'ultimo per definire la trattazione della stessa o la relativa competenza.»;

b) dopo il comma 13 dell'art. 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Le funzioni di difesa civica di cui ai commi da 1 a 13, con riferimento ai comuni e agli altri enti locali territoriali della regione, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della regione. A tal fine, l'ufficio di Presidenza del consiglio regionale, previo parere del consiglio delle autonomie locali, adotta una convenzione-tipo. Il difensore civico, verificata la sufficienza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'amministrazione regionale ai sensi degli articoli 1, comma 1-ter e art. 1-sexies della presente legge, provvede alla sottoscrizione delle convenzioni.

13-ter. In applicazione di quanto stabilito dall'art. 2, commi da 1 a 3, della legge a marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al difensore civico regionale la funzione di garante per il diritto alla salute. Qualora il difensore civico verifichi la fondatezza della segnalazione pervenuta sulla disfunzione del sistema dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, interviene a tutela del diritto leso con le modalità di intervento di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo e dandone altresì comunicazione all'ente interessato nonché alla Direzione centrale competente, tenute a dare tempestivo riscontro al seguito di competenza per garantire il pieno esercizio del diritto. L'intervento del difensore civico è escluso in materia di responsabilità sanitaria.».

Art. 107.

Modifiche alla legge regionale n. 18/2016

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 8 dopo le parole «di cui all'art. 17» sono aggiunte le seguenti: «; in tale caso l'espletamento delle procedure avviene sulla base della disciplina prevista per la regione»;

b) alla lettera c) del comma 5 dell'art. 8 le parole: «, per un numero pari ai posti messi a concorso,» sono sop-

presse; le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni; il bando di concorso può prevedere un limite massimo di idonei»;

c) la rubrica dell'art. 17 è sostituita dalla seguente: «(Costituzione dell'ufficio unico del sistema integrato di comparto e dell'ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del comparto unico)»;

d) al comma 3 dell'art. 17 le parole «Nell'ambito dell'ufficio unico» sono sostituite dalle seguenti:

«Nell'ambito della direzione centrale della regione competente in materia di funzione pubblica»;

e) il comma 4 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«4. Il personale assunto mediante procedura selettiva o trasferito mediante mobilità deve permanere per almeno cinque anni nell'amministrazione presso cui è stato assunto o trasferito prima di poter ottenere trasferimenti per mobilità, fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate solo per documentate motivazioni di salute e assistenza familiare.»;

f) al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'art. 20 le parole «del concorso unico» sono sostituite dalle seguenti: «del concorso espletato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b),»;

g) dopo la lettera e) del comma 6 dell'art. 26, è inserita la seguente:

«e-bis) i criteri per l'assegnazione dei candidati vincitori qualora, nell'ambito delle procedure di assunzione di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), il bando di concorso preveda una pluralità di assunzioni presso amministrazioni diverse;»;

h) al primo periodo del comma 1 dell'art. 27 le parole «di tre anni» sono sostituite dalle seguenti:

«di due anni»; al secondo periodo del comma 1 dell'art. 27 le parole «Entro la scadenza dei tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la scadenza dei due anni e decorso almeno un anno di comando,»;

i) l'art. 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (Delegazioni trattanti pubbliche di comparto). — 1. Sono istituite, presso la regione, due delegazioni trattanti pubbliche di comparto, una per la contrattazione della dirigenza e una per la contrattazione del personale non dirigente, con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva regionale delle amministrazioni del comparto unico.


2. Le delegazioni trattanti pubbliche di comparto sono costituite, ciascuna, da tre componenti e nominate con decreto del Presidente della regione. I componenti sono così designati per ciascuna delegazione:

a) una unità, con funzioni di presidente, dalla giunta regionale;

b) una unità dal CAL;

c) una unità dall'ANCI, sentita l'UNCSEM.

3. I componenti delle delegazioni restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; in ogni caso i componenti medesimi cessano il trentesimo giorno successivo alla fine del mandato del Presidente del-



la regione che ha nominato le delegazioni. I presidenti delle delegazioni nominano, tra gli altri componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla giunta regionale. I componenti delle delegazioni non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi ovvero siano soggetti cui si applichino i contratti collettivi di comparto rispettivamente negoziati dalle delegazioni.

5. Le delegazioni operano, secondo quanto previsto dagli articoli 33, 35 e 36, nel rispetto delle direttive che la giunta regionale adotta d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM; la stipula del contratto collettivo di comparto è autorizzata dalla giunta regionale, d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM.

6. L'ufficio unico fornisce alle delegazioni il proprio supporto al fine di consentire alle stesse il pieno e corretto esercizio delle attività a essa attribuite. È inoltre istituito un tavolo tecnico permanente, coordinato dall'ufficio unico, costituito da dipendenti delle amministrazioni del comparto unico, esperti nelle materie trattate, individuati dalla giunta regionale sentiti CAL, ANCI e UNCEM; del tavolo tecnico fa parte anche un dipendente individuato dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Le delegazioni svolgono le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e rispondono unicamente alla giunta regionale; possono chiedere, altresì, per il tramite del proprio presidente, agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività.».

j) il terzo periodo del comma 2 dell'art. 42, è sostituito dal seguente: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'organismo è costituito da un organo monocratico.»;

k) al comma 21 dell'art. 56 dopo le parole «Comparto unico,» sono aggiunte le parole «la regione,» e le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2019».

2. La disciplina di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 18/2016, come modificato dal comma 1, lettera g), si applica ai comandi disposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In attuazione dell'art. 32 della legge regionale n. 18/2016, come sostituito dalla lettera i) del comma 1, le delegazioni trattanti pubbliche di comparto ivi previste sono nominate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta nomina continua ad operare la delegazione trattante pubblica di comparto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Continua altresì ad operare, salve diverse determinazioni,

il tavolo tecnico permanente già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità previste dall'art. 32, comma 4 della legge regionale n. 18/2016, come sostituito dalla lettera i) del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 58.500 euro suddivisa in ragione di 8.500 euro per l'anno 2019 e di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 108.

Modifica alla legge regionale n. 45/2017


1. Il comma 22 dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:

«22. L'indennità di cui all'art. 110, sesto comma della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), è corrisposta anche agli autisti di rappresentanza di cui all'art. 38 del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e all'art. 14 del regolamento di organizzazione degli uffici del consiglio regionale emanato con deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 30 gennaio 2019, n. 101. L'indennità di cui al primo periodo è corrisposta altresì, rapportandola ai periodi di effettivo svolgimento delle funzioni di guida di rappresentanza, agli autisti assegnati alla Segreteria generale del consiglio regionale e all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della regione, nonché al personale che sostituisce gli autisti di rappresentanza in caso di loro assenza o impedimento.».

2. Per le finalità previste dell'art. 11, comma 22 della legge regionale n. 45/2017, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 12.875 euro suddivisa in ragione di 2.575 euro per l'anno 2019 e di 5.150 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulle seguenti missioni, programmi e titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021:

a) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 1.000 euro suddivisi in ragione di 200 euro per l'anno 2019 e di 400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021;

b) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 11.875 euro suddivisi in ragione di 2.375 euro per l'anno 2019 e di 4.750 euro per ciascuno degli anni 2020-2021.



3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede, con riferimento alla lettera *a*) mediante storno di pari importo a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; con riferimento alla lettera *b*) mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in ragione di 700 euro per l'anno 2019 e di 1.400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sul titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in ragione di 700 euro per l'anno 2019 e di 1.400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 109.

Personale polizia locale

1. In relazione al permanere delle particolari esigenze operative e funzionali connesse e conseguenti al processo di riassetto delle autonomie locali, ai fini delle assunzioni di personale della polizia locale da parte delle UTI e dei comuni della regione, gli enti medesimi continuano ad applicare l'art. 56, comma 20-ter della legge regionale n. 18/2016, per l'anno 2019 nonché con riferimento alle procedure concorsuali già avviate nell'anno 2018 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 110.

Disposizioni in materia di previdenza del personale regionale

1. I dipendenti regionali che presentano domanda di riscatto ai fini previdenziali a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di richiedere che lo stesso periodo sia valutato, o totalmente o parzialmente, anche ai fini dell'integrazione di cui all'art. 143 della legge regionale n. 53/1981, previo versamento dell'onere calcolato ai sensi dell'art. 142, secondo comma della medesima legge regionale.

2. Nei confronti del personale avente titolo al trattamento di fine servizio inquadrate, a qualunque titolo, nel ruolo unico regionale con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge non operano le disposizioni di cui al capo II del titolo II della parte IV della legge regionale n. 53/1981 limitatamente all'Istituto

dell'integrazione previsto dall'art. 143 della medesima legge regionale. Il medesimo personale ha titolo all'indennità premio di servizio prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale del personale degli enti locali), erogata dall'INPS-Gestione dipendenti pubblici.

3. I dipendenti di cui al comma 2 che maturino almeno sette anni, sei mesi e un giorno di servizio presso la regione possono, in costanza di rapporto, richiedere l'anticipazione del trattamento di fine servizio nei limiti del 70 per cento del trattamento maturato successivamente all'inquadramento cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. L'anticipazione del trattamento di fine servizio è concessa per le finalità previste dall'art. 16-bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), e in base alle previsioni del relativo regolamento regionale.

Art. 111.

Datore di lavoro

1. I direttori generali dell'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), di cui all'art. 9 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), di cui all'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSR), dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), di cui all'art. 15 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), dell'ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (ERPAC), di cui all'art. 8 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura) e dell'Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa, di cui all'art. 30-sexies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono datori di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Per le funzioni di cui al comma 1 i direttori generali, in quanto datori di lavoro, possono avvalersi delle strutture tecniche operanti presso l'amministrazione regionale.

Art. 112.

Trattamento economico del personale trasferito per mobilità dalle province

1. In relazione al processo di superamento delle province e del conseguente trasferimento di funzioni alla regione e in un'ottica di coerenza di sistema, il trattamento economico di cui all'art. 50, comma 1 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali nume-



ri: 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), si applica anche nei confronti del personale trasferito dalle province alla regione, successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, mediante mobilità volontaria di comparto; il trattamento compete a decorrere dalla data del trasferimento alla regione.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 15.990 euro suddivisa in ragione di 9.650 euro per l'anno 2019 e di 3.170 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulle seguenti missioni, programmi e titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021:

a) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 1.000 euro suddivisi in ragione di 600 euro per l'anno 2019 e di 200 euro per ciascuno degli anni 2020-2021;

b) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 14.990 euro suddivisi in ragione di 9.050 euro per l'anno 2019 e di 2.970 euro per ciascuno degli anni 2020-2021.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede, con riferimento alla lettera *a)* mediante storno di pari importo a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; con riferimento alla lettera *b)* mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 4.550 euro suddiviso in ragione di 2.750 euro per l'anno 2019 e di 900 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sul titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 4.550 euro suddiviso in ragione di 2.750 euro per l'anno 2019 e di 900 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 113.

Limiti all'utilizzazione di personale regionale da parte di altre amministrazioni e organismi

1. Con riferimento alle ipotesi di messa a disposizione, distacco e utilizzo di personale regionale presso altri enti ed amministrazioni pubbliche, fondazioni o altri organismi,

è fissato un limite massimo complessivo pari a novanta unità.

2. Non sono considerate, ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1, le ipotesi di applicazione di personale regionale presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 del codice di procedura penale e dell'art. 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e di distacco presso organismi e istituzioni dell'Unione europea.

3. Il limite di cui al comma 1 si applica anche con riferimento a ulteriori ipotesi di messa a disposizione, distacco e utilizzo di personale regionale previste successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 114.

Regolamento di cui all'art. 10, comma 8 della legge regionale n. 44/2017

1. In relazione alle modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), apportate, con decorrenza 19 aprile 2019, dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *aa)*, del medesimo decreto-legge, nonché tenuto conto del rinvio dinamico operato dall'art. 10, comma 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), all'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016, le disposizioni del nuovo regolamento da emanarsi, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 10 della legge regionale n. 44/2017, in conseguenza delle suddette modifiche, hanno efficacia dal 19 aprile 2019 e si applicano agli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmessa dopo detta data.


Capo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 115.

Prospetto variazione di bilancio

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.



Art. 116.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 8 luglio 2019

FEDRIGA

(*Omissis*).

19R00372

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2019, n. 10.

Istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” e del riconoscimento “Memoria del Vajont”.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 17 luglio 2019.*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione della
«Giornata in ricordo della tragedia del Vajont»*

1. È istituita la «Giornata in ricordo della tragedia del Vajont», al fine di commemorarne le vittime, esprimere solidarietà ai comuni che furono colpiti dall'evento e ai superstiti, sensibilizzare la comunità regionale e le istituzioni al tema del disastro ambientale provocato dall'uomo e promuoverne la prevenzione.

2. A decorrere dal 2019 la celebrazione della «Giornata in ricordo della tragedia del Vajont» ha luogo annualmente il 9 ottobre.

Art. 2.

Programma degli interventi

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma de-

gli interventi per la celebrazione della «Giornata in ricordo della tragedia del Vajont» e in particolare:

a) promuove iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont, in collaborazione con autonomie locali e altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le associazioni dei familiari delle vittime, giovanili e culturali aventi sede in Friuli-Venezia Giulia;

b) concorre, mediante la concessione di contributi ai soggetti di cui alla lettera a), alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni aventi a oggetto il tema della Giornata;

c) prevede l'indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla «Memoria del Vajont», perché il ricordo del disastro ambientale del Vajont rimanga vivo nei giovani a promuovere consapevolezza del corretto rapporto dell'intervento umano sull'ambiente e sul territorio.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2020-2021 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. All'onere complessivo di 300.000 euro derivante dal comma 1 si provvede mediante prelevamento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 dalla missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 8 luglio 2019

FEDRIGA

(*Omissis*).

19R00365



LEGGE REGIONALE 25 luglio 2019, n. 11.

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 31 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E OGGETTO

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, anche immateriale, e naturale posto sotto la tutela dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sito sul territorio regionale, la presente legge disciplina le misure di sostegno a favore di detto patrimonio, in armonia con gli obblighi internazionali, con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione e, in particolare, del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), nonché nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. La presente legge disciplina altresì le condizioni per il sostegno da parte della Regione ai progetti di inserimento dei beni culturali, anche immateriali, siti sul territorio regionale, nella lista del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) patrimonio mondiale culturale: sono considerati patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972, ratificata dall'Italia con legge del 6 aprile 1977, n. 184 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione, del patri-

monio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972):

1) i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;

2) gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;

3) i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico;

b) patrimonio mondiale naturale: sono considerati patrimonio naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi di cui alla legge 184/1977:

1) i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico;

2) le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo;

3) i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale;

c) patrimonio mondiale culturale immateriale: sono considerati patrimonio culturale immateriale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi del 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)):

1) le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana;

2) il patrimonio culturale immateriale, purché compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile, come definito al numero 1), si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:

2.1 tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;

2.2 le arti dello spettacolo;



2.3 le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;

2.4 le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;

2.5 l'artigianato tradizionale;

d) siti regionali culturali UNESCO: i siti del territorio regionale inseriti nella lista del patrimonio culturale mondiale sulla base della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura;

e) siti regionali naturali UNESCO: i siti del territorio regionale inseriti nella lista del patrimonio naturale mondiale sulla base della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

2. Ai fini della presente legge si intende, altresì, per:

a) soggetto gestore territoriale, di seguito soggetto gestore: il Comune su cui insiste il territorio del sito ovvero il capofila tra i Comuni nel caso di siti che insistono sul territorio di più Comuni e facenti parte dell'ente gestore del sito;

b) piano di gestione: il piano di gestione ovvero i documenti contenuti nel dossier relativo a ciascun sito.

Capo II

DEL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 3.

Ricognizione dei siti regionali culturali UNESCO

1. Fanno parte del patrimonio mondiale culturale riconosciuto dall'UNESCO i seguenti siti regionali:

a) Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia;

b) Gastaldaga con il Tempietto Longobardo, il complesso episcopale e il museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli, nell'ambito del sito "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)";

c) Sito palafitticolo di Palù di Livenza e Santissima (Caneva/Polcenigo - PN), nell'ambito dei "Siti palafitticoli preistorici delle Alpi";

d) Fortezza di Palmanova, nell'ambito del sito "Le opere di difesa veneziane del XVI e XVII sec. Stato di terra-Stato di mare occidentale".

Art. 4.

Programmi operativi

1. In coerenza con l'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO), al fine di garantire un elevato livello di conservazione, valorizzazione e

fruizione dei siti regionali culturali UNESCO, i soggetti gestori dei siti adottano Programmi operativi annuali con proiezione triennale.

2. Il Programma operativo, in particolare, definisce:

a) le linee strategiche per la promozione e il sostegno della conservazione e valorizzazione del sito;

b) le priorità di intervento, le relative modalità attuative e la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie;

c) le eventuali forme di integrazione e collegamento con gli strumenti regionali o territoriali di programmazione e pianificazione;

d) le azioni necessarie per reperire risorse finanziarie.

3. Le priorità di intervento fanno riferimento a:

a) interventi di gestione ordinaria;

b) interventi di promozione e sostegno della conservazione e fruizione riferiti all'ambito territoriale del sito UNESCO;

c) interventi di valorizzazione riferiti a un'area territoriale più vasta, che tenga conto dei confini amministrativi o urbanistici del sito e dei confini definiti da fenomeni culturali o logiche economiche.

4. Le eventuali forme di integrazione e di collegamento con strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione fanno riferimento, in particolare, al piano strategico, al piano paesaggistico, ai piani di sviluppo locale sostenibile, ai sistemi turistici locali e ai piani relativi alle aree protette.

5. Le azioni necessarie per reperire risorse finanziarie fanno riferimento alle azioni esperibili per reperire risorse sia pubbliche che private, anche mediante contratti di sponsorizzazione.

6. Il Programma operativo è predisposto in coerenza con quanto previsto nell'ambito del piano di gestione del sito.

Art. 5.

Soggetti coinvolti nel Programma operativo


1. Il Programma operativo è predisposto dal soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO secondo un processo partecipato che coinvolge i soggetti pubblici e privati interessati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito medesimo.

2. La Regione promuove il coordinamento degli interventi dei Programmi operativi con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia.

Art. 6.

Procedura di formazione e adozione del Programma operativo

1. Il Programma operativo è presentato dal soggetto gestore alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento alle annualità successive, unitamente alla domanda di finanziamento annuale. Il programma operativo



è valutato dalla Giunta regionale ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 7 e 8.

2. Per l'elaborazione del Programma operativo il soggetto gestore può avvalersi del supporto della struttura di cui all'articolo 13.

Art. 7.

Finanziamento annuale

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di gestione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), finalizzati, in particolare, a mantenere il riconoscimento di patrimonio culturale mondiale, la Regione riconosce all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO un finanziamento annuale, la cui misura è stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.

2. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro il 31 marzo di ogni anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

3. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'attuazione del Programma operativo con riferimento all'annualità precedente.

Art. 8.

Ulteriori misure di sostegno

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di promozione e sostegno della conservazione, fruizione e valorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la Regione sostiene i siti regionali culturali UNESCO mediante finanziamenti sulla base di quanto previsto nel Programma operativo.

2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6 sono individuati gli interventi dei Programmi operativi oggetto di finanziamento, sulla base delle caratteristiche del soggetto gestore del sito e della coerenza degli interventi con gli strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione.

3. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 costituiscono priorità regionali complessive di sviluppo del territorio nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

4. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un soggetto diverso da un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 sono finanziati nella misura stabilita con la legge regionale di stabilità. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e le modalità di erogazione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 9.

Misure di sostegno a favore di nuovi siti regionali culturali UNESCO

1. La Regione sostiene l'avvio della gestione dei nuovi siti regionali inseriti nella lista del patrimonio culturale mondiale, mediante finanziamento una tantum, previa

presentazione di una domanda alla Regione, corredata di un preventivo di spesa.

2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa.

Art. 10.

Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia

1. Le misure di sostegno previste dalla presente legge non si applicano al sito UNESCO "Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia" per il quale continuano a trovare applicazione, in particolare, le disposizioni della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area).

Capo III

DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

Art. 11.

Partecipazione della collettività

1. Nell'ambito delle proprie attività di promozione e sostegno della conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, la Regione garantisce la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.

Art. 12.

Misure di sostegno

1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio culturale immateriale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, individua gli interventi da finanziare, la cui misura è fissata con la legge regionale di stabilità.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono definiti, altresì, i criteri, le modalità e i termini del finanziamento.


Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI AL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 13.

Supporto tecnico operativo

1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico operativo per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio mondiale culturale, anche immateriale e per il sostegno ai progetti di inserimento di nuovi beni nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'UNESCO, la Regione istituisce una struttura costituita da specifiche professionalità nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di cultura.



2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione avvia le procedure di reclutamento per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

Art. 14.

Modalità di presentazione di nuove candidature

1. L'ente locale che intende presentare la candidatura di un bene culturale, anche immateriale, del proprio territorio per il riconoscimento UNESCO con il sostegno della Regione, presenta alla medesima una relazione dettagliata sul progetto di candidatura redatta secondo modulistica pubblicata nel sito istituzionale della Regione.

2. Con delibera della Giunta regionale sono individuati i progetti di riconoscimento UNESCO che la Regione intende sostenere mediante specifici finanziamenti.

Capo V

DEL PATRIMONIO NATURALE

Art. 15.

Ricognizione dei siti regionali naturali UNESCO

Fanno parte del patrimonio mondiale naturale riconosciuto dall'UNESCO le Dolomiti Friulane e d'Oltre Piave (Pordenone, Udine), nell'ambito del sito naturale Dolomiti, di seguito denominato "sito regionale naturale Dolomiti UNESCO".

Art. 16.

Misure di sostegno

1. Le misure di sostegno previste dalla presente legge non si applicano al sito regionale naturale Dolomiti UNESCO per il quale continuano a trovare applicazione, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) articolo 3, commi 4 e 5, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);

b) articolo 3, commi 4 e s, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALE E TRANSITORIE

Art. 17.

Valorizzazione turistica dei siti regionali UNESCO

1. La Regione assicura la valorizzazione dei siti regionali UNESCO anche avvalendosi dell'Agenzia PromotivismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che attua azioni mirate allo sviluppo del turismo culturale e naturale, in sinergia con i soggetti gestori e in coerenza con i piani operativi di ciascun sito.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, i finanziamenti previsti dagli articoli 7 e 8 sono riconosciuti all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO sulla base di una domanda contenente la relazione illustrativa delle iniziative proposte, corredata del relativo quadro di spesa, da presentare alla Regione entro l'1° settembre.

2. L'individuazione delle iniziative oggetto di finanziamento e la misura dei finanziamenti di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 settembre 2019, tenuto conto di quanto previsto nella documentazione presentata, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.

3. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

4. Sono ammissibili le spese relative alle iniziative oggetto di finanziamento già sostenute nel corso del 2019 dal soggetto gestore.

5. In sede di prima applicazione, la struttura tecnico operativa di cui all'articolo 13 è composta da cinque unità di personale trasferito, mediante l'istituto della mobilità compartimentale o, in subordine, intercompartimentale.

6. Nell'ambito delle procedure di mobilità compartimentale di cui al comma 5, il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è richiesto solamente qualora il dipendente interessato provenga da un ente locale del Comparto unico con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

7. La struttura tecnico operativa garantisce il proprio supporto a decorrere dalla assegnazione del personale specializzato alla struttura medesima.

8. Il sostegno di cui all'articolo 14, comma 1, trova applicazione con riferimento al Progetto di candidatura per l'inserimento, nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'UNESCO, del Paesaggio rurale Collio (Italia) - Brda (Slovenia) tra Isonzo e Judrio.

Art. 19.

Abrogazione

1. L'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è abrogato.

Art. 20.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 270.000 euro per gli anni 2020 e 2021, in ragione di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni



e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 510.000 euro per gli anni 2020 e 2021, in ragione di 255.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, relativamente alle spese di parte corrente, mediante storno di 20.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 95.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 19.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, mediante prelevamento di pari importo per ciascuno degli anni 2020 e 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Agli oneri derivanti dall'articolo 13 si provvede a valere sulle risorse stanziare sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 18, comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, suddivisi in ragione di 20.000 euro per gli anni dal 2019 al 2020 e 10.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 30.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo

n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 20.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 1, è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa di 135.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 255.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede per l'anno 2019, relativamente alle spese di parte corrente, mediante storno di 20.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 87.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 19.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 8.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

10. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 luglio 2019

FEDRIGA

(*Omissis*).

19R00366



LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 12.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2018.

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 23 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 31 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2018

1. È approvato il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze espresse negli articoli seguenti e così composto:

1) conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria redatto secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

2) quadro generale riassuntivo;

3) verifica degli equilibri di bilancio;

4) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

5) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

6) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

7) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

8) prospetto degli impegni per titoli, missioni, programmi e macroaggregati;

9) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

10) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

11) prospetto relativo ai costi per missione;

12) prospetto relativo alla politica regionale unitaria;

13) prospetto dei dati SIOPE;

14) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

15) Conto economico e Stato patrimoniale al 31 dicembre 2018 e relativa nota integrativa;

16) Relazione sulla gestione 2018;

17) Rendiconto consolidato esercizio finanziario 2018.

Art. 2.

Gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2018

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2018 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 7.214.521.491,89 euro dei quali furono riscossi e versati 6.547.025.320,25 euro e rimasero da riscuotere e versare 667.496.171,64 euro.

2. Il totale delle spese accertate nell'esercizio finanziario 2018 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 7.252.004.409,47 euro dei quali furono pagati 6.504.167.031,51 euro e rimasero da pagare 747.837.377,96 euro.

Art. 3.

Gestione dei residui dell'esercizio finanziario 2018

1. I residui attivi dell'esercizio 2017 e precedenti restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 968.709.855,82 euro dei quali furono riscossi 463.092.539,06 euro e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2018 505.617.316,76 euro.

2. I residui passivi dell'esercizio 2017 e precedenti restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 785.806.600,05 euro dei quali furono pagati 535.384.432,77 euro e rimasero da pagare al 31 dicembre 2018 250.422.167,28 euro.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2018 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 1.173.113.488,40 euro.

4. I residui passivi al 31 dicembre 2018 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 998.259.545,24 euro.

Art. 4.

Fondo pluriennale vincolato


1. Il fondo pluriennale vincolato in entrata al 31 dicembre 2018 ammonta a 1.868.380.407,99 euro di cui 161.863.609,99 euro di parte corrente e 1.706.516.798,00 euro di parte capitale.

2. Il fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2018 ammonta a 1.742.333.396,09 euro di cui 149.502.585,92 euro di parte corrente e 1.592.830.810,17 euro di parte capitale.

Art. 5.

Situazione di cassa

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2017 ammontava a 2.325.310.549,17 euro, le riscossioni nel corso dell'eser-



cizio finanziario 2018 sono state pari a 9.335.428.408,48 euro e i pagamenti pari a 7.039.551.464,28 euro.

2. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018 è determinata in 2.295.876.944,20 euro.

Art. 6.

Risultato di amministrazione

1. È accertato in 743.265.190,01 euro l'avanzo derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2018.

Art. 7.

Conto economico e stato patrimoniale al 31/12/2018

1. È approvato il risultato economico e le situazioni patrimoniali attive e passive al 31 dicembre 2018 come meglio specificato nell'allegato prospetto e dettagliato nella relativa nota integrativa.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 luglio 2019

FEDRIGA

(Omissis).

19R00367

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2019, n. 13.

Assesamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 9 agosto 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2018 l'avanzo

di amministrazione è determinato in complessivi 743.265.190,01 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 94.162.093,05 euro.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni alle missioni e ai programmi di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni alle missioni e ai programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa alle spese derivate da ripristino e riassegnazione di somme già previste da disposizioni regionali o derivate da bilanci delle province.

4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di cui alla annessa Tabella A3 relativa alle entrate regionali.

5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie e alle missioni e ai programmi di cui alla annessa Tabella A4 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.


6. Con riferimento all'art. 1, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), al fine di contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle partecipazioni erariali previste dall'art. 1, comma 819, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per i restanti mesi del 2019 nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie e alle missioni e ai programmi di cui all'allegata Tabella A5.

7. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A6 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

Art. 2.

Attività produttive

1. Le disponibilità relative alle annualità 2019, 2020 e 2021 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'art. 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono assegnate al consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia, secondo il seguente prospetto riepilogativo:



Denominazione consorzio	Importo disponibilità annualità 2019	Importo disponibilità annualità 2020	Importo disponibilità annualità 2021
COSEG - Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia	-32.015,14	26.589,32	26.589,32

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono trasferite al Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia per le finalità di cui all'art. 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.

3. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 è destinata la spesa complessiva di 85.193,78 euro suddivisa in ragione di 32.015,14 euro per l'anno 2019 e 26.589,32 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare le somme relative a contributi già concessi nell'ambito del POR FESR 2007-2013 e non liquidate prima della chiusura del programma comunitario a causa della sospensione dei relativi procedimenti nelle more della definizione di procedimenti giudiziari a carico dei beneficiari.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 282.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'art. 1, comma 3.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*e minimis*», le domande di contributo presentate nell'anno 2018 ai sensi della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale), rimaste inevase, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, e all'art. 6 del decreto del Presidente della regione 18 febbraio 2016, n. 036/Pres (Regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale)).

7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 7.800 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo

n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore del Centro di assistenza alle imprese del terziario (CATT FVG) un ulteriore rimborso forfetario per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 84-bis, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), svolte nel 2018, a fronte dei costi sostenuti per i canoni di locazione immobiliare delle sedi e delle unità locali, i premi delle polizze assicurative per la responsabilità patrimoniale e professionale e le consulenze continuative connesse all'attività amministrativa.


9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Camere di commercio, per un importo pari alle risorse già attribuite alle Camere stesse per la concessione di contributi previsti all'art. 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), che alla data del 15 settembre 2019 risultino non impegnabili a favore di soggetti richiedenti, risorse per il finanziamento degli interventi di incentivazione delle imprese di cui all'art. 24 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica e integrazione degli strumenti di intervento), secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale.

11. Ai fini dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10, le Camere di commercio comunicano alla regione entro il 30 settembre 2019 l'importo delle risorse non impegnabili di cui al comma 10.

12. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 1.512.140,62 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Camere di commercio, per un importo pari alle



risorse già attribuite alle Camere stesse per la concessione di contributi previsti all'art. 30 della legge regionale 3/2015 che alla data del 15 settembre 2019 risultino non impegnabili a favore di soggetti richiedenti, risorse per il finanziamento degli interventi di incentivazione delle imprese di cui all'art. 20 della legge regionale n. 3/2015, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale.

14. Ai fini dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 13, le Camere di commercio comunicano all'Amministrazione regionale entro il 30 settembre 2019 l'importo delle risorse non impegnabili di cui al comma 13.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 1.817.306,10 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.

16. Al comma 4 dell'art. 5-*sexies* della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), le parole «entro il tetto massimo dei valori indicati per i direttori apicali dell'amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con i valori indicati, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione della regione, per i propri direttori apicali».

17. Alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74 (Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia), la parola congiuntamente» è sostituita dalle seguenti: «anche congiuntamente».

18. Al fine della realizzazione coordinata degli interventi necessari all'adeguamento delle strutture e degli impianti del complesso termale di proprietà del Comune di Arta Terme alle normative in materia di antincendio, è autorizzata la devoluzione al Comune di Arta Terme dei contributi già concessi anche per tale finalità con i decreti di concessione n. 2581/PRODRAF del 29 novembre 2013, n. 5596/PRODRAF del 18 dicembre 2014 e n. 4860/PRODRAF dell'11 dicembre 2015 del direttore del servizio turismo, per la parte non ancora erogata per la realizzazione di un progetto unitario e organico di completamento degli interventi di adeguamento dello stabilimento termale medesimo alla normativa vigente per la prevenzione incendi, a copertura degli oneri da sostenere o già sostenuti.

19. Il Comune di Arta Terme presenta domanda di devoluzione dei contributi di cui al comma 18 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla direzione centrale competente in materia di turismo, corredata di relazione illustrativa, quadro economico e cronoprogramma aggiornato degli interventi oggetto di finanziamento.

20. Con il decreto di devoluzione sono fissati i nuovi termini di ultimazione dei lavori e stabilite le modalità di rendicontazione e di erogazione dei contributi.

21. Alla fine del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a società di capitali), è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità, la verifica di disponibilità di soggetti idonei viene effettuata anche nell'ambito del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno in liquidazione.».

22. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 5-*octies* della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2018, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2019.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un contributo finalizzato allo sviluppo del turismo sportivo invernale e della pratica sportiva dello sci nei territori montani, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali diretti al miglioramento degli immobili destinati alle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche.

24. La domanda di contributo di cui al comma 23 è presentata alla direzione centrale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma relativi all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.


25. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.

26. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «sei componenti effettivi e sei sostituti» sono sostituite dalle seguenti: «sette componenti effettivi e sette sostituti»;

b) le parole «uno, esperto in scienze economico-aziendali,» sono sostituite dalle seguenti: «due, esperti in scienze economico-aziendali».

27. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge regionale n. 26/2005, come modificato dal comma 26, è destinata la spesa complessiva di 24.000 euro suddivisa in ragione di 8.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2021, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.



28. Le risorse assegnate alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 5, comma 76 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono ripartite con deliberazione della Giunta regionale.

29. Qualora nel caso di rifinanziamento degli interventi previsti dal decreto del Presidente della regione 6 luglio 2007, n. 0209/Pres., successivi al 1° gennaio di ciascun anno, il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 4 del regolamento medesimo è fissato a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che ne dispone il rifinanziamento.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a PromoTurismoFVG per attuare, in collaborazione con i comuni interessati, un progetto denominato «L'arte e la cultura nella rete dei cammini religiosi del Friuli-Venezia Giulia» con l'obiettivo di valorizzare il rapporto tra chi frequenta gli itinerari con l'arte e la cultura che ogni territorio può offrire attraverso le proprie particolari e peculiari tradizioni culturali. Il progetto prevede la valorizzazione delle realtà ospitanti integrandolo con la rete devozionale internazionale legata ai cammini religiosi europei. La realizzazione di interventi è finalizzata alla valorizzazione artistica in chiave turistica dei borghi.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al servizio competente in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa, dell'elenco degli interventi da attuarsi in collaborazione con i comuni interessati e dell'elenco delle spese da sostenersi. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione e le modalità di concessione di anticipi su richiesta del beneficiario.

32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 50.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.

33. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella B.

Art. 3.

Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia un contributo per l'acquisto di un'apparecchiatura per le analisi sulla qualità del latte.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L352 del 24 dicembre 2013.

3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda; il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

4. Per le finalità previste al comma 1 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.

5. Le domande di aiuto e di liquidazione di cui all'art. 2, commi 45 e 47, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), possono essere riproposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di adeguare l'importo da richiedere nel limite massimo previsto.


6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.

7. Per fronteggiare le gravi perdite registrate a carico delle coltivazioni di actinidia nell'anno 2018, l'amministrazione regionale è autorizzata a erogare un aiuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, per sostenere il reddito delle imprese agricole aventi unità tecnico economica situata sul territorio regionale che producono actinidia e che conferiscono il prodotto a imprese aventi come oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata.

8. La domanda di aiuto di cui al comma 7 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata:

a) di una relazione che individui le perdite previste, corrispondenti alla differenza tra il valore delle produzioni conferite nel 2018 e il valore della media delle produzioni conferite nel quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;

b) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa agli aiuti «*de minimis*» concessi nel triennio di riferimento;



c) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, relativa ad altri aiuti o altri indennizzi per le medesime perdite.

9. L'aiuto è concesso al netto di eventuali altri aiuti o altri indennizzi ricevuti per le medesime perdite e non può essere maggiore del valore delle perdite previste alla data di presentazione della domanda.

10. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto è proporzionalmente ridotto.

11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.

12. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della regione 16 settembre 2015, n. 0189/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 15 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2008), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi), le domande di contributo a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi sono presentate, per l'anno in corso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla cantina produttori commons società cooperativa agricola un contributo per il completamento degli interventi di restauro delle botti previsti dall'art. 3, comma 61, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2016), e per la realizzazione di materiale illustrativo e divulgativo.

14. La domanda per il finanziamento di cui al comma 13 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata del preventivo di spesa.

15. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

16. Per le finalità previste al comma 13 è destinata la spesa di 23.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.

17. La regione sostiene le imprese agricole frutticole in situazioni di difficoltà finanziaria, di liquidità e di accesso al credito per la conduzione aziendale conseguenti alla perdita della produzione, alla riduzione dei ricavi annuali e all'aumento dei costi produttivi derivanti dai danni

causati dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*).

18. Per le finalità di cui al comma 17, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

19. I finanziamenti di cui al comma 18 sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli e sono erogati nell'importo massimo individuato applicando, alla superficie aziendale condotta in regione da ciascuna impresa, i valori a ettaro stabiliti con deliberazione della giunta regionale con riguardo alle diverse colture e ai diversi livelli di infestazione rilevati in ogni comune.

20. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 18 è presentata alla direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata dell'indicazione della banca individuata per l'erogazione, tra quelle convenzionate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 80/1982.


21. I finanziamenti di cui al comma 18 non possono essere concessi più di una volta al medesimo beneficiario, sono erogati a titolo di «*de minimis*» secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 80/1982 e sono estinti con la durata massima di dieci anni.

22. Al fine di garantire la sopravvivenza delle popolazioni di api alla luce delle condizioni climatiche avverse del periodo primaverile che hanno determinato una produzione di miele insufficiente per il loro nutrimento, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2019 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'anagrafe apistica nazionale in possesso di partita I.V.A. agricola.

23. Gli aiuti di cui al comma 22 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1408/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della commissione, del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 10a del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

24. Gli aiuti di cui al comma 22 sono erogati per il tramite degli organismi associativi tra apicoltori di cui all'art. 3 della legge regionale la marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), di seguito consorzi, anche a favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.

25. I consorzi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari



una relazione in cui sono illustrate le modalità di impiego dell'alimentazione di soccorso e sono riportati, per ciascun apicoltore richiedente e in possesso dei requisiti di cui al comma 22, il numero di alveari presenti nell'Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2018, la tipologia di alimento acquistato, la spesa totale sostenuta, la spesa ammessa a contributo nel limite massimo di 10 euro per alveare e l'entità del contributo richiesto nei limiti del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1408/2013. Alla relazione sono allegate le domande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore e redatte secondo il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale della regione, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo di cui al comma 22.

26. Con decreto del direttore del servizio competente, entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto ed è disposta l'erogazione del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite del consorzio di riferimento.

27. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.

28. Il taglio o l'asporto di biomassa vegetale per la manutenzione delle aree in gestione alla direzione centrale competente in materia di aree protette, biodiversità e risorse forestali sono consentiti a titolo gratuito, previa comunicazione ai Servizi competenti ai fini della verifica della compatibilità con i principi di tutela delle aree medesime. Nel caso di taglio o asporto di materiale legnoso l'entità massima consentita è inferiore a 5 metri cubi ovvero a 50 quintali. Il Servizio rispettivamente competente in materia di biodiversità o di risorse forestali, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l'attività o dettare eventuali prescrizioni da rispettare. Trascorso tale termine l'attività può essere svolta.

29. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 28 è consentito il transito con mezzi a motore finalizzato esclusivamente alle suddette attività.

30. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «sentita la commissione consiliare competente»;

b) dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:

«h-ter) in esecuzione dell'art. 3, comma 1, lettera j-ter), sentita la commissione consiliare competente, sono individuati i criteri e le modalità per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di fauna a scopo di richiamo, di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale».

31. All'art. 3 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 38 dopo le parole «della presente legge», sono inserite le seguenti: «e non destinati alla pesca professionale» e le parole «attività turistico-ricreativa» sono sostituite dalle seguenti: «attività ricreativa»;

b) dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:

«39-bis. Il pescatore che esercita l'attività mediante bilancione autorizzato ai sensi del comma 38 e installato nelle acque interne, definite dall'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), deve possedere i requisiti previsti dall'art. 27 della medesima legge per l'esercizio della pesca sportiva.

39-ter. L'attività di pesca sportiva con i bilancioni rispetta i divieti temporanei di pesca previsti dall'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 42/2017 e le limitazioni riepilogate nel calendario di pesca sportiva previsto dall'art. 26 della medesima legge».


32. Al fine di valorizzare le produzioni tipiche e la biodiversità del territorio montano, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'associazione *Slow food* Friuli-Venezia Giulia per la creazione di almeno quattro presidi di tutela in area montana riguardanti la salvaguardia del paesaggio rurale, dei prodotti tradizionali locali o delle pratiche di allevamento, produzione e trasformazione.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla direzione centrale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla domanda è allegata la relazione contenente la descrizione dei presidi, l'illustrazione dell'attività necessaria per la creazione dei medesimi e il relativo preventivo di spesa.

34. Il contributo è concesso a titolo di aiuto «*de minimis*» in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa.

35. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.

36. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), dopo le parole «delle organizzazioni professionali agricole.» sono inserite le seguenti: «Con il decreto di costituzione è quantificato il gettone di presenza spettante ai componenti esterni; il rimborso delle spese è erogato in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale).».



37. Gli oneri derivanti dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 23/1999, come modificato dal comma 36 sono a carico del bilancio Agenzia regionale per lo sviluppo rurale.

38. La regione partecipa alle spese di funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali del consorzio di comuni denominato consorzio boschi carnici, con sede in Tolmezzo, avente natura di ente pubblico non economico che concorre al perseguimento degli obiettivi della politica forestale regionale, in considerazione della preminente attività di interesse pubblico svolta dal medesimo in ambito di salvaguardia e miglioramento del patrimonio forestale.

39. Per le finalità di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Consorzio risorse nei limiti dello stanziamento autorizzato dalla legge regionale di bilancio. Entro il 30 settembre di ogni anno il consorzio presenta alla direzione centrale competente in materia di risorse forestali il documento di programmazione delle attività per l'anno successivo previsto dallo statuto, nonché una relazione attestante le attività realizzate e in fase di svolgimento nell'anno in corso.

40. In via di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 il Consorzio presenta la documentazione di cui al comma 39 relativa all'anno in corso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 155.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.

42. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari è autorizzata a stipulare con i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) convenzionati ai sensi dell'art. 8, comma 22, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), per lo svolgimento dei sopralluoghi da effettuare nell'ambito dell'istruttoria per l'accertamento dei danni causati dalla fauna selvatica di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

43. Per le finalità previste al comma 42 è destinata la spesa complessiva di 230.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.

44. Al fine di fronteggiare le gravi perdite registrate a carico della pesca e dell'allevamento di molluschi bivalvi a causa delle criticità ambientali verificatesi nell'ultima campagna di raccolta, l'amministrazione regionale è autorizzata a erogare un aiuto per sostenere il reddito delle imprese che esercitano una o entrambe le seguenti attività:

a) pesca di molluschi bivalvi nelle acque dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone;

b) allevamento di molluschi bivalvi sul territorio regionale o nelle acque dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone.

45. L'aiuto di cui al comma 44 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 190 del 28 giugno 2014.

46. La domanda di aiuto di cui al comma 44 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla direzione centrale competente in materia di risorse ittiche, corredata della seguente documentazione:

a) relazione che individui le perdite economiche quantificate in misura pari alla differenza tra il valore del fatturato realizzato dalle attività di cui al comma 44 nell'ultima campagna di raccolta conclusa prima della presentazione della domanda e il valore della media dei fatturati relativi a tre campagne di raccolta afferenti al quinquennio precedente; in caso di allevamento le perdite devono essere riferite alla stessa area coltivata;


b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa agli aiuti «*de minimis*» concessi nel triennio di riferimento;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relativa alla richiesta o alla concessione di altri aiuti o indennizzi per le medesime perdite.

47. L'aiuto di cui al comma 44 è concesso in misura corrispondente alle perdite economiche quantificate ai sensi del comma 46, lettera a), ridotta dell'importo corrispondente ad eventuali aiuti o indennizzi concessi per le medesime perdite. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.

48. Per le finalità previste al comma 44 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.

49. In via di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 52, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), la finalità di completamento cui è rivolto il contributo concesso all'associazione centro solidarietà giovani «Giovanni Micesio» ONLUS di Udine si intende alternativa a quella di ampliamento e comprensiva del recupero e della riqualificazione dell'immobile sito in Illegio di Tolmezzo di proprietà dell'associazione medesima.



50. Al comma 59 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

51. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 5 dell'art. 4 è sostituita dalla seguente:

«b) siano in possesso della ricevuta del versamento all'Unione del contributo giornaliero, determinato dalla Giunta regionale in misura non inferiore a 5 euro.»;

b) dopo il comma 5 dell'art. 4, è inserito il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 5, la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma i è altresì consentita ai residenti in regione e non, senza il versamento all'Unione del contributo giornaliero, purché abbiano inviato preventiva comunicazione alla Unione medesima utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della regione, pernottino per almeno tre notti consecutive in una delle strutture ricettive turistiche di cui all'art. 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere associati a un gruppo o a un'associazione mitologica;

b) essere in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2 o di altra autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre regioni della Repubblica italiana»;

c) alla fine del comma 6 dell'art. 4 è aggiunto il seguente periodo: «L'invio della comunicazione di cui al comma 5-bis consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni dichiarati nella medesima.»;

d) al comma 7 dell'art. 4 le parole «del comma s» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis»;

e) al comma 8 dell'art. 4 le parole «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis» e dopo le parole «del versamento di cui al comma s» sono aggiunte le seguenti: «ovvero della comunicazione di cui al comma 5-bis»;

dopo la lettera b) del comma i dell'art. 14 è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) in violazione di quanto prescritto all'art. 4, comma 5-bis»;

52. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella C.

Art. 4.

Tutela dell'ambiente e energia

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di servizi finalizzati ad attività di supporto relative all'attuazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2019, di 50.000 euro per l'anno 2020 e di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.


3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, un finanziamento per la promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti, con particolare riferimento al settore di depurazione delle acque, attività previste dall'art. 12, comma 6, lettera b-bis), della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

4. Il finanziamento di cui al comma 3 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'AUSIR alla direzione centrale ambiente ed energia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio delle attività di ricerca. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione delle attività, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.

5. L'assegnazione di cui al comma 3 non rientra nel campo di applicazione dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla società aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.a. finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'aeroporto di Trieste - Friuli-Venezia Giulia, fino al 75 per cento della spesa ammissibile, in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come modificato dal



regolamento (UE) n. 1084/2017 della commissione, del 14 giugno 2017, per quanto riguarda, tra l'altro, gli aiuti alle infrastrutture aeroportuali.

8. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 7, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla direzione centrale ambiente ed energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'art. 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di i milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.

10. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria la regione è autorizzata a concedere, per il tramite delle camere di commercio competenti per territorio, contributi a soggetti pubblici e alle imprese per l'acquisto di velocipedi nuovi di fabbrica, come definiti dall'articolo so del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

11. Per le finalità di cui al comma lo sono concessi contributi nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto comprensivo di I.V.A., fino a un massimo di 300 euro per l'acquisto di un velocipede a pedalata assistita e fino a un massimo di 1.500 euro per l'acquisto di un numero minimo di cinque velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare.

12. Con regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il termine massimo entro il quale deve intervenire l'acquisto dei velocipedi, nonché sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma lo, e le risorse, destinate alle Camere di commercio, per lo svolgimento dell'attività.

13. Per le finalità di cui al comma io è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.

14. Per le finalità di cui al comma 12, relativamente allo svolgimento delle attività rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 20.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.

15. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo le dopo le parole «è autorizzata» sono inserite le seguenti: «, anche mediante la concessione di contributi o l'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'art. 51-bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici),»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 18 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale n. 7/2000.»;

c) dopo il comma 3 dell'art. 19 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di promozione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, anche transfrontaliere, la Giunta regionale emana bandi per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.»

3-ter. I bandi di cui al comma 3-bis disciplinano i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale n. 7/2000.»

16. Per le finalità di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 15/2016, come modificato dal comma 15, lettera a), si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

17. Per le finalità di cui all'art. 19, comma 3-bis, della legge regionale n. 15/2016, come aggiunto dal comma 15, lettera c), si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sosteni-



bile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

18. Il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 3, comma io, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'anno 2019, è prorogato al 30 settembre 2019.

19. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 9, della legge regionale 14/2018, è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.

20. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2018 dopo le parole «e dell'ecosistema connesso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la realizzazione di, manufatti provvisori e per l'acquisizione di dati topografici nell'ambito della sperimentazione».

21. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 14/2018, come modificato dal comma 20, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela e valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.

22. In attuazione dell'art. 30 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), e fatte salve le disposizioni in merito alle riduzioni previste al numero 3.2 dell'allegato I del medesimo decreto legislativo, le tariffe relative alle ispezioni finalizzate al controllo degli stabilimenti a rischio incidente rilevante «di soglia inferiore» di cui alla tabella II, dell'appendice I - Tariffe, dell'allegato I (art. 30) del decreto legislativo n. 105/2015, sono ridotte del 50 per cento.

23. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle ispezioni fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore degli stabilimenti di cui al comma 22, con il modulo di cui alla sezione A2 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 105/2015.

24. I gestori degli stabilimenti versano ai soggetti di cui al comma 26 le tariffe di cui al comma 22 entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell'ispezione, secondo le modalità indicate nella comunicazione medesima e trasmettono alla struttura regionale competente, l'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della tariffa.

25. In caso di ritardo nel versamento della tariffa di cui al comma 22 è dovuto il pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine indicato nella comunicazione di cui al comma 24.

26. In attuazione degli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 105/2015, ai fini dell'effettuazione delle ispezioni negli stabilimenti di cui al comma 22, la regione si avvale della collaborazione del Dipartimento regionale dei vigili del fuoco, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia - ARPA, mediante la stipula di una convenzione in cui sono, tra l'altro, disciplinati:

- a) il coordinamento delle attività ispettive;
- b) l'entità degli importi dovuti agli Enti che partecipano alle visite ispettive;
- c) le modalità di versamento degli importi di cui alla lettera b).

27. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 24, per quanto di competenza della Regione, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui, all'art. 1, comma 4.

28. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 25, per quanto di competenza della regione, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 303 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'art. 1, comma 4.


29. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è sostituito dal seguente:

«8. Al fine di promuovere e garantire il corretto e sostenibile utilizzo delle risorse geotermiche, delle acque minerali, termali e di sorgente e dei giacimenti minerali, nonché al fine di aggiornare la banca dati regionale delle strutture tettoniche e acquisire elementi essenziali per la conoscenza geologica del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione scientifica delle Università degli studi, mediante la stipula, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2000, di accordi concernenti la trattazione di specifiche tematiche di comune interesse».

30. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 8, della legge regionale n. 31/2017, come sostituito dal comma 29, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.

31. Al comma 17-*bis* dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dopo le parole «controllo ambientale» sono inserite le seguenti: «per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione sul territorio regionale».

32. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 17-*bis*, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 31,



è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela e valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.

33. Al comma 12 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole «fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile che, in ogni caso, non può superare il 12 per cento dell'importo dei lavori».

34. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 12, della legge regionale n. 25/2016, come modificato dal comma 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

35. Al fine di individuare le criticità del Lago dei Tre Comuni e proporre le conseguenti soluzioni finalizzate a recuperare le condizioni di naturalità del lago stesso e a garantirne la fruibilità, anche ai fini turistici, in conformità al Piano regionale di tutela delle acque, è istituito presso la direzione centrale ambiente ed energia, il tavolo tecnico denominato laboratorio Lago dei Tre Comuni.

36. Il Laboratorio Lago dei Tre Comuni è istituito con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente ed è composto nel seguente modo:

- a) un rappresentante e un esperto, designati dalla direzione centrale ambiente ed energia;
- b) un esperto designato dal Comune di Bordano;
- c) un esperto designato dal Comune di Cavazzo Carnico;
- d) un esperto designato dal Comune di Trasaghis;
- e) un rappresentante di ARPA.

37. Al tavolo tecnico di cui al comma 35:

- a) può partecipare un rappresentante dell'Autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi Orientali;
- b) possono essere invitati a partecipare i soggetti portatori di interesse individuati in relazione alla tematica di volta in volta affrontata.

38. Il laboratorio Lago dei Tre Comuni è convocato e coordinato dal direttore della struttura regionale di cui al comma 35.

39. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme in materia ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), è abrogato.

40. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.

41. All'art. 4 della legge regionale n. 25/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole «pari al so per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento»;
 - 2) le parole «, con priorità per gli interventi da realizzare» sono soppresse;

b) al comma 8 dopo la parola «graduatoria» sono inserite le seguenti: «secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande»;

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le domande di contributo di cui al comma 6 sono presentate, tramite posta elettronica certificata (PEC), al comune e, contestualmente, per conoscenza, alla direzione centrale ambiente ed energia.».

42. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 41, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

43. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati un contributo, fino al so per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica negli agglomerati non interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.


44. I requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 4, comma 7, della legge regionale n. 25/2016.

45. In sede di prima applicazione, le domande di contributo di cui al comma 43 sono presentate entro il 30 settembre 2019, tramite posta elettronica certificata (PEC), al comune e, contestualmente, per conoscenza alla direzione centrale ambiente ed energia.

46. L'amministrazione regionale si avvale dei Comuni per le fasi di ricezione e di istruttoria delle domande, nonché di concessione dei contributi sulla base della graduatoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande approvata dalla Giunta regionale e per la fase di rendicontazione della spesa da parte dei beneficiari e di erogazione dei contributi.

47. L'amministrazione regionale si avvale dell'autorità unica per i servizi idrici e rifiuti - AUSIR per l'acquisizione dello stato di fatto dell'assetto degli scarichi.

48. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-



2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.

49. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *jj*) del comma 1 dell'art. 3 è inserita la seguente:

«*jj-bis*) canalizzazione: rivestimento, parziale o totale, delle sponde o del fondo dell'alveo di un corso d'acqua con materiali artificiali, progettato per la regolarizzazione della sezione e dell'assetto plano-altimetrico in funzione delle caratteristiche dei deflussi, con la finalità di salvaguardare la sicurezza e la stabilità di insediamenti e di infrastrutture»;

b) all'art. 20 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera *d*) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) interventi di canalizzazione»;

2) dopo il comma 2 è, inserito il seguente:

«*2-bis*. Non si configurano quali interventi di regolazione idraulica o di canalizzazione di cui al comma 1, lettere *d*) e *d-bis*), gli interventi relativi alle opere idrauliche esistenti, comprese la modifica o l'estensione dell'opera e la manutenzione dell'alveo mediante la movimentazione o l'estrazione e l'asporto di materiale litoide, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica dell'opera e della sezione originaria di deflusso.»

50. Per le finalità di cui all'art. 20, comma 1, lettera *d-bis*), e comma *2-bis*, della legge regionale n. 11/2015, come inseriti dal comma 49, lettera *b*), si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

51. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni contributi per l'acquisto di aree e immobili da destinare alle finalità di cui all'art. 4, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

52. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla direzione centrale ambiente ed energia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 53, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento di acquisto e di una perizia di stima del relativo valore.

53. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 51, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

54. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.

55. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella D.

Art. 5.

Assetto del territorio e edilizia

1. L'art. 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), è sostituito dal seguente:


«Art. 39. (Istituzione anagrafe edilizia scolastica regionale) — 1. L'anagrafe edilizia scolastica regionale utilizza l'applicativo informatico ministeriale previsto in sede di Conferenza unificata 6 settembre 2018 per l'aggiornamento in tempo reale dei dati relativi agli edifici scolastici da parte degli Enti locali competenti ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).

2. La regione è autorizzata a stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con altre Regioni per la gestione condivisa, anche onerosa, di attività comuni relative alla gestione dell'anagrafe edilizia scolastica e all'implementazione di eventuali manutenzioni evolutive.

3. La regione, anche attraverso l'acquisizione di competenze informatiche sul mercato, supporta gli Enti locali competenti, fornisce gli accessi e la formazione.

4. Gli enti locali sono titolari dei dati relativi agli edifici scolastici di proprietà o in uso che insistono sul rispettivo territorio e provvedono all'aggiornamento degli stessi. Le eventuali domande di contributo presentate dagli Enti locali che non hanno provveduto all'aggiornamento dei dati dell'anagrafe regionale sono considerate non accoglibili».

2. Per le finalità previste dall'art. 39 della legge regionale 13/2014, come sostituito dal comma 1, è destinata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 68.510 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2019, di 40.980 euro per l'anno 2020 e di 7.530 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 30.126 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato



di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.

3. Alla Tabella R «Concertazione investimenti di sviluppo UTI e comuni non in UTI - anni 2019-2021», relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per l'intervento di investimento di edilizia scolastica «Intervento Istituto Bachmann di Tarvisio «riportato al numero progressivo 108, l'ente beneficiario viene modificato da UTI del Friuli centrale a Comune di Tarvisio.

4. In via transitoria, i titolari delle domande presentate per iniziative di acquisto e contestuale recupero di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), in data antecedente all'entrata in vigore del regolamento di attuazione delle disposizioni introdotte dall'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), non già oggetto di archiviazione, possono modificare l'iniziativa indicata nella domanda medesima in iniziativa di acquisto, anche se già intervenuto, su specifica istanza da presentare entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il contributo per le domande interessate dalla modifica di cui al comma 4 è concesso ed erogato con le modalità e per l'importo previsto per le iniziative di solo acquisto, purché alla data di acquisizione della proprietà l'immobile possieda i requisiti di abitabilità o agibilità.

6. Prima del comma 73-bis dell'art. 7 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), è inserito il seguente:

«73.1 Con riferimento agli interventi previsti ai commi da 36 a 42 e da 71 a 74 sono altresì ammessi a contributo lavori ulteriori, accessori e di completamento, finalizzati agli interventi sugli immobili individuati dalle norme citate».

7. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 73.1, come inserito dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. All'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole «relativa all'esecuzione di tali opere o di studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati al recupero, ove già individuato» sono sostituite dalle seguenti: «, di redazione di studi di fattibilità tecnico-economica e per ulteriori spese tecniche, generali e di collaudo necessarie all'esecuzione di tali opere»;

b) al comma 9 dopo le parole «Direzione centrale infrastrutture e territorio» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 settembre di ogni anno. Rimangono valide tutte le domande pervenute entro il termine del 30 settembre 2019»;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le domande presentate dopo il termine previsto al comma 9 sono archiviate.»;

d) al comma 10 le parole «di progettazione» sono soppresse;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo per gli incarichi e l'impegno dell'Ente all'affidamento degli stessi entro il termine di cui al comma 10, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato delle aree e degli edifici per i quali si chiede il finanziamento»;

f) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. Nel caso di interventi finanziati con fondi regionali da realizzarsi a cura degli enti locali, le spese destinate a garantire la sicurezza degli utenti e gli apprestamenti necessari a dare continuità allo svolgimento dei servizi pubblici che risultino pregiudicati a causa dell'esecuzione dei lavori, trovano copertura nel quadro economico dell'opera, nei limiti strettamente necessari alla messa in esercizio delle strutture.».

9. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 8, della legge regionale n. 45/2017, come modificato dal comma a, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.


10. Al comma 3 dell'art. 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole «, inquadrate in categoria D» sono soppresse.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Lorenzo martire di Forgaria nel Friuli un finanziamento per il completamento della ricostruzione del campanile della chiesa di San Nicolò distrutto dagli eventi sismici del 1976, in Forgaria nel Friuli.

12. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 11 il legale rappresentante della parrocchia interessata presenta domanda alla direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 11 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'art. 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni.

14. Per la finalità prevista dal comma 11 è destinata la spesa di 110.680,98 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 2.



15. L'amministrazione regionale, al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici, è autorizzata a confermare il finanziamento decennale costante di 80.000 euro annui e il contributo in conto capitale di 413.165,52 euro, destinati con decreto 20 ottobre 2009, n. 2130/ALP/4 ai lavori di restauro e ricomposizione della torre dell'orologio del castello di Gemona del Friuli, già concessi e interamente erogati con decreto n. 2588 del 2004, autorizzando il Comune di Gemona all'utilizzo delle economie contributive conseguite nella realizzazione dell'opera, per i lavori di valorizzazione di via Altaneto, volti a consentire una più estesa praticabilità e visitabilità del compendio del castello anche in termini di attrattività turistica.

16. Per le finalità previste dal comma 15 il Comune inoltra al servizio edilizia della direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata di una relazione illustrativa contenente il quadro economico aggiornato riferito all'intervento originario e quello relativo all'intervento autorizzato dal comma 15, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei nuovi lavori. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.

17. Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), dopo le parole «per gli anni 2018-2019» sono inserite le seguenti: «-2020».

18. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 16, della legge regionale n. 20/2018, come modificato dal comma 17, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

19. All'art. 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1.1-*quater* è inserito il seguente:

«1.1-*quinquies*. In seguito a positiva valutazione di incidenza ecologica da parte dell'autorità competente, le fattispecie di cui al comma 1.1 sono autorizzate nelle aree di cui al comma 1 interessate, anche parzialmente, da attività militari che utilizzino veicoli a motore.»;

b) al comma 1.2 dopo le parole «superiori a 50 chilometri.» è aggiunto il seguente periodo: «Nelle autorizzazioni di cui al comma 1.1-*quinquies* i canoni sono aumentati del 20 per cento.».

20. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 con provvedimenti di natura non legislativa, cessa l'efficacia di eventuali limitazioni di velocità previste nei piani di gestione.

21. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati a interventi edilizi di particolare pregio architettonico in zone A e Bo o in aree o singoli edifici alle stesse assimilate entro la misura massima dell'80 per cento del costo complessivo dell'intervento, ferma restando la disciplina in materia di aiuti di Stato.

22. Con apposito regolamento sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del finanziamento, nonché la costituzione di apposita commissione per la valutazione degli interventi finanziabili, la cui composizione è definita con deliberazione della Giunta regionale, con la presenza necessaria di un membro designato dalla locale Soprintendenza. Il parere favorevole della commissione ha effetto di variante rispetto alla strumentazione urbanistica comunale qualora vi sia il previo parere favorevole del Sindaco del Comune in cui ricade l'intervento proposto, su conforme determinazione del Consiglio comunale. In tale caso l'intervento opera in deroga alle eventuali prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco previste dal regolamento edilizio comunale.

23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa die milioni di euro per l'anno 2019 e a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.


24. Per le finalità di cui al comma 22 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5. (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

25. L'Amministrazione regionale al fine di promuovere l'uso razionale dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili, nonché il contenimento dei consumi energetici è autorizzata a concedere contributi di tipo straordinario a favore di soggetti privati residenti in Friuli-Venezia Giulia, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati esclusivamente alle utenze domestiche.

26. Gli incentivi sono concessi mediante il procedimento a sportello di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del direttore centrale competente, nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande, le condizioni per l'accesso e l'erogazione del finanziamento, nonché la sua misura, anche in deroga alle disposizioni contenute al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

27. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.

28. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento, nonché di sostenere la continuità di funzionamento del servizio scolastico, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle amministrazioni co-



munali della Regione, contributi a sostegno di spese di investimento, per interventi urgenti da effettuare su edifici scolastici, per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio ai sensi della normativa vigente.

29. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

30. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario alla direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000.

31. Per l'ottenimento della sovvenzione, i beneficiari di cui al comma 29, in seguito ad avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.

32. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di i milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.

33. Al fine di consentire al Comune di Duino Aurisina di perfezionare la convenzione con il Consorzio di sviluppo industriale monfalconese per la delegazione amministrativa intersoggettiva diretta alla realizzazione di opere infrastrutturali a favore dello sviluppo produttivo, prodotti ittici, in particolare mitili, e turistico del Villaggio del Pescatore per le quali il Comune ha già ottenuto il finanziamento PO FEAMP di 450.000 euro, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Duino Aurisina le risorse necessarie per provvedere alla copertura dei costi relativi alle spese proprie per le attività tecniche e di stazione appaltante non coperte all'interno del quadro economico dell'opera.

34. Ai fini di cui al comma 33 il Comune di Duino Aurisina presenta alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture e territorio, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere il contributo corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa per i costi da sostenere. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

35. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 47.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università di Udine, Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura, un contributo per la pro-

seguimento delle attività di ricerca sulla resilienza ai terremoti svolta dal laboratorio SPRINT in partnership con l'Unesco.

37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di protezione civile, corredata della descrizione delle attività da realizzare, del preventivo di spesa e della richiesta di eventuale anticipo fino all'intero importo del contributo. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini di rendicontazione e la concessione di anticipi su eventuale richiesta del beneficiario.

38. La rendicontazione è effettuata con le modalità di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000 esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo. Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno in cui è concesso il contributo.

39. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 40.

40. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella E.

Art. 6.


Trasporti e diritto alla mobilità

1. Al fine di consentire la realizzazione di barriere fonoassorbenti e altre opere correlate all'intervento di realizzazione del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di secondo livello di Cervignano del Friuli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo al Comune di Cervignano del Friuli, integrativo delle risorse già concesse per la realizzazione della predetta infrastruttura di interscambio passeggeri.

2. La domanda di concessione di contributo è presentata con le modalità fissate all'art. 4, comma 24, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 325.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Friuli-Venezia Giulia Strade Spa un contributo



finalizzato a implementare le protezioni della rete stradale regionale poste in prossimità delle curve pericolose al fine di aumentare la sicurezza stradale anche attraverso l'installazione di nuove tipologie di guardrail.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di i milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.

6. Agli Enti locali interessati da situazioni di criticità derivanti dai trasporti eccezionali effettuati sui loro territori, l'Amministrazione regionale concede contributi per il finanziamento di opere di manutenzione o di riqualificazione delle infrastrutture per la mobilità e di opere connesse alla funzionalità delle stesse. La Giunta regionale con successiva deliberazione definisce criteri e modalità per l'assegnazione del finanziamento che può coprire l'intero costo delle opere.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.

8. All'art. 35 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'utilizzo di titoli di viaggio emessi dalle aziende di trasporto pubblico locale in applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 34, comma 4-bis, da parte di soggetti non aventi i requisiti previsti per legge o l'utilizzo degli stessi titoli di viaggio con modalità difformi da quelle definite dalla deliberazione giunta di cui all'art. 34, comma 4-ter, comportano una sanzione amministrativa pari al doppio del valore del titolo di viaggio, con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), oltre al ritiro del titolo di viaggio stesso. Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista aumentata fino a metà.»;

b) al comma 4 dopo le parole «delle violazioni di cui ai commi 1, 2» sono inserite le seguenti: «, 2-bis»;

c) al comma 13 dopo le parole «prevista dai commi 1, 2» sono inserite le seguenti: «, 2-bis».

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, anche a titolo oneroso, o a richiedere in disponibilità, i sedimi e le eventuali pertinenze delle tratte ferroviarie dismesse o fuori esercizio e quindi non più utilizzate per il trasporto ferroviario, presenti sul territorio regionale e funzionali allo sviluppo della mobilità ciclistica come definita dalla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (In-

terventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa).

10. Per le finalità di cui al comma 9 l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì alla sottoscrizione di specifici accordi con il proprietario del sedime ferroviario e con gli Enti locali interessati alla valorizzazione in chiave ciclistica dei sedimi ferroviari e delle relative pertinenze.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.

12. Alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Commissione regionale impianti a fune e piste) — 1. Presso la direzione centrale competente in materia di trasporto pubblico di persone con impianti a fune, è istituita la Commissione regionale impianti a fune e piste, quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale per il settore dei trasporti a fune in servizio pubblico.

2. La Commissione è composta da:

a) il direttore centrale, in veste di Presidente o suo delegato;

b) il direttore del servizio competente in materia di trasporto pubblico in veste di Vicepresidente;

c) il direttore del servizio competente in materia di pianificazione territoriale o suo delegato;

d) il direttore del servizio competente in materia di foreste o suo delegato;

e) il direttore del servizio competente in materia di turismo o suo delegato;

f) un funzionario, con profilo professionale specialista tecnico categoria D (ingegnere abilitato alla professione) esperto in materia di funi, della direzione centrale competente in materia di trasporto pubblico,


3. La Commissione è integrata inoltre da:

a) il direttore generale della PromoTurismoFVG o suo delegato;

b) il Sindaco del Comune nel cui territorio ha sede l'impianto o la pista, o suo delegato;

c) un funzionario del Ministero infrastrutture e trasporti - Ufficio trasporti ad impianti fissi di Venezia, qualora siano in discussione impianti prototipi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), nominato previa intesa con il Ministero stesso;

d) un esperto designato dal Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), con la qualifica di omologatore regionale, qualora siano in discussione piste di discesa o di fondo.



4. I membri di cui al comma 3; lettere *b)* e *d)*, hanno diritto di voto per gli argomenti di rispettiva competenza.

5. Ai lavori possono essere chiamati a partecipare di volta in volta, senza diritto di voto, funzionari dell'amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici ed esperti nel settore.

6. Funge da segretario un funzionario della direzione centrale infrastrutture e territorio.

7. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi.

8. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale impianti a fune e piste non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.»;

b) dopo il comma 2-*bis* dell'art. 20 è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. La partecipazione alle Commissioni per l'accertamento dell'idoneità tecnica non comporta la corresponsione di «alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.».

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. per opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del centro intermodale, finalizzato a migliorarne la funzionalità e a incrementare il trasporto merci via ferrovia.

14. Entro il 30 settembre 2019 la Società interporto - Centro ingrosso di Pordenone S.p.a. presenta alla direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

15. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

16. Il contributo di cui al comma 13 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche di cui all'art. 56 del medesimo regolamento.

17. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa complessiva di 10.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019, di 4.500.000 euro per l'anno 2020 e di 5.500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.

18. Al fine di consentire il miglioramento della viabilità di accesso e della funzionalità del Centro di interscambio modale regionale (CIMR) di secondo livello di Gemona del Friuli, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Gemona del Friuli.

19. La domanda di concessione di contributo è presentata con le modalità fissate all'art. 4, comma 24, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).

20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

21. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella F.

Art. 7.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Al fine di perseguire l'interesse pubblico della conservazione e valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale di cui all'art. 25 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) di Spilimbergo per acquistare la proprietà e i relativi diritti di sfruttamento di raccolte, fondi e altri materiali fotografici di interesse regionale, nonché per investimenti tecnologici.

2. Il procedimento contributivo di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito della convenzione triennale tra la regione e il CRAF, prevista dall'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 16/2014.


3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

4. Dopo l'art. 12 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis* (*Museo regionale etnografico storico e sociale*) — 1. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli - Venezia Giulia e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità, la regione favorisce la costituzione del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di seguito MESS.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce appositi indirizzi strategici e approva lo schema di convenzione da stipularsi tra l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e i Musei di carattere etnografico, storico o sociale aventi sede nel territorio del Friuli - Venezia Giulia che intendono aderire al MESS.

3. La convenzione di cui al comma 2 delinea l'assetto organizzativo del MESS, i rapporti interni, la disciplina fondamentale per il suo funzionamento, le modalità di



collaborazione e di funzionamento, nonché i servizi destinati all'utenza.

4. Qualora uno o più musei di carattere etnografico, storico o sociale intendano aderire al MESS dopo la sua costituzione, ne danno comunicazione all'ERPAC, entro il 30 giugno di ogni anno, che provvede a integrare la convenzione entro il 31 ottobre successivo alla comunicazione.

5. La regione assicura la valorizzazione, la piena accessibilità e la massima fruibilità, anche ai fini del turismo culturale, del MESS, concedendo ai musei che ne fanno parte contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a sostegno di progetti di investimento e di riallestimento dei musei medesimi, nonché per lavori di straordinaria manutenzione dei relativi edifici, realizzati in coerenza con il modello e gli standard definiti dalla Giunta regionale per il MESS, la cui misura è stabilita con la legge regionale di stabilità.

6. La regione promuove altresì la costituzione della Rete museale etnografica storica e sociale del Friuli-Venezia Giulia, di seguito Rete.

7. Possono far parte della rete il MESS e gli altri musei di carattere etnografico, storico o sociale aventi sede nel territorio del Friuli-Venezia Giulia che non hanno aderito al MESS.

8. La regione assicura la valorizzazione del MESS e della rete anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che ne cura la creazione e la diffusione dell'immagine mediante la predisposizione di un logo collettivo e attuazioni mirate di sviluppo del turismo culturale.

9. Per le finalità di cui al comma 1 PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività del MESS e della Rete.»

5. Al fine di favorire l'avvio del MESS, in sede di prima applicazione per il solo anno 2019, i finanziamenti di cui all'art. 12-bis, comma 5, della legge regionale n. 23/2015, come inserito dal comma 4, sono concessi dall'ERPAC sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, previo trasferimento delle relative risorse all'Ente medesimo.

6. Alle finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 12-bis della legge regionale n. 23/2015, come inserito dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 616.525,19 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

8. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla costituzione del Museo etnografico regionale di storia sociale - MESS e alla valorizzazione della rete museale del-

la Carnia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 100.000 euro alla Fondazione Museo carnico delle arti popolari «Michele Gortani» a sostegno di progetti di investimento e di riallestimento del Museo carnico delle arti popolari «Michele Gortani», nonché per lavori di straordinaria manutenzione dei relativi edifici.

9. La Fondazione Museo carnico delle arti popolari «Michele Gortani», entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.

10. Sono ammissibili le spese di cui all'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché quelle per l'acquisto di arredi e attrezzature per il riallestimento del Museo carnico delle arti popolari «Michele Gortani» sostenute dal soggetto richiedente il contributo successivamente alla presentazione della domanda.

11. La concessione del contributo di cui al comma 8 è disposta in via definitiva, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, sulla base della documentazione di cui al comma 9 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato.

12. Il contributo di cui al comma 5 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo dello stanziamento previsto.

13. Il contributo viene erogato in unica soluzione anticipata all'atto della concessione.


14. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

15. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

16. L'amministrazione regionale istituisce presso la direzione centrale competente in materia di cultura e sport l'Albo Circolo Virtuoso FVG al fine di incrementare l'apporto dei privati che sostengono, anche attraverso sponsorizzazioni, attività ed eventi culturali, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, attività ed eventi sportivi, investimenti in materia di impiantistica sportiva, nonché l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, innescando un circolo virtuoso nell'ambito del territorio regionale.

17. Gli interventi di sostegno di cui al comma 16 devono essere localizzati sul territorio regionale.

18. Con regolamento regionale sono definite, in particolare, le modalità e i termini di inserimento dei privati



nell'Albo Circolo Virtuoso FVG, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del medesimo.

19. La regione, tramite l'ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e l'Agenzia regionale PromoTurismoFVG, valorizza con ogni idoneo strumento i privati che sostengono gli interventi di cui al comma 16.

20. Per le finalità derivanti dal comma 19 si provvede, relativamente alle risorse da destinare all'ERPAC, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle risorse da destinare a PromoTurismoFVG, a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

21. La regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. I contributi di cui al comma 21 sono concessi a favore delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti ai seguenti progetti:

a) i progetti di intervento localizzati in Friuli-Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

b) i progetti d'intervento previsti all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

23. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 22 è stabilita nell'importo minimo di 10.000 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese e di 5.000 euro per le micro e piccole imprese.

24. Il regolamento di cui al comma 29 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 22.

25. La Giunta regionale individua annualmente i progetti d'intervento di cui al comma 22, tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, dando priorità ai progetti presentati in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale o economica di livello sovracomunale.

26. Ai soggetti di cui al comma 22 è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti «*de minimis*», secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al comma 29, nelle seguenti misure:

a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera a);

b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera b).

27. Il credito di imposta è destinato:

a) al 50 per cento, ai progetti di cui al comma 22, lettera a), ripartito annualmente dalla Giunta regionale fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale;

b) al 50 per cento, ai progetti di cui al comma 22, lettera b).

28. Il regolamento di cui al comma 29 definisce il sistema di prenotazione del contributo basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui al comma 22, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade e il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

29. Con regolamento regionale sono disciplinati, in particolare:

a) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

b) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;

c) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;

d) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti;

e) le modalità di prenotazione del credito d'imposta e il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui al comma 28.


30. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale provvede a integrare la convenzione con l'Agenzia delle entrate di cui all'art. 2, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

31. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

32. All'art. 13 della legge regionale n. 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 25-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di costituzione del Comitato.»;

b) al comma 25-*ter* dopo le parole «Comitato organizzatore» sono aggiunte le seguenti: «, a cui è autorizzata a partecipare la regione»;



c) dopo il comma 25-ter è inserito il seguente:

«25-quater. Il Comitato organizzatore, per le attività da questo specificatamente richieste, può avvalersi delle strutture di PromoTurismoFVG. Il Comitato potrà altresì avvalersi di un'unità di personale messa a disposizione dalla regione anche con riferimento a specifici incarichi qualora previsti dall'atto costitutivo del Comitato stesso. In tale ultimo caso, al dipendente regionale è riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo erogato dall'Amministrazione regionale e a carico del Comitato organizzatore nell'ambito del finanziamento di cui al comma 25-bis, la cui misura è stabilita dal Comitato medesimo tra un minimo di 6.000 euro e un massimo di 12.000 euro lordi annui. Al dipendente in questione spetta inoltre il trattamento economico accessorio previsto dai contratti regionali in relazione alle specifiche attività che il Comitato stesso disporrà e liquiderà; al pagamento provvede l'Amministrazione regionale fatto salvo il successivo rimborso da parte del Comitato a valere sulle risorse di cui al comma 25-bis.»

33. Per le finalità di cui all'art. 13, comma 25-quater, della legge regionale 29/2018, come inserito dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

34. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 13, comma 25-quater, della legge regionale n. 29/2018, come inserito dal comma 32, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

35. Per le finalità di cui all'art. 7, commi 16 e 17, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una proroga delle attività previste per l'annualità 2018 fino al 31 dicembre 2019.

36. Al comma 25-quater dell'art. 6 della legge regionale il agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

37. L'Amministrazione regionale si avvale, per la valutazione dell'impatto delle politiche regionali in materia di cultura e di sport, tramite la stipula di specifiche convenzioni triennali, della collaborazione di PromoTurismoFVG nell'ottica di uno sviluppo integrato della cultura, dello sport e del sistema turistico regionale, a supporto delle attività di programmazione, progettazione, gestione e valutazione delle politiche e degli interventi di competenza regionale.

38. Con deliberazione della Giunta regionale, presentata di concerto tra gli Assessori competenti in materia di cultura e di turismo, è approvato annualmente il programma di attività, in attuazione di quanto stabilito nella convenzione triennale di riferimento.

39. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa complessiva di 460.000 euro, suddivisa in ragione di 120.000 euro per l'anno 2019 e di 170.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione

n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

40. Al fine di potenziare l'attrattività turistica e culturale del territorio regionale, la regione è autorizzata a concedere ai Comuni e alle Associazioni culturali del Friuli-Venezia Giulia finanziamenti per la realizzazione di piani biennali per la valorizzazione, il recupero e il restauro dei siti archeologici paleocristiani minori. I siti oggetto di finanziamento sono individuati d'intesa tra l'Amministrazione regionale e la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del FVG del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli-Venezia Giulia.

41. Per le finalità di cui al comma 40, con regolamento regionale sono definiti, in particolare, i requisiti dei beneficiari, i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le modalità di selezione delle iniziative, la misura dei finanziamenti, nonché i termini per la concessione ed erogazione degli stessi.

42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

43. All'art. 15 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «manifestazioni lirico-operistiche prodotte» è inserita la seguente: «preferibilmente»;


b) al comma 1 le parole «legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «legge di stabilità»;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le condizioni di attuazione del comma 1, primo periodo, possono essere verificate su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 1, da un apposito tavolo di coordinamento convocato *ad hoc* dall'Assessore alla cultura.»

44. Alle finalità di cui all'art. 15, comma i, della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 43, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

45. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo il della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), e dell'art. 7, commi 10 e 11, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), al fine di procedere con lo scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2), approvata con il decreto del Direttore centrale cultura e



sport n. 990/CULT del 17 aprile 2019, è destinata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare quota parte dei contributi pluriennali concessi ai Comuni in attuazione di accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Regione per la realizzazione di nuovi interventi destinati agli impianti sportivi oggetto degli accordi di programma medesimi, fermo restando l'importo complessivamente concesso.

47. Ai fini del comma 46 la quota parte ammissibile a conferma può derivare da economie contributive ovvero da nuova valutazione degli interventi necessari alla piena fruibilità degli impianti sportivi.

48. In attuazione del comma 46 i comuni presentano al servizio competente in materia di impiantistica sportiva, con la documentazione funzionale alla rendicontazione dei contributi ovvero a seguito dell'approvazione del primo livello di progettazione inerente il nuovo intervento proposto, domanda di conferma riferita al singolo contributo concesso, corredata della seguente documentazione:

a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conferma ai sensi del comma 46;

b) relazione illustrativa, quadro economico e cronoprogramma, relativi al nuovo intervento.

49. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 48, la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale cultura e sport, si pronuncia sulla domanda e provvede, del caso, a quantificare la quota di contributo da confermare a favore del nuovo intervento.

50. Entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 49, il servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma della quota parte del contributo oggetto della domanda di cui al comma 48, nonché alla fissazione dei termini procedurali, secondo le disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale n. 14/2002.

51. Per le finalità di cui al comma 46, in sede di prima applicazione, con riferimento ai procedimenti di rendicontazione per i quali non sia intervenuto il provvedimento conclusivo entro il termine di entrata in vigore della presente legge, i comuni presentano la domanda di cui al comma 48, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con facoltà di dedurre interventi già realizzati, compatibili con le prescrizioni di cui al comma 47.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare all'Associazione Calcio Dilettantistico Pravisdomini il contributo concesso con decreto n. 1119/Pers. - SP1 del 12 maggio 2009, ai sensi della legge regionale n. 8/2003, a valere sui fondi 2008, per i

lavori di «Adeguamento spogliatoi presso il campo sportivo comunale», al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) i lavori oggetto del contributo siano completati e siano stati legittimamente realizzati;

b) l'immobile oggetto dell'intervento sia fruibile in sicurezza;

c) l'ente pubblico proprietario dell'immobile attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b).

53. Per le finalità di cui al comma 52, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione Calcio Dilettantistico Pravisdomini presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata delle dichiarazioni ovvero attestazioni di cui al comma 52.

54. È data facoltà all'Associazione Calcio Dilettantistico Pravisdomini di trasmettere, contestualmente alla domanda di cui al comma 53, la documentazione funzionale al rendiconto del finanziamento, deducendo anche le spese derivanti dagli interessi passivi generati dal mutuo stipulato a finanziamento dell'intervento.

55. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 53, a confermare il contributo di cui al comma 52 e a fissare un nuovo termine di rendicontazione ovvero, qualora il beneficiario eserciti la facoltà di cui al comma 54, a confermare il contributo e contestualmente approvare, ricorrendone i presupposti, la documentazione dedotta a rendiconto.


56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire le quote non ancora erogate del contributo ventennale costante di 24.976 euro annui, concesso ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Paularo con decreto n. 4573/CULT del 5 dicembre 2008 e confermato con decreto 1152/CULT del 3 giugno 2011 a favore dell'intervento di «recupero parziale della ex sede della scuola elementare del capoluogo e restauro della fontana Villafuori», in un contributo in conto capitale.

57. Per le finalità di cui al comma 56 il Comune di Paularo, ai fini della conferma del contributo, presenta istanza al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione aggiornata di cui all'art. 56 della legge regionale n. 14/2002.

58. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 224.784 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

59. Dopo il capo VIII del titolo III della legge regionale n. 16/2014 è inserito il seguente:

«Capo VIII-bis - Contenitori culturali e creativi.



Art. 30-bis (*Contenitori culturali e creativi*) — 1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i soggetti, senza finalità di lucro, gestori degli spazi mediante la concessione di contributi per programmi triennali per:

a) l'allestimento, l'arredo, l'attrezzatura e la dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi fino al 100 per cento della spesa ammissibile;

b) la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative.

3. Al fine della concessione dei contributi, i soggetti gestori degli spazi presentano domanda, entro il 30 ottobre di ogni anno, alla direzione centrale competente in materia di cultura corredata:

a) di una relazione illustrativa del progetto unitamente al relativo cronoprogramma di realizzazione e del quadro economico di spesa, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);

b) di una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda e del preventivo di spesa, per i progetti di cui al comma 2, lettera b).

4. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, sulla base dei seguenti criteri:

a) per gli interventi di cui al comma 2, lettera a):

1) valorizzazione di collezioni e di archivi creativi e di design presenti sul territorio regionale;

2) supporto a progetti di rilevanza internazionale radicati nel tessuto istituzionale del territorio;

3) creazione di spazi multimediali e percorsi sensoriali suscettibili di richiamo culturale, creativo, educativo e turistico;

b) per gli interventi di cui al comma 2, lettera b):

1) quantità e qualità di mostre ed esposizioni temporanee e permanenti a carattere internazionale;

2) quantità e qualità di percorsi didattici e formativi, anche professionalizzanti;

3) quantità e qualità di laboratori sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;

4) quantità e qualità di workshop e progetti specialistici sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;

5) quantità e qualità di eventi e convegni a carattere seminariale.

5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.

7. I soggetti gestori degli spazi, entro il 30 ottobre di ogni anno, presentano alla direzione centrale competente in materia di cultura l'aggiornamento dei programmi triennali con riferimento alle annualità successive, anche con la previsione di nuovi interventi.».

60. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, la domanda di contributo di cui all'art. 30-bis, comma 3, della legge regionale n. 16/2014, come inserito dal comma 59, è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


61. Per l'anno 2019 sono ammissibili a contributo le spese di cui all'art. 30-bis, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 16/2014, come inserito dal comma 59, sostenute dal 1° luglio 2019.

62. Per le finalità previste dall'art. 30-bis, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 16/2014, come inserito dal comma 59, è destinata la spesa complessiva di 2.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazioni dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

63. Per le finalità previste dall'art. 30-bis, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 16/2014, come inserito dal comma 59, è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

64. Le spese sostenute entro il 30 giugno 2019 con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico straordinario per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza e a valere sull'avviso straordinario per i Comuni, approvati con deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2018, n. 1690, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2019.

65. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016,



n. 0201/Pres., le domande di concessione dei contributi sono presentate al Servizio competente in materia di sport, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web.

66. Al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici, in sede di prima applicazione, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport sono individuate le linee contributive previste dal decreto del Presidente della Regione 201/2016 cui si applicano le modalità di presentazione delle domande ai sensi del comma 65 e le relative decorrenze.

67. Al fine di tutelare il patrimonio culturale regionale e di evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, a favore dei comuni che ne facciano richiesta, per interventi di manutenzione straordinaria dei «Musei del Risorgimento» di loro proprietà, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

68. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

69. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario alla direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000.

70. Per l'ottenimento della sovvenzione, i beneficiari di cui al comma 67, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.

71. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

72. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle associazioni volontari combattenti e d'arma e ad altri enti o associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra le proprie finalità statutarie anche la conservazione della memoria o il recupero di siti storici un contributo straordinario per le manutenzioni e la preservazione o il recupero dei siti di valore storico della prima e/o seconda Guerra Mondiale.

73. Per le finalità di cui al comma 72, la regione riconosce in favore di ciascuna associazione un contributo massimo di 5.000 euro.

74. Il contributo di cui al comma 72 è erogato con modalità a sportello ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 7.

Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i termini di esecuzione delle attività e le modalità di rendicontazione della spesa.

75. Per le finalità di cui al comma 72 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

76. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella G.

Art. 8.

Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'art. 16, commi da 1 a 3, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per l'importo complessivo di 38.000 euro per la prosecuzione nell'anno 2019 del servizio di educazione scolastica, a favore delle istituzioni scolastiche paritarie di seguito indicate:

a) «La Quercia Società cooperativa sociale» di Trieste, Ente gestore della Scuola dell'infanzia Opera San Giuseppe - Casa della Fanciulla di Trieste;

b) «Collegio Immacolata delle Salesiane di Don Bosco» di Conegliano, Ente gestore della Scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice di Trieste;


c) «Istituto delle Orsoline Figlie di Maria Immacolata di Verona», Ente gestore della Scuola dell'infanzia Sacro Cuore - Suore Orsoline F.M.I. di Trieste;

d) «The Mills S.r.l.» di Udine, Ente gestore della scuola dell'infanzia *The Mills English School* di Udine.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al servizio competente in materia di istruzione, per la copertura di spese elencate all'art. 16, comma 3, e con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 13/2018.

3. Il riparto delle risorse tra le quattro Istituzioni scolastiche beneficiarie viene effettuato applicando i criteri individuati dall'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 13/2015.

4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° settembre 2018.



5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 38.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.

6. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «, in aggiunta alle misure di cui all'art. 28,» sono soppresse;

b) le parole «Per tale finalità, nonché per il riconoscimento degli scambi culturali e delle esperienze professionali ai fini del periodo di pratica professionale richiesto, la regione promuove la conclusione di accordi tra gli ordini o i collegi professionali, nonché tra le associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi italiani e gli omologhi enti degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto dell'autonomia loro attribuita.» sono soppresse.

7. Dopo il comma 24-*quater* dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono inseriti i seguenti:

«24-*quinquies*. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per l'ampliamento delle sedi didattiche e per l'implementazione e l'ammodernamento della dotazione strumentale e didattica e dei laboratori funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa. Il contributo è destinato alle fondazioni ITS di seguito indicate:

a) all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste un contributo straordinario per l'ampliamento della sede e per l'implementazione della dotazione didattica e strumentale nella misura di 120.000 euro a valere per l'anno 2019;

b) alla fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnico Superiore un contributo straordinario per la realizzazione del laboratorio per lo sviluppo delle competenze della meccatronica e di robotica nella misura di 120.000 euro, di cui 85.000 euro a valere per l'anno 2019 e 35.000 euro a valere per l'anno 2020.

24-*sexies*. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 24-*quinquies* è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), al servizio competente in materia di formazione tecnica superiore, corredata del preventivo di spesa e dalla relazione contenente una descrizione degli interventi che verranno realizzati con il finanziamento. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

24-*septies*. È fatto obbligo alle Fondazioni di presentare alla regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'art. 43

della legge regionale n. 7/2000, unitamente a una relazione sull'intervento realizzato con il finanziamento concesso.».

8. Per le finalità previste dall'art. 9, comma 24-*quinquies*, della legge regionale n. 18/2011, come inserito dal comma 7, è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro suddivisa in ragione di 205.000 euro per l'anno 2019 e di 35.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.

9. Il comma 1 dell'art. 40-*bis* della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è sostituito dal seguente:


«1. Al fine di giungere alla realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo individuate dal piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'art. 33, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e con le scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete, anche in collaborazione con le Università regionali e con gli altri enti pubblici aventi comprovate competenze nelle aree tematiche oggetto della convenzione.».

10. Per le finalità previste dall'art. 40-*bis*, comma 1, della legge regionale n. 13/2018, come sostituito dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

11. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni della regione contributi straordinari a tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e nuove attrezzature didattiche multimediali ai fini di un ammodernamento che consenta di stare al passo con l'innovazione tecnologica e di mantenere quindi un sistema scolastico all'avanguardia. Tali attrezzature sono destinate alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

12. Per le finalità di cui al comma 11 l'amministrazione regionale riconosce in favore di ciascun comune un unico contributo massimo di 20.000 euro, con obbligo di partecipare alle spese sostenute nella misura del 10 per cento per i comuni fino a 3.000 abitanti, 20 per cento per i comuni da 3.001 a 15.000 abitanti e nella misura del 25 per cento, per i comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti.

13. Per beneficiare del contributo di cui al comma 11, ciascun comune può presentare unicamente una domanda, indicando l'Istituto o gli Istituti destinatari della misura contributiva, alla Struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia.



14. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 11 con modalità a sportello ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Nel decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione, liquidazione e anticipazione.

15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di un milione di euro per l'anno 2019, a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.

16. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti statali di istruzione professionale e anche agli istituti tecnici statali con sede in regione, contributi straordinari a tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature di laboratorio, all'adeguamento dell'impiantistica e delle strutture laboratoriali ai fini di un ammodernamento delle attrezzature e strutture didattiche che consenta di migliorare l'aderenza della formazione professionale al mondo del lavoro.

17. Il contributo di cui al comma 16 è concesso nella misura massima di 30.000 euro per Istituto, a seguito della presentazione della domanda da parte degli Istituti interessati alla direzione centrale competente in materia di formazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2000.

18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore della Diocesi di Trieste per la realizzazione di un progetto denominato «Toward T.R.I.E.S.T.E.c. - Trieste Research Institute on Ethics, Science and Theology in Ecumenical context» rivolto a esperti, al grande pubblico e alle scuole con l'obiettivo dell'approfondimento del rapporto tra scienza e fede in relazione agli sviluppi della scienza e della tecnica e al cosiddetto pluralismo culturale e religioso. Il progetto prevede l'organizzazione un convegno teologico internazionale, in collaborazione con il mondo accademico, la realizzazione di eventi formativi e informativi a più livelli e di eventi formativi per le scuole di ogni ordine e grado.

20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le

modalità di rendicontazione e la concessione di anticipi su richiesta del beneficiario. Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

21. Per le finalità previste al comma 19 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro per gli anni 2019-2020 suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 100.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.

22. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), il termine per la presentazione dei rendiconti relativi all'anno scolastico 2017/2018 è fissato al 31 agosto 2019.

23. Ai fini di potenziare il sistema di formazione superiore per gli studenti particolarmente meritevoli dell'Università degli studi di Udine e dell'Università degli studi di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), un contributo all'Università degli studi di Udine per le attività della scuola superiore dell'Università di Udine e al collegio universitario per le scienze «Luciano Fonda» di Trieste.

24. Le tipologie di intervento oggetto di contributo possono prevedere:

a) il potenziamento dei servizi legati alla residenzialità per gli studenti che accedono ai corsi di eccellenza;

b) la realizzazione di progetti speciali individuali per lo sviluppo delle competenze degli allievi anche tramite periodi di studio, ricerca, scambio di esperienze in altre istituzioni nazionali e internazionali;

c) la messa a disposizione di ulteriori strumenti riguardanti il potenziamento di competenze trasversali destinati a piccoli gruppi di studenti.


25. Le iniziative di cui al comma 24, lettera c), possono coinvolgere anche gli studenti particolarmente meritevoli delle classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, sulla base di un protocollo d'intesa con tutti i soggetti interessati, anche ai fini del riconoscimento in ambito scolastico e universitario delle attività svolte dagli studenti.

26. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 50.000 euro, per l'anno 2019 Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.

27. All'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo con l'Università degli studi di Trieste e con l'Università degli studi di Udine per l'attivazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento da



realizzarsi presso la Commissione territoriale per la protezione internazionale e relativa sezione, istituite presso le sedi della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Trieste e Udine, e riguardanti le materie del contenzioso sul diritto d'asilo, nonché presso la sezione specializzata per l'immigrazione del Tribunale di Trieste, al fine di sviluppare conoscenze e competenze sul sistema dell'asilo nazionale e della protezione internazionale, sotto il profilo amministrativo e giuridico.»;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Per le finalità di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, per il tramite dell'Università, in qualità di soggetto promotore, le seguenti spese relative ai tirocinanti:

a) indennità di partecipazione;

b) oneri assicurativi previsti per legge.».

28. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'art. 8, commi 11 e 12, della legge regionale n. 45/2017, come sostituiti dal comma 27, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

29. La regione nel riconoscere che l'apprendimento è un processo di interesse dell'intera comunità regionale, prevede lo sviluppo di sistema integrato di apprendimento permanente attraverso il coinvolgimento di istituzioni, imprese e altri settori della società civile, e a tal fine si ispira al modello delle *Learning City* adottato dall'UNESCO.

30. In funzione degli obiettivi di cui al comma 29, la regione sostiene l'attività di partenariato internazionale con Israele, sviluppata negli ultimi anni, attraverso un intervento di cooperazione internazionale a regia regionale, denominato progetto pilota *Learning Cities* in Friuli-Venezia Giulia, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 5-bis, della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 165.000 euro, per l'anno 2019 Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.

32. L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo con il Tribunale amministrativo regionale Friuli-Venezia Giulia - tribunale amministrativo regionale FVG - per l'attivazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento al lavoro, da realizzarsi presso la sede del Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia in ambito giuridico, amministrativo e contabile.

33. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 20.000 euro a copertura dell'indennità di partecipazione e delle garanzie assicurative a favore dei tirocinanti.

34. La realizzazione dei tirocini extracurricolari di cui al comma 32 avviene nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia di tirocini extracurricolari. Nell'accordo di cui al comma 32 trovano specifica disciplina le modalità attuative dei tirocini extracurricolari.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.

36. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella H.

Art. 9.

Salute e politiche sociali


1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla regione degli anni 2018 e precedenti.

2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2018 e precedenti nei bilanci di esercizio 2018 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 8.715.193 euro.

3. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2019, è destinata la spesa di 8.715.193 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.

4. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2018 e precedenti, previste in 8.715.193 euro per l'anno 2019, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'art. 1, comma 4.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli» l'importo di 3.000 euro al fine di sostenere il Comune di Sappada/Plodn nell'am-



bito delle azioni a supporto delle attività che assicurano l'erogazione dell'assistenza sanitaria alla popolazione del relativo territorio.

6. Il trasferimento di cui al comma 5 è disposto in un'unica soluzione in via anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 3.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.

8. L'Amministrazione regionale, Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, è autorizzata a porre in essere ogni utile azione, ivi compresi rapporti di collaborazione con esperti e con istituzioni nazionali e internazionali, per individuare e consolidare strategie e soluzioni operative anche di carattere formativo al fine di tutelare la salute pubblica dai rischi correlati e derivanti dal traffico illegale di animali per effetto del crimine organizzato transnazionale.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 265.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e di 20.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.

10. L'Amministrazione regionale, Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, è autorizzata a concedere alla Croce rossa italiana-Comitato regionale Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario per l'acquisto di defibrillatori da collegarsi al sistema telematico condiviso con la Centrale operativa regionale emergenza-urgenza, da collocarsi nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nonché un contributo straordinario per la formazione all'uso delle apparecchiature.

11. I contributi di cui al comma 10 sono erogati in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.

13. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di salute, può avvalersi dell'ente pubblico economico PromoTurismoFVG di cui all'art. 5-bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per azioni di comunicazione, promozione e integrazione del turismo sanitario nell'ambito delle politiche generali dell'offerta turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia.

14. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate, per effetto di quanto disposto al comma 13, le modalità e le attività di avvalimento degli uffici e del personale di PromoTurismoFVG, anche attraverso l'attivazione di posizioni di distacco con rimborso delle spese sostenute.

15. Per le finalità di cui ai commi 13 e 14 è destinata la spesa complessiva di 135.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.

16. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995 (Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari), presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui all'art. 3 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), è istituita la Commissione mista conciliativa unica che svolge le sue funzioni nella seguente composizione:

a) un rappresentante dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, individuato dal relativo organo di vertice, con funzioni di Presidente;


b) un rappresentante dell'ente o degli enti del Servizio sanitario regionale interessati o dei soggetti privati che agiscono per conto del Servizio sanitario regionale, individuati dal relativo organo di vertice;

c) un rappresentante degli organismi di volontariato e di tutela, individuato dallo stesso cittadino.

17. La Commissione mista conciliativa unica è costituita con decreto dell'organo di vertice dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute. L'attività dei componenti ha carattere istituzionale.

18. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute approva lo schema base di regolamento per l'individuazione delle procedure di accoglimento e di definizione dei reclami da parte di ciascuno degli enti del Servizio sanitario regionale nonché dai soggetti privati che agiscono per conto del Servizio sanitario regionale in relazione a tale rapporto, e adotta il regolamento di funzionamento della Commissione mista conciliativa unica per il servizio sanitario regionale.

19. L'Ufficio relazioni con il pubblico dell'ente che ha ricevuto la segnalazione del disservizio attiva e convoca la Commissione mista conciliativa unica entro sessanta giorni dalla richiesta di riesame presentata dal cittadino, il quale, per l'audizione in contraddittorio, può anche farsi assistere da un difensore.



20. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) le parole «impedire la fuga in relazione alla specie e» sono soppresse;

b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) impedire la fuga in relazione alla specie».

21. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 20/2012 dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) da 25 euro a 258 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera i-bis);».

22. Dopo il comma 21 dell'art. 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), è aggiunto il seguente:

«21-bis. I Comuni sono tenuti a trasmettere all'amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, lo stato di avanzamento dell'applicazione delle prescrizioni di propria competenza di cui ai commi 10, 12, 18, 19 e 20.».

23. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti autorizzati di cui all'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), un contributo annuale onnicomprensivo a sostegno delle attività di informazione e formazione delle coppie aspiranti all'adozione internazionale svolte in collaborazione con le aziende sanitarie.

24. Per accedere al contributo, i soggetti di cui al comma 23 presentano domanda alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa delle attività previste. In sede di prima applicazione la domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse annualmente rese disponibili per le attività di cui al comma 23 sono ripartite tra i richiedenti in parti uguali.

25. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

26. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa complessiva di 42.000 euro, suddivisa in ragione di 14.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.

27. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2019 un contributo di 200.000 euro per l'attuazione di un progetto pilota che preveda la videoregistrazione dei colloqui o delle audizioni di minori nell'ambito di procedimenti giudiziari, stragiudiziali e amministrativi, la cui diffusione rispetta la normativa vigente con particolare riferimento a quella sulla privacy. A tal fine con deliberazione della Giunta regionale sono

fissate le modalità di attuazione comprese possibili convenzioni con l'autorità giudiziaria.

28. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.

29. Alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 4 dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

«e-ter) promuove l'utilizzo del budget di progetto, inteso quale insieme delle risorse destinate a personalizzare la risposta appropriata ai bisogni delle persone con disabilità.»;

b) dopo l'art. 20-bis è inserito il seguente:

«Art. 20-ter Sostegno agli oneri di compartecipazione tariffaria


1. Alle persone con disabilità che beneficiano di progetti personalizzati nell'ambito di percorsi sperimentali è riconosciuta una quota a sollievo della parte di spesa relativa ai trattamenti previsti nei progetti medesimi, non a carico del Servizio sanitario regionale ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), tenendo conto della valutazione della situazione economica della persona.

2. Per le finalità previste dal comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g), h), contributi annui per il triennio 2019-2021 da destinare a copertura della quota di cui al comma 1, con priorità per i progetti personalizzati rientranti nelle sperimentazioni autorizzate dall'amministrazione regionale e per quelli realizzati in convenzione con le aziende sanitarie.

3. I contributi di cui al comma 2 sono ripartiti fra i soggetti gestori sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza ed erogati in via anticipata in un'unica soluzione entro novanta giorni dalla domanda da presentarsi annualmente entro il 31 gennaio. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.».

30. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'art. 20-ter della legge regionale n. 41/1996, come inserito dal comma 29, lettera b), le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i contributi per l'anno 2019 sono concessi a copertura degli oneri relativi ai progetti anche già in corso di realizzazione.

31. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 20-ter della legge regionale n. 41/1996, come inserito dal com-



ma 29, lettera *b*), è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di i milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.

32. Al fine di garantire il flusso informativo per il governo del sistema residenziale e semiresidenziale per persone con disabilità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2017, n. 1036, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 6, comma lettere *e*), *f*), *g*), *h*), della legge regionale 41/1996, un contributo straordinario per l'acquisizione o l'adattamento e l'implementazione di un programma informatico dedicato.

33. I soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere *e*), *f*), *g*), *h*), della legge regionale n. 41/1996 presentano domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, alla direzione centrale competente in materia di disabilità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34. Il contributo è concesso nella misura massima di 20.000 euro a ogni soggetto gestore richiedente ed è erogato in unica soluzione anticipata. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.

36. Il comma 29 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è sostituito dal seguente:

«29. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, è autorizzata a concedere alle associazioni di volontariato e di promozione sociale con sede in regione, iscritte nei rispettivi registri regionali e aventi quali esplicite finalità statutarie la tutela e promozione sociale delle persone con disabilità, contributi straordinari per sostenere gli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità».

37. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 29, della legge regionale n. 29/2018, come sostituito dal comma 36, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

38. Il comma 30 dell'art. 9 della legge regionale n. 29/2018 è sostituito dal seguente: «30. Al fine di ot-

tenere i contributi di cui al comma 29 le associazioni di volontariato e di promozione sociale presentano alla direzione centrale competente in materia di disabilità domanda di contributo corredata di estratto dello statuto dell'associazione e di preventivo di spesa dell'autoveicolo».

39. Dopo il comma 30 dell'art. 9 della legge regionale n. 29/2018 sono inseriti i seguenti: «30-bis. A pena di esclusione, la domanda è presentata via posta elettronica certificata per un solo mezzo per ciascun richiedente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).

30-ter. I contributi di cui al comma 29 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'art. 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile fino a un importo massimo di 50.000 euro, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale. La Direzione istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi dell'automezzo e la conseguente ammissibilità della spesa».

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Progettoautismo FVG - Onlus di Feletto Umberto un contributo straordinario di 350.000 euro per i lavori di completamento di un immobile da adibire a progettualità sociali e sociosanitarie.


41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di studio di fattibilità.

42. La concessione ed erogazione in via anticipata del contributo di cui al comma 40 è disposta acquisito il parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali di cui all'art. 33, comma 13, della legge regionale lo novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

43. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per i disabili) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'ANFFAS Onlus Pordenone per il completamento dei lavori di realizzazione di due condomini sociali per la vita indipendente e l'autonomia possibile per persone con disabilità intellettiva e relazionale in età post-adolescenziale e adulta e in condizione di gravità.

45. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 44 è presentata alla Direzione centrale



infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.

47. A seguito della cessazione a far data dal 30 giugno 2019 dei servizi forniti dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) necessari per gestire attraverso cooperazione applicativa informatica le misure regionali integrative del sostegno per l'inclusione attiva (SIA), le rate bimestrali di Misura attiva di sostegno al reddito che risultano ancora spettanti ai beneficiari che non accedono al reddito di cittadinanza secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 19, della legge regionale n. 29/2018 e dalla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2019, n. 592, sono concesse ed erogate direttamente dai Servizi sociali dei Comuni (SSC) in deroga alle modalità previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)).

48. La modalità di erogazione di cui al comma 47 si applica a partire dalla rata riferita al bimestre di luglio-agosto 2019 e per tutte le rate spettanti fino al termine della concessione, a condizione che il nucleo familiare beneficiario mantenga il requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione n. 216 del 2015. L'importo di ciascuna rata è pari a quello determinato per il bimestre di maggio-giugno 2019 sulla base degli esiti delle verifiche svolte da INPS come risultante dall'applicativo informatico di gestione della misura, ovvero, in caso di indisponibilità di esiti INPS, è determinato ai sensi dell'art. 9, comma 9, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).

49. La regione trasferisce ai servizi sociali dei comuni (SSC) le risorse necessarie per il pagamento delle rate bimestrali sulla base del fabbisogno risultante dall'applicativo informatico di gestione della misura.

50. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2019 e 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.

51. Le risorse del fondo per il contrasto alla povertà trasferite ai servizi sociali dei comuni (SSC) a titolo di acconto ai sensi dell'art. 9, comma 9, lettera a), della leg-

ge regionale n. 29/2018 e non utilizzate nell'anno 2019, sono confermate in capo ai SSC per la concessione di interventi di contrasto alla povertà a favore di nuclei familiari come definiti dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, aventi almeno un componente che sia in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare come individuato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

b) residenza in regione da almeno cinque anni continuativi. In caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all'estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione.

52. Dopo il comma 79 dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:


«79.1. Le integrazioni regionali alla carta acquisti non sono riconosciute ai componenti di nuclei familiari beneficiari di reddito di cittadinanza. L'amministrazione regionale concorda con i competenti uffici dello Stato le modalità e la decorrenza dell'incompatibilità, anche mediante modifica dei protocolli d'intesa vigenti.»

53. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a un ente pubblico un contributo per l'avvio di un progetto pilota per la gestione di una struttura sperimentale di immediata disponibilità per l'accoglienza di padri separati in difficoltà privi di un ambiente idoneo per l'incontro con i figli. Il contributo è finalizzato alla copertura degli oneri di parte corrente per la messa a disposizione e l'uso degli spazi abitativi e di accoglienza dei padri e dei loro figli.

54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53, corredata di una relazione illustrativa del progetto con apposito piano finanziario, è presentata dall'ente pubblico alla direzione centrale competente in materia di politiche sociali entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

55. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.

56. L'amministrazione regionale riconosce il valore e la funzione sociale dei soggetti del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato, aventi sede e operanti



sul territorio regionale, favorendo forme di collaborazione tra gli stessi e l'amministrazione regionale, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario regionale e altri soggetti pubblici.

57. Per le finalità di cui al comma 56 l'amministrazione regionale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il fondo per la collaborazione con i soggetti del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato per il finanziamento di attività e di progetti.

58. Con deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti, con cadenza triennale, gli obiettivi primari da perseguire per le finalità di cui al comma 56.

59. Con regolamento, da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al fondo previsto al comma 57.

60. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa complessiva di i milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.

61. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione per la ricerca sociale (ARS) di Milano un contributo annuo a sostegno delle attività istituzionali relative all'osservatorio nazionale sulle politiche sociali come strumento informativo, divulgativo, di approfondimento scientifico e di confronto sulle politiche sociali a livello nazionale e regionale.

62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro il mese di gennaio di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa delle attività previste. In sede di prima applicazione, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

63. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

64. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 73.

65. Nell'ambito della definizione dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale n. 27/2018, i posti letto già destinati alle residenze sanitarie assistenziali, collocate in seno a strutture residenziali per anziani, possono essere destinati ad aumentare il numero dei posti letto delle strutture per

anziani autosufficienti o non autosufficienti, in deroga al limite e sussistenti i necessari requisiti definiti ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).

66. Per effetto di quanto previsto al comma 65, è confermato il fabbisogno di posti letto di residenze sanitarie assistenziali definito ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 17/2014.

67. Ai fini della programmazione regionale, per consentire la rivalutazione del fabbisogno complessivo di strutture residenziali per anziani non autosufficienti, è sospesa la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sino alla conclusione del processo di accreditamento, di cui all'art. 49 della legge regionale n. 17/2014, delle strutture già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea, per le quali resta ammessa la possibilità di presentare domanda di ampliamento, trasformazione e trasferimento della sede.

68. L'accreditamento delle strutture pubbliche rientranti nel programma regionale di accreditamento viene concesso con decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità e ha una durata di tre anni, decorrente dalla data di effettuazione del sopralluogo di verifica di conformità.

69. Il procedimento per il rinnovo dell'accreditamento degli enti del Servizio sanitario regionale viene avviato in relazione alle aziende sanitarie di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/2018.

70. Nelle more della costituzione degli enti di cui al comma 69, le strutture pubbliche mantengono l'accreditamento in essere.

71. Al comma 7 dell'art. 36 della legge regionale n. 26/2015 dopo le parole «patrimonio aziendale.» è aggiunto il seguente periodo: «Il trasferimento di un bene immobile indisponibile alla categoria dei beni disponibili è preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale».


72. Al comma s dell'art. 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole «dal decreto di definizione della pratica contributiva» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data di ricezione dell'ultimo documento di spesa per la rendicontazione».

73. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella I.

Art. 10.

Sistema delle autonomie locali, sicurezza, politiche immigrazione, coordinamento della finanza locale.

1. Per la finalità prevista dall'art. 9, comma 17, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 4.824.841,90 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territo-



riali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella 1 di cui al comma 47.

2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di polizia amministrativa, trasferite ai Comuni ai sensi dell'art. 2, comma 30, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni medesimi un finanziamento pari a 96.000 euro per l'anno 2019 e 128.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono concesse ed erogate d'ufficio in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di assegnazione, secondo i dati forniti dalla struttura regionale competente in materia di statistica.

4. Per la finalità prevista dal comma 2 è destinata la spesa complessiva di 352.000 euro, suddivisa in ragione di 96.000 euro per l'anno 2019 e 128.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.

5. Ai fini del riequilibrio dei trasferimenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni montani beneficiari del finanziamento di cui all'art. 9, comma 9, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), risorse pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono concesse ed erogate d'ufficio in proporzione all'assegnazione di cui all'art. 9, comma 9, della legge regionale n. 14/2018.

7. Per la finalità prevista dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 1200.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.

8. Ai fini del riequilibrio dei trasferimenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a favore dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che non risultano assegnatari del riequilibrio di cui al comma 5 e che presentano un valore pro-capite del Fondo ordinario transitorio comunale, riferito all'anno 2019, inferiore a quello medio determinato per classe demografica di appartenenza, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2017.

9. Per la determinazione del valore pro-capite medio di fascia demografica e la conseguente assegnazione di rie-

quilibrio spettante, sono individuate le classi demografiche, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2017, nonché le relative risorse da ripartire, per ciascun anno del triennio 2019-2021, come di seguito indicato:

a) classe demografica di comuni fino a 1.000 abitanti, 700.000 euro;

b) classe demografica di comuni da 1.001 a 2.000 abitanti, 650.000 euro;

c) classe demografica di comuni da 2.001 a 3.000 abitanti, 1.050.000 euro.

10. Le risorse di cui al comma 8 sono concesse ed erogate d'ufficio.

11. Per la finalità prevista dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 7.200.000 euro suddivisa in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.


12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Rivignano Teor, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 600.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 100.000 euro per l'anno 2019 e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio.

13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.

14. In deroga all'accordo quadro, stipulato in data 11 maggio 2007, tra la regione e l'associazione intercomunale Ambito Metropolitan con capofila il Comune di Udine, il termine di rendicontazione dell'intervento di recupero dell'area del complesso architettonico dell'ex macello comunale di via Sabbadini è fissato al 31 marzo 2020 e l'importo complessivo è determinato in 2.600.000 euro, comprensivo del finanziamento regionale ASTER originariamente assegnato, con riferimento alle aree espositiva e musicale di intrattenimento, all'area didattica-educativa per bambini, ai servizi per il pubblico, all'area espositiva e culturale e all'area verde, relativamente al primo lotto.

15. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 11 dell'art. 20 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 14 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), non si applicano in relazione agli esercizi 2016 e 2017:

a) se le fattispecie sono rilevate successivamente al 2018, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 823, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018,



n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

b) ai comuni che negli esercizi successivi hanno concluso il procedimento di fusione con uno o più comuni ai sensi della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Art. 12 dello Statuto della regione: Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei *referendum* abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

16. La struttura regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale è autorizzata a destinare per gli anni 2019 e 2020 risorse pari a complessivi 2 milioni di euro, di cui 500.000 euro per l'anno 2019 e 1.500.000 euro nel 2020, per la realizzazione dell'interconnessione digitale e a banda larga, mediante la rete regionale Ermes, delle sale operative della polizia locale e delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale, attraverso il Centro operativo regionale di protezione civile di Palmanova.

17. Le risorse di cui al comma 16 sono concesse ed erogate d'ufficio mediante versamento diretto a favore del fondo regionale per la Protezione civile.

18. Per le finalità previste dal comma 16 gli enti locali assicurano la compatibilità tecnologica e l'idoneità dei sistemi di videosorveglianza, acquistati e installati con finanziamento regionale, al collegamento digitale a banda larga e alla trasmissione delle immagini acquisite, secondo le caratteristiche tecniche fornite dall'Amministrazione regionale per il tramite della Protezione civile regionale.

19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019 e 1.500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.

20. All'art. 10 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali» sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, la percentuale di gettito utilizzabile per il finanziamento degli investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e per il finanziamento dei servizi e interventi di promozione turistica dei territori è pari al 70 per cento, suddivisa in misura uguale tra le due tipologie di finanziamenti. La restante percentuale, non utilizzabile fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, rimane vincolata per finanziamenti di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento.»;

d) al comma 8 le parole «con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali» sono soppresse.

21. Dopo il comma 1-bis dell'art. 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è inserito il seguente:

«1-ter. È fatta salva, per gli enti locali di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel programma previsto dall'art. 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, a condizione che abbiano manifestato la volontà di non aderire ai contratti quadro entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma stesso. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.».

22. Dopo il comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 26/2014 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il programma annuale può individuare delle soglie al superamento delle quali i soggetti di cui all'art. 43 devono ricorrere ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza.

1-ter. Le soglie indicate nel programma annuale sono da intendersi come importo massimo annuo del valore stimato dell'appalto negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte dei soggetti di cui all'art. 43. Nel caso di gare pluriennali, le soglie sono da intendersi riferite al valore stimato dell'appalto relativo all'intero periodo».

23. Per l'anno 2019 le quote di maggiore e minore gettito IMU da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale, deliberate dalla Giunta regionale in via provvisoria ai sensi dell'art. 10, comma 63, della legge regionale n. 29/2018 sono rideterminate in via definitiva per ciascun Comune secondo i valori riportati nell'allegata Tabella O.


24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, in via straordinaria per l'anno 2019, risorse pari a 2.500.000 euro per investimenti.

25. Le risorse di cui al comma 24 sono erogate d'ufficio in un'unica soluzione e ripartite in misura pari a:

a) 20.000 euro ai comuni con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti;

b) 15.725,19 euro ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

26. Entro un anno dall'erogazione i comuni beneficiari presentano alla regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione delle risorse di cui al comma 24 per spese di investimento, pena la revoca dell'assegnazione.



27. Per la finalità prevista dal comma 24 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Unioni territoriali intercomunali che gestiscono le funzioni in materia di edilizia scolastica, di cui al punto 5 dell'Allegato C alla legge regionale n. 26/2014, i fondi statali erogati alla regione a seguito della soppressione delle province, corrispondenti al contributo minimo garantito per i servizi indispensabili svolti dalle stesse.

29. Le risorse sono assegnate in misura corrispondente al trasferimento statale e sono ripartite tra i beneficiari in proporzione agli importi indicati nella Tabella P, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2010), con riferimento alla quota dell'anno 2019 per le funzioni provinciali trasferite.

30. Alle finalità derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

31. Il comma 4-ter dell'art. 25 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:

«4-ter. Il presidente del collegio è nominato dall'organo assembleare dell'ente locale scegliendolo tra i componenti, a eccezione del revisore non esperto, come individuato dal regolamento di attuazione di cui all'art. 26, comma 3.»

32. All'art. 26 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «i soggetti» sono inserite le seguenti: «residenti in Friuli-Venezia Giulia»;

b) al comma 3 le parole «, nonché al numero di crediti formativi» sono sostituite dalle seguenti: «e al numero di anni d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

33. All'art. 27 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di collegio, il sorteggio deve assicurare la presenza di un terzo di revisori non esperti, come individuati dal regolamento di attuazione di cui all'art. 26, comma 3»;

b) al comma 5 dopo le parole «quote di genere» sono aggiunte le seguenti «, nonché garantire la presenza di un revisore non esperto».

34. L'allegata Tabella P evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente, in relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con esclusivo riferi-

mento alla quota garantita ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2015, come determinata dall'art. 10, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 29/2018.

35. Al comma 54 dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «30 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

36. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.


37. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché nelle strutture di cui all'art. 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei comuni risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

38. Per le finalità di cui ai commi 36 e 37 e in alternativa alle assegnazioni ivi previste, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei comuni contributi per sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza avviene nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).

39. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede a dare attuazione agli interventi previsti nei commi 36, 37 e 38, compresa la regolamentazione della valutazione di qualità per le strutture che provvedano all'installazione dei sistemi di videosorveglianza.

40. Per le finalità di cui ai commi 36, 37 e 38 è destinata la spesa, per l'anno 2019, di 3 milioni di euro a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella 1 di cui al comma 47.

41. In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 «Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative», alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 «La disciplina della finanza locale



del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali», e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale», sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 16/2016 a valere sulle risorse regionali 2017 e 2018 - 2020 come di seguito indicato:

a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Agro Aquileiese denominato «Ramificare la rete ciclistica a partire dall'asse AlpeAdria (progettazione)», previsto dalla tabella Q riferita all'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017, è sostituito dal seguente: «Ramificare la rete ciclistica a partire dall'asse AlpeAdria (progettazione e realizzazione)»;

b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia denominato «Opere di urbanizzazione primaria ambientale comprensorio Zoncolan (incarico progettazione intervento)», previsto dalla tabella Q riferita all'art. 12 della legge regionale n. 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017, è sostituito dal seguente: «Opere di urbanizzazione primaria ambientale comprensorio Zoncolan (incarico progettazione intervento di realizzazione del centro raccolta rifiuti e assimilabili e incarico adeguamento progetto esecutivo e D.L per realizzazione sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue insediamenti turistico-ricettivi)»;

c) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Mediofriuli denominato «Comune di Varmo Riqualficazione area ex latteria turnaria di Gradiscutta per realizzare un parcheggio e recupero dello stabile ad ostello», previsto dalla tabella Q riferita all'art. 12 della legge regionale n. 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017, è sostituito dal seguente: «Comune di Varmo Demolizione ex latteria turnaria di Gradiscutta e Riqualficazione area ad uso pubblico»;

d) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato «Sistemazione interna e acquisto dotazioni informatiche per il Centro di aggregazione giovanile di Zoppola», previsto dalla tabella Q riferita all'art. 12 della legge regionale n. 31/2017, come modificata dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 32/2017, a valere sulle risorse regionali 2017, è sostituito dal seguente: «Sistemazione interna e acquisto dotazioni informatiche per il Centro di aggregazione giovanile e annessa biblioteca di Zoppola»;

e) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato «Restauro filologico del giardino storico di Villa Dolfin - realizzazione primo stalcio», previsto dalla tabella Q riferita all'art. 12 della legge regionale n. 31/2017, come modificata dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 32/2017, a valere sulle risorse regionali 2017, è sostituito dal seguente: «Restauro conservativo e riqualificazione storico funzionale del compendio immobiliare di Villa Correr - Dolfin»;

f) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Agro Aquileiese denominato «Sviluppo ci-

cloturismo. Realizzazione di interventi aventi la valenza di collegare il Comune stesso alla ciclovia Alpeadria», individuato nel Patto territoriale stipulato tra la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Sviluppo cicloturismo. Interventi di superamento di alcune criticità sull'Alpe Adria»;

g) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico denominato «Opere di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche a salvaguardia della riserva naturale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa», individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Prima fase progettuale per l'opera di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche a salvaguardia della riserva naturale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa»;


h) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Mediofriuli denominato «Recupero ex latteria turnaria di Belgrado per realizzare il centro ambientale sulle risorgive», individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Demolizione ex latteria turnaria di Belgrado e riqualificazione area ad uso parcheggio pubblico»;

i) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane denominato «Completamento tratto ciclabile FVG3 da Montereale a Pinzano, intervenendo anche a Maniago e sul Guado Meduna», individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Completamento tratto ciclabile FVG3 da Montereale a Pinzano, intervenendo anche a Maniago e nel tratto tra il Ponte sul Colvera ed il Campo Sportivo di Fratta»;

l) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Sile e Meduna denominato «Completamento della pista ciclabile di collegamento tra via Friuli e corso Italia di Praturlone, nel comune di Fiume Veneto», individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Realizzazione di piste ciclabili di collegamento nella frazione di Cimpello»;

m) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato «Restauro filologico del giardino storico di Villa Dolfin (Comune di Porcia)», individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Restauro conservativo e riqualificazione storico funzionale del compendio immobiliare di Villa Correr - Dolfin»;

n) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato «Sistemazione della viabilità di collegamento tra Tricesimo e l'ippovia del Cormor», individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unio-



ne, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Interventi di messa in sicurezza e sistemazione della viabilità»;

o) l'intervento a favore del Comune di Martignacco denominato «Adeguamento sismico del centro scolastico di Martignacco - 2° lotto (ultimo) corpi monopiano e pluripiano», previsto dalla tabella P riferita all'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Adeguamento sismico del centro scolastico di Martignacco - 1° lotto: demolizione e ricostruzione».

42. Con riferimento alla rimodulazione dell'oggetto di cui al comma 41, lettera g), l'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico utilizza la quota di 225.000 euro, assegnata e liquidata a valere sulle risorse

dell'articolo 10, comma 20, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), a incremento delle risorse già previste nel Patto territoriale 2018-2020 per l'intervento denominato «Riqualificazione della palestra comunale via Osimo a Doberdò del Lago di utilizzo scolastico», stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, ed è rendicontata unitamente alle risorse del predetto intervento.

43. Alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale n. 29/2018, come modificata dall'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 4/2019 e dall'art. 91 della legge regionale n. 6/2019, con riferimento al numero di intervento sotto indicato, la descrizione dell'oggetto, la Missione, il Programma, il Titolo e la Direzione centrale competente sono sostituiti dai seguenti:

N. INTERVENTO	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Direzione centrale competente
97	"Riqualificazione dell'area dell'ex caserma Amadio di Cormons: intervento di demolizione delle parti in elevazione dei fabbricati adiacenti la palazzina camerate e la palazzina comando presso cui realizzare spazi espositivi e museali, turistici e commerciali per la promozione del territorio e anche un centro sovracomunale con finalità di promozione turistica Collio-Brda quale patrimonio dell'umanità Unesco"	7	1	2	attività produttive

44. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e 150.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 47.

45. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 44 si provvede per 100.000 euro per l'anno 2019 e 150.000 euro per l'anno 2020, mediante storno dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 47.

46. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione».

47. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella J.

Art. 11.

Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero e logistica

1. Al fine di diffondere e incrementare l'utilizzo della lingua slovena anche nell'ambito delle attività sportive e al fine di favorire lo scambio culturale tra minoranze linguistiche, nonché tra i giovani del territorio Alpe Adria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 25.000 euro alla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet slovenskih organizacij (SSO) per il sostegno dell'iniziativa Europea da 2020 e di 25.000 euro all'Unione culturale economica Slovena - Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ) per il sostegno dell'iniziativa XVIII Giochi dell'amicizia.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

3. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)



- Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 33.

4. All'art. 2 della legge regionale 13 febbraio 2019, n. 2 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2019»;

b) al comma 3 dopo le parole «sono assegnati» sono inserite le seguenti: «, anche per il tramite di un unico soggetto rappresentativo dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio del Friuli-Venezia Giulia.»

5. Al comma 33 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea le parole «1.200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.350.000 euro»;

b) alla lettera a) le parole «770.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «850.000 euro»;

c) alla lettera c) le parole «120.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «140.000 euro»;

d) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) 50.000 euro per le iniziative di particolare interesse dell'Amministrazione regionale previste dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge regionale n. 7/2002, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002».

6. Alle finalità di cui all'art. 11 della legge regionale 29/2018, come modificato dal comma 5, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 33.

7. Al fine di completare l'azione già avviata dall'Amministrazione regionale per la fruizione degli spazi e dei locali in cui si svolgono le attività degli enti e delle organizzazioni della minoranza slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rifinanziare per un importo pari a 245.000 euro il Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), istituito ai sensi dell'art. 6, commi da 69 a 72, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018).


8. Gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti in base al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili considerati o da soggetti che dispongono di idoneo titolo giuridico a effettuare i lavori di ordinaria manutenzione sugli stessi. Per ciascun intervento può essere concesso un contributo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro. Sono considerati prioritari gli interventi proposti da soggetti che non abbiano ancora beneficiato dei finanziamenti del suddetto Fondo e che non riguardino spazi e locali già oggetto di precedenti interventi di manutenzione finanziati con il Fondo di cui al comma 7. All'attuazione degli interventi di cui al comma 7 si provvede mediante l'emanazione di un bando approvato dalla Giunta regionale, nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

9. Per le finalità di cui al comma 7, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e alla loro rimodulazione ai sensi dell'art. 18 ante della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 245.000 euro, per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 33.

10. Al fine della realizzazione della «Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena» di cui all'articolo 10 della legge regionale 26/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni institut (SLORI) di Trieste per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate e preparatorie all'evento un finanziamento di 40.000 euro. Il soggetto beneficiario deve predisporre una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8 della legge regionale n. 26/2007, e redige gli atti della Conferenza in lingua italiana e slovena.

11. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al servizio competente in materia di lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

12. Per le finalità di cui al comma 10, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'art. 18 ante della legge regionale n. 26/2007, è destinata la spesa di 40.000 euro, per l'anno



2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 33.

13. In occasione del ventennale dall'adozione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in base alle proposte presentate dagli enti e dalle organizzazioni iscritte all'albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 26/2007, un programma di eventi, di manifestazioni culturali e di studio per favorire la conoscenza delle lingue e delle culture tutelate dalla suddetta legge, con particolare riguardo alle esistenti diversità culturali e linguistiche della Regione Friuli-Venezia Giulia.

14. All'attuazione degli interventi di cui al comma 13 si provvede mediante l'emanazione di un apposito bando approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'art. 8 della legge regionale n. 26/2007, nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Per le finalità di cui al comma 13, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 15 ante della legge regionale n. 26/2007, è destinata la spesa di 50.000 euro, per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 33.

16. Al comma 13 dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

17. In occasione del centesimo anniversario dell'incendio del Narodni Dom di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere un programma di eventi e di manifestazioni culturali e scientifiche per la commemorazione di tale evento per un importo di 50.000 euro da destinarsi all'Associazione temporanea di scopo Projekt con ente capofila l'Associazione euro e con gli enti associati SKGZ e SSO e uno studio di fattibilità per un importo di 50.000 euro.

18. Il programma di eventi e di manifestazioni culturali e scientifiche di cui al comma 17 deve essere realizzato e completato entro il 31 dicembre 2020 e l'Associazione temporanea di scopo Projekt deve presentare la domanda per la concessione del contributo al servizio competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma degli interventi e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

19. Per le finalità di cui al comma 17, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'art. 16 ante della legge regionale n. 26/2007, è destinata per l'anno 2019 la spesa di 100.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 33.

20. Al fine di diffondere e promuovere la cultura, l'imprenditoria e le attività della minoranza linguistica slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro all'Associazione temporanea di scopo Projekt per un'analisi di fattibilità e un progetto esecutivo per un'immagine coordinata e un portale comune della minoranza linguistica slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

21. Per le finalità di cui al comma 20, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'art. 16 ante della legge regionale n. 26/2007, è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 40.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 33.

22. Al fine di favorire un ricambio generazionale e di stimolare un rinnovo culturale e intellettuale negli enti riconosciuti di rilevanza e d'interesse primario per la minoranza linguistica slovena indicati all'art. 18, commi 3, 4, 4-bis, 5 e 6, della legge regionale n. 26/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con 60.000 euro i tirocini di cui all'art. 11, commi da 7 a 12, della legge regionale n. 20/2018. I tirocini devono concludersi entro il 31 dicembre 2021.

23. Per le finalità di cui al comma 22, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 5, 16 e 21 della legge n. 36/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'art. 18 ante della legge regionale n. 26/2007, è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 80.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 33.



24. La lettera *d*) del comma 67 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituita dalla seguente:

«*d*) al fine di promuovere appositi percorsi formativi diretti a valorizzare le competenze, le potenzialità e le aspirazioni individuali degli appartenenti alla minoranza slovena con particolare riguardo alle giovani generazioni, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, un importo pari a 450.000 euro è destinato a sostenere la realizzazione, nell'arco temporale di un triennio, di specifici programmi educativi, formativi multidisciplinari e iniziative di formazione. I programmi e le iniziative finanziate devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2022».

25. Per le finalità di cui alla lettera *d*) del comma 67 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2016, come sostituita dal comma 24, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 36/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'art. 18 ante della legge regionale n. 26/2007, è destinata, per l'anno 2019, la spesa di 250.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 33.

26. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 11, comma 15, della legge regionale n. 29/2018, è destinata, per l'anno 2019, l'ulteriore spesa di 100.000 euro, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo ante della legge regionale n. 26/2007, per le finalità di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge regionale n. 26/2007 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 33.

27. Al comma 13 dell'articolo li della legge regionale n. 20/2018 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

28. Al fine di promuovere e valorizzare la cultura e la lingua friulana nell'ambito dell'attività teatrale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'associazione Teatro stabile friulano con un contributo di 150.000 euro da suddividere in 50.000 euro per ciascun anno tra il 2019 e il 2021. La domanda per la concessione del contributo per l'anno 2019 è presentata al servizio competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma degli interventi e del relativo preventivo di spesa. Le domande per le successive annualità sono presentate con le medesime modalità entro il 31 gennaio di ciascun anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo per ciascuna annualità può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

29. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 33.

30. Al fine di garantire la sicurezza sui mezzi deputati al trasporto degli immigrati irregolari presso le strutture deputate alle procedure sanitarie e di fotosegnalazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2019, un contributo straordinario di 10.000 euro alla società Trieste Trasporti Spa.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata al Servizio competente in materia di politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto «de minimis» in conformità al regolamento (11E) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Con il decreto di concessione ed erogazione delle risorse sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 33.

33. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12.


Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi

1. All'art. 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:

«19-bis. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 19, comma 3, le amministrazioni del Comparto unico, nei limiti della propria specifica facoltà assunzionale, sono autorizzate a disporre, a mezzo di accordo tra le medesime, la cessione di spazi assunzionali previo nulla osta rilasciato dall'Ufficio unico.

19-ter. Al procedimento di cui al comma 19-bis si applicano le disposizioni di cui all'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);»;



b) al comma 22 le parole «entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della regione, nonché modifica alla legge regionale n. 2/2015 concernente il trattamento economito dei consiglieri e degli assessori regionali), le parole «; il termine entro cui concludere le procedure di cui al comma medesimo è fissato al 31 dicembre 2019» sono soppresse.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella L.

Art. 13.

Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. All'art. 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «il soggetto autorizzato dal POG» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo competente»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La prenotazione delle risorse non è necessaria in caso di:

a) procedimenti finalizzati al trasferimento di risorse;

b) procedimenti finalizzati alla concessione di incentivi o contributi;

c) procedimenti finalizzati all'impegno della spesa relativa ai compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti di comitati e commissioni previsti da leggi regionali;

d) beneficiario, quantum e oggetto dell'intervento individuati dalla legge;

e) spese obbligatorie iscritte annualmente negli appositi elenchi;

f) spese gravanti su capitoli di partite di giro»;

c) Il comma 3 è abrogato.

2. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) la spesa impegnata non ecceda la spesa prenotata;

c-bis) la spesa impegnata, relativamente alle fattispecie di cui all'art. 40, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale n. 21/2007, non ecceda la spesa assegnata in sede di ripartizione delle risorse o, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 40, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale, non ecceda la spesa autorizzata dalla legge»;

b) alla lettera e) le parole «nell'atto di prenotazione o» sono soppresse.

3. Il comma 2 dell'art. 71 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), è abrogato.

4. Il comma 7 dell'articolo della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è abrogato.

5. Il Fondo speciale con contabilità separata previsto all'art. 9, comma 7, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), gestito da Finest Spa è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di rispondere in maniera più efficace agli obiettivi indicati dal piano strategico regionale per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese.

6. La regione subentra al soppresso Fondo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

7. Le disponibilità residue del Fondo affluiscono al bilancio regionale entro sessanta giorni dalla data di soppressione del Fondo medesimo e sono accertate e riscosse al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.


8. Al fine di favorire le iniziative di sostegno e di sviluppo del processo di internazionalizzazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale a Finest S.p.a. per realizzare specifiche progettualità di sistema coordinate attraverso lo SPRINT - Sportello unico per l'internazionalizzazione.

9. Con deliberazione della giunta regionale vengono definite annualmente le priorità e le linee di indirizzo per lo sviluppo delle progettualità di cui al comma 8.

10. Per le finalità previste dal comma s è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2021, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.

11. Al comma 10 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2002 le parole «delle aziende» sono sostituite dalle seguenti: «del territorio».

12. Al fine di consentire a Friuli a S.p.a. nel suo ruolo di finanziaria regionale di promuovere interventi per il rilancio delle imprese del territorio, con particolare riferimento ai settori che necessitano di azioni finalizzate al superamento di situazioni di difficoltà finanziaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friuli a S.p.a., nel limite massimo di 3 milioni di euro a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal Consiglio di amministrazione di Friuli a S.p.a. e asseverato dalla società di revisione.



13. L'operazione di cui al comma 12 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze di concerto con l'assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friuli a S.p.a. di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 12. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia S.p.a. è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI, Artigianato) - Titolo n. 3 (Incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.

15. Alla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale, nonché di modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002, e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo dopo le parole «demanio marittimo regionale» sono inserite le seguenti: «, demanio ferroviario»;

b) al capo II del titolo III dopo le parole «demanio stradale regionale» sono aggiunte le seguenti: «e del demanio ferroviario regionale»;

c) l'art. 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34. (*Rettifiche di intestazione*) — 1. Con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale, che costituisce titolo per la variazione dell'intestazione degli stessi, i beni iscritti al patrimonio o al demanio della regione, per i quali la struttura regionale competente in materia di viabilità abbia accertato le caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria e la loro funzionalità alle strade regionali o alle ferrovie regionali, sono iscritti con la denominazione «Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - demanio stradale» o «Regione Autonoma Friuli -Venezia Giulia - demanio ferroviario.»;

d) l'art. 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. (*Sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale*) — 1. La sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale o del demanio ferroviario regionale è autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente è disposta con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento da parte della struttura regionale competente in materia di viabilità dell'avvenuta perdita delle caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria»;

e) l'art. 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. (*Acquisizione di beni al demanio stradale regionale e al demanio ferroviario regionale*) — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 823 del codice civile, al fine del contenimento della spesa, di semplifica-

zione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la caratteristica di demanialità stradale funzionale alle strade regionali o di demanialità ferroviaria funzionale alle ferrovie regionali da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio stradale regionale o al demanio ferroviario regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore del servizio competente in materia di demanio stradale regionale o di demanio ferroviario regionale.»;

f) l'art. 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. (*Attività istruttoria*) — 1. L'attività istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 34, 35 e 36 e alla valorizzazione dei beni del demanio stradale, ferroviario o dei beni iscritti al patrimonio della regione e di cui sia stata accertata la perdita delle caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria può essere svolta anche da enti e società partecipate dalla regione, sotto la vigilanza della regione stessa.»


16. Al fine di promuovere la rigenerazione urbana e la riqualificazione urbanistica delle aree del Porto Vecchio, la regione è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme al Comune di Trieste e all'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, alla costituzione del Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio «URSUS», con sede in Trieste, quale ente di diritto pubblico economico.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare al Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio «URSUS», all'atto della sua costituzione, la propria quota del fondo di dotazione, entro l'ammontare massimo di 100.000 euro.

18. Con accordo di programma stipulato da Regione, Comune di Trieste e autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale possono essere definiti gli indirizzi, le finalità e i tempi di costituzione del Consorzio e ulteriori modalità di realizzazione dell'azione integrata di Regione, Comune di Trieste e autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale per il conseguimento delle finalità di valorizzazione e sviluppo dell'area di Porto Vecchio.

19. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.

20. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per la concessione di patrocini, anche a titolo oneroso, per attività, progetti ed eventi proposti da associazioni ed enti che svolgono attività in campo culturale, scientifico, sociale, umanitario, educativo, artistico, sportivo, turistico, am-



bientale ed economico, di cui al comma 21. Il regolamento prevede la concessione di patrocini, anche onerosi, non superiori a 5.000 euro all'anno per ogni domanda, agli enti che rientrino nelle caratteristiche di cui al comma 21 sulla base di un avviso pubblico. Il regolamento individua altresì criteri, modalità, requisiti e motivi di esclusione per la concessione dei patrocini onerosi. Il regolamento è adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale previo parere vincolante della Commissione consiliare competente.

21. I soggetti beneficiari dei patrocini possono essere:

a) enti, associazioni, comitati, fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio e altri organismi no profit;

b) soggetti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità regionale;

c) soggetti giuridici privati per iniziative divulgative, ludiche, di aggregazione, comunque non lucrative che abbiano sede nel Friuli-Venezia Giulia o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata sul territorio regionale;

d) enti, associazioni, comitati o soggetti privati esterni al territorio regionale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la Regione o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

22. Per l'ottenimento del patrocinio, anche oneroso, i beneficiari di cui al comma 21 presentano domanda corredata di una relazione illustrativa dell'attività, del progetto o dell'evento che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa. La spesa relativa ai patrocini onerosi è rendicontata secondo le indicazioni previste dal regolamento di cui al comma 20.

23. L'avviso pubblico di cui al comma 20, stabilisce termini non inferiori a quindici giorni per la presentazione delle domande che saranno valutate da un'apposita commissione di esperti nominata secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 20.

24. Gli oneri derivanti dalle finalità di cui ai commi dal 20 al 23 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

25. Al comma 35 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), dopo le parole «vincoli per il beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «In ogni caso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla concorrenza dell'importo di 750.000 euro, sulla base della progressione di spesa, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 per l'erogazione del saldo.»

26. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella M.

Art. 14.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella Q.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella N.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N e dagli incrementi di entrata previsti dall'art. 1, comma 4.

Art. 16.

Allegati contabili di cui al decreto legislativo n. 118/2011

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, è allegata la nota integrativa alla presente legge di cui all'allegato S.

3. Il prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito, previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021), è aggiornato in coerenza alle variazioni intervenute; conseguentemente il prospetto aggiornato è quello di cui all'allegata Tabella R.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 agosto 2019

FEDRIGA

(Omissis).

19R00354



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 49.

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla legge regionale n. 68/2011 ed alla legge regionale n. 22/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge.

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), ed il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali ed attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014);

Vista la legge regionale 18 giugno 2019, n. 34 (Politiche per la montagna ed interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla legge regionale n. 68/2011);

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 16 luglio 2019;

Considerato quanto segue:

1) è opportuno modificare la disciplina delle verifiche di effettività delle funzioni esercitate dalle unioni di comuni, ampliandone la portata ed estendendo i casi nei quali essa è rilevante per la concessione dei contributi;

2) è opportuno modificare la disciplina della concessione dei contributi alle unioni di comuni prevedendo, fermo restando l'ampliamento dei casi di verifica di effettività, specifiche premialità in favore delle unioni di comuni che esercitano un maggior numero di funzioni rilevanti e la definizione di nuovi indicatori di efficienza delle unioni; in tale contesto, appare altresì opportuno ampliare le possibilità di intervento delle unioni nella promozione dei servizi di prossimità;

3) è necessario, relativamente al Fondo regionale per la montagna, fare riferimento alla strategia per le aree interne di cui:

a) all'accordo di partenariato sulla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014 - 2020 approvato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 dalla Commissione europea del 29 ottobre 2014, e modificato con decisione di esecuzione C(2018) 598 della Commissione europea dell'8 febbraio 2018, che prevede tra le strategie orizzontali quella denominata «Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese» con l'obiettivo ultimo dell'inversione e del miglioramento delle tendenze demografiche: riduzione dell'emigrazione da queste aree, attrazione di nuovi residenti, ripresa delle nascite;


b) alla deliberazione del consiglio regionale 15 gennaio 2019, n. 2 (Sostituzione dell'Allegato 1ª alla deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 «Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale DEFR») con la quale si è ritenuto necessario rafforzare, già a partire dal 2019, la concentrazione di interventi e di risorse in tutti i comuni che hanno risposto alla manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione dell'area progetto per la sperimentazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne;

4) è necessario modificare l'Allegato A della legge regionale n. 68/2011, per rendere coerenti gli ambiti di dimensione territoriale adeguata alle nuove zone distretto, prevedendo la possibilità che la giunta regionale, su richiesta della maggioranza dei sindaci dei comuni, possa anche unificare gli ambiti, e modificare l'Allegato B della legge medesima, ampliando le possibilità di aggiornamento dell'elenco dei comuni montani, in particolare a seguito di fusione o incorporazione di comuni o di modifica di confini o di denominazione dei comuni montani;

5) è necessario, per effetto del riordino delle funzioni di cui alla legge regionale n. 22/2015, aggiornare la disciplina delle risorse destinate alle unioni operanti nel territorio delle ex comunità montane, distinguendo le risorse attribuibili a titolo di contributo per le spese di funzionamento degli enti da quelle attribuibili a titolo di svolgimento delle funzioni di forestazione; in tale contesto, è necessario anche indicare in allegato alla legge regionale n. 68/2011 le unioni interessate a dette misure e, per i contributi per le spese di funzionamento, le quote ad esse spettanti;

6) è necessario introdurre nell'ordinamento una specifica disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo della Regione, quando questo è volto, come nel caso dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività «SCIA»), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), a garantire l'adempimento di obblighi di pubblicazione di atti o modulistica sui siti istituzionali degli enti locali;

7) è opportuno ridefinire il contenuto delle relazioni della giunta regionale al consiglio regionale su aspetti rilevanti di attuazione della legge regionale n. 68/2011, al fine di evidenziare compiutamente i provvedimenti adottati e le politiche regionali svolte in favore dell'associazionismo e dei piccoli comuni;



8) in occasione delle modifiche alla legge regionale n. 68/2011, è opportuno confermare espressamente la potestà riconosciuta dallo Statuto alla giunta regionale, ai comuni e agli elettori, di presentare proposte di legge di fusione di comuni, al fine di evidenziare che quanto previsto dall'art. 62 della legge medesima costituisce solo una esplicazione della potestà della giunta regionale;

9) in relazione alle modifiche che si apportano alla disciplina della concessione delle risorse per l'esercizio, da parte delle unioni, delle funzioni di forestazione, è necessario riallineare la connessa disciplina prevista dalla legge regionale n. 22/2015;

10) in relazione alle modifiche che si apportano alla disciplina della concessione dei contributi alle unioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 68/2011, è opportuno prevedere infine, in norma transitoria, i casi di esclusione delle verifiche di effettività per l'anno 2019;

11) al fine di consentire l'immediato esercizio delle funzioni la cui disciplina è oggetto delle presenti modifiche, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 68 (NORME SUL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI)

Art. 1.

Adempimenti degli enti locali e della Regione. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 68/2011

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), le parole: «il certificato al bilancio di previsione ed il certificato di conto di bilancio approvati annualmente, nonché», sono soppresse.

2. Le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 68/2011, sono abrogate.

3. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 68/2011, è abrogato.

4. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «possono altresì essere modificati», sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti».

Art. 2.

Unioni di comuni deficitarie. Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 68/2011

1. Al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Parte seconda, titolo VIII, capo I, del TUEL», sono soppresse.

Art. 3.

Conferenza permanente delle unioni di comuni. Inserimento dell'art. 52-bis nella legge regionale n. 68/2011.

1. Dopo l'art. 52 della legge regionale n. 68/2011, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis (Conferenza permanente delle unioni di comuni). — 1. Al fine di monitorare gli effetti che derivano dall'esercizio associato, da parte delle unioni di comuni, delle funzioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), nei diversi settori amministrativi di competenza regionale, nonché il concreto impatto del processo associativo sui comuni, sui cittadini e sulle imprese, è istituita la Conferenza permanente delle unioni di comuni, di seguito denominata «Conferenza», cui partecipano il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato, che la presiedono, i presidenti delle unioni di comuni ed il presidente di ANCI Toscana. La partecipazione ai lavori della Conferenza non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

2. La Conferenza si riunisce di norma annualmente, al fine di esaminare il consolidamento e lo sviluppo del processo associativo dei comuni mediante le unioni di comuni.».

Art. 4.

Unificazione di ambiti territoriali adeguati. Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 68/2011

1. Il comma 4 dell'art. 54 della legge regionale n. 68/2011, è sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale può, con deliberazione, unificare due o più ambiti dell'Allegato A, previa richiesta della maggioranza dei sindaci dei comuni compresi nei singoli ambiti oggetto di modifica.».

Art. 5.

Fusione di comuni. Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 68/2011

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 68/2011, è sostituito dal seguente: «Nella richiesta, i comuni evidenziano le consultazioni ed i processi partecipativi eventualmente svolti sulla proposta di fusione ed i loro esiti. La giunta regionale valuta la proposta formulata dai comuni e, se ritiene di accoglierla, presenta la proposta di legge di fusione, dando conto nella deliberazione di approvazione se sul testo è stato acquisito l'avviso favorevole dei sindaci, compresa l'eventuale denominazione difforme da quella proposta.».

2. Il comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 68/2011, è abrogato.

3. Al comma 4-bis dell'art. 62 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «art. 28», sono sostituite dalle seguenti: «art. 14».



Art. 6.

Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio. Modifiche dell'art. 82 della legge regionale n. 68/2011.

1. Dopo il comma 6 dell'art. 82 della legge regionale n. 68/2011, è inserito il seguente:

«6-bis. L'esercizio delle funzioni associate di cui al comma 1, è soggetto a verifica solo nei casi previsti dall'art. 91, comma 7, nei termini e con le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale. Se è stato accertato che una funzione non è effettivamente svolta, detta funzione può essere nuovamente considerata per il contributo di cui al presente articolo solo a seguito di nuova verifica con esito positivo. Nuove funzioni attivate entro l'avvio del procedimento di concessione dei contributi, che non sono state oggetto di verifica, possono comunque essere considerate sulla base dello statuto vigente dell'unione, fermi restando gli effetti delle verifiche successive.»

Art. 7.

Comuni montani e territori montani ed insulari. Modifiche all'art. 83 della legge regionale n. 68/2011

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 83 della legge regionale n. 68/2011, è inserito il seguente:

«4-bis 1. Il comma 4-bis si applica fino alla data di entrata in vigore del presente comma, a partire da tale data, l'Allegato B può essere modificato con deliberazione della giunta regionale nei seguenti casi:

a) quando, al 31 dicembre, l'ultimo dato disponibile della popolazione del comune, il cui territorio è classificato in parte montano, risulta inferiore alla popolazione montana di cui all'Allegato B;

b) quando l'unione di comuni od i singoli comuni interessati, il cui territorio è classificato in parte montano, trasmettono, entro il 31 gennaio, i dati della popolazione montana e questa presenta un incremento, rispetto all'anno precedente, di almeno il cinque per cento;

c) quando i singoli comuni, il cui territorio è classificato in parte montano, trasmettono i dati della popolazione montana dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del censimento della popolazione;

d) quando le leggi regionali hanno istituito nuovi comuni, compresi i casi di fusione o di incorporazione, o hanno modificato confini o denominazioni che coinvolgono comuni il cui territorio è classificato totalmente o in parte montano.»

Art. 8.

Benefici previsti per i territori montani. Modifiche all'art. 84 della legge regionale n. 68/2011

1. Il comma 3 dell'art. 84 della legge regionale n. 68/2011, è sostituito dal seguente:

«3. È confermata l'agevolazione delle aliquote IRAP prevista dall'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP")».

Art. 9.

Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani. Modifiche all'art. 85 della legge regionale n. 68/2011.

1. Al comma 5 dell'art. 85 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «rilevo ambito», sono sostituite dalle seguenti: «rilievo ambiti».

Art. 10.

Fondo regionale per la montagna. Modifiche all'art. 87 della legge regionale n. 68/2011

1. Al comma 3 dell'art. 87 della legge regionale n. 68/2011, dopo le parole: «sostenere finanziariamente», sono inserite le seguenti: «, anche in relazione alla strategia per le aree interne,».

2. Alla fine del comma 6 dell'art. 87 della legge regionale n. 68/2011, sono aggiunte le seguenti parole: «Il finanziamento del Fondo non può superare il 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto.»

3. Il comma 8 dell'art. 87 della legge regionale n. 68/2011, è sostituito dal seguente:

«8. Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce, tenuto conto di quanto disposto al comma 9, i criteri di valutazione degli interventi proposti, fissa le modalità di individuazione di specifiche materie o ambiti di intervento cui, eventualmente, vincolare i contenuti delle proposte progettuali nonché le modalità per determinare gli ulteriori criteri relativi alle materie ed agli ambiti suddetti. Il regolamento stabilisce, inoltre, la disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse, le modalità per la verifica dei risultati raggiunti e per il monitoraggio degli interventi finanziati, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, e le procedure di revoca, parziale o totale, delle risorse assegnate.»

4. Al comma 9 dell'art. 87 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «di cui alle lettere a) e b) del comma 4 tengono conto», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 tengono conto, tra l'altro,»;

5. Dopo il comma 9 dell'art. 87 della legge regionale n. 68/2011, è inserito il seguente:

«9-bis. Le risorse di cui al comma 9 sono oggetto:

a) di revoca per intero:

1) qualora non vengano rispettati i tempi di realizzazione dell'intervento finanziato salvo eventuali deroghe, legate ad eventi straordinari non imputabili al soggetto che realizza gli interventi, definite nel regolamento;

2) a causa del mancato adempimento dell'obbligo di monitoraggio periodico;

b) di revoca parziale:

1) se la quota di cofinanziamento regionale risulta, dalla documentazione finale di spesa, superiore rispetto al limite del 90 per cento previsto al comma 6;

2) se le risorse regionali utilizzate per la realizzazione del progetto risultano inferiori a quanto già erogato a titolo di acconto.»

6. Al comma 10 dell'art. 87 della legge regionale n. 68/2011, dopo le parole: «ai sensi del presente articolo», sono inserite le seguenti: «, nonché in materia di aiuti di Stato.»



Art. 11.

Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'art. 90 della legge regionale n. 68/2011

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «a condizione che», sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che, alla data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5».

2. Il numero 4 della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, è sostituito dal seguente:

«4) almeno due delle seguenti funzioni: gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici ed a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento ed i concorsi ed il trattamento giuridico ed economico del personale.».

3. Il comma 2 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, si considerano le sole funzioni che sono esercitate direttamente dall'unione per effetto di espressa e vigente norma statutaria o di provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto ed esecutivi ai sensi di legge, che prevedono il termine di decorrenza dell'effettivo esercizio ed a condizione che detto esercizio sia stato accertato a seguito della verifica di effettività di cui all'art. 91. Non sono considerate le funzioni affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto.».

4. Al comma 3 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dall'art. 48.», sono sostituite dalle seguenti: «se l'unione non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti, nell'anno di concessione dei contributi, dall'art. 48.».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, è inserito il seguente:

«4-bis. La giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 12, può stabilire di concedere un contributo straordinario, non superiore ad euro 30.000,00 per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni esercitate dalle unioni e la costituzione di nuove unioni. L'attribuzione di risorse ai sensi dei commi da 5 a 9 avviene al netto di quelle eventualmente attribuite ai sensi del presente comma.».

6. Il comma 6 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, è sostituito dal seguente:

«6. Il venti per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito considerando le sole funzioni di cui al comma 1, lettera *b)*, ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi e che risultino, a seguito della verifica di cui all'art. 91, attivate alla data del 1° marzo dell'anno solare di concessione dei contributi ed effettivamente esercitate per tutti i comuni dell'unione. Il contributo concedibile è stabilito in misura

uguale per ogni funzione ulteriore, e non può superare la somma di euro 50.000,00 per singola funzione. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7.».

7. La lettera *b)* del comma 7 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, è sostituita dalla seguente:

«*b)* numero dei comuni partecipanti all'unione che risultino tra i primi ottanta comuni della graduatoria generale del disagio di cui all'art. 80; se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati tutti i comuni con detto valore;».

8. Il comma 8 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, è abrogato;

9. Il comma 9 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, è sostituito dal seguente:

«9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori, stabiliti con deliberazione della giunta regionale, di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni, avuto riguardo, in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e all'avvenuta attivazione, secondo le previsioni statutarie, dell'esercizio associato, per tutti i comuni dell'unione, di attività funzioni e servizi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera *b)*, come individuati dalla medesima deliberazione.».


10. Al comma 10 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «di cui ai commi 5 e 6.», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5.».

11. Il comma 12 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, è sostituito dal seguente:

«12. Con deliberazione della giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la data di avvio del procedimento e le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni da parte dell'unione negli ambiti di cui all'Allegato A, i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'unione. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.».

12. Al comma 14 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «ai sensi dei commi 5, 7 e 9.», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9.».

13. Al comma 15 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «di cui ai commi 5, 6, 7 e 9.», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4-bis, 5, 6, 7 e 14.».



Art. 12.

Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi. Sostituzione dell'art. 91 della legge regionale n. 68/2011.

1. L'art. 91 della legge regionale n. 68/2011, è sostituito dal seguente:

«Art. 91 (*Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi*). — 1. L'esercizio delle funzioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), è soggetto a verifica di effettività. Ferme restando le altre condizioni previste dall'art. 90 per la concessione dei contributi, l'esito positivo della verifica di effettività dell'esercizio di una funzione comporta che la funzione possa essere considerata nei successivi procedimenti di concessione dei contributi, fino a che non intervenga il mancato esercizio per modifica statutaria o l'esito negativo di una nuova verifica di effettività.

2. Le verifiche sono effettuate dalla struttura regionale competente nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della giunta regionale. La deliberazione individuale a tal fine, per ogni funzione di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), gli atti o le attività che sono indicatori di effettivo esercizio.

3. Le verifiche sono effettuate:

a) d'ufficio e con cadenza biennale, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi ed, in caso di insussistenza, al fine di provvedere alla revoca dei contributi di cui all'art. 90, commi 5, 6, 7 e 9, concessi nell'anno precedente; dette verifiche sono rivolte alle unioni beneficiarie dei contributi nell'anno precedente; le verifiche biennali possono essere rivolte anche alle unioni che non hanno beneficiato dei contributi nell'anno precedente, a condizione che l'unione richieda la verifica, entro e non oltre, il 1° marzo dell'anno in cui devono essere concessi i contributi, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera b);

b) su richiesta dell'unione di comuni interessata, da presentare alla struttura regionale competente entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo alle verifiche biennali, al fine di accertare, per la successiva concessione dei contributi, lo svolgimento effettivo:

1) di funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo;

2) di funzioni attivate per la prima volta entro il 1° marzo dell'anno successivo alle verifiche biennali, anche da unioni di nuova costituzione.

4. Le verifiche si svolgono in due fasi quando, ai fini del raggiungimento dell'effettività dell'esercizio delle funzioni oggetto di verifica, sono richieste ulteriori attività degli enti interessati. Non si procede alla seconda fase, e la verifica si conclude con esito negativo, se nella prima fase è stata accertata una pluralità di atti associativi per la medesima funzione. Nuove funzioni attivate dopo la prima fase di verifica sono considerate solo in occasione della verifica.

5. Nel corso delle verifiche biennali di cui al comma 3, lettera a):

a) sono prese in considerazione inizialmente tutte le funzioni che, alla data della verifica, risultano esercitate dall'unione;

b) se, ad esito della verifica iniziale di cui alla lettera a), talune funzioni non risultano effettivamente esercitate, all'unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l'unione deve dimostrare di aver svolto le attività necessarie al raggiungimento dell'effettività; l'unione può, prima della conclusione della seconda fase di verifica, dimostrare di aver attivato ed effettivamente esercitato nuove funzioni;

c) le funzioni che risultano effettivamente esercitate ad esito della seconda fase della verifica sono tutte rilevanti ai fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b); tra di esse, sono rilevanti ai fini del contributo di cui all'art. 90, comma 6 dell'anno in corso le sole funzioni che risultano essere state attivate entro il 1° marzo.

6. Nel corso delle verifiche di cui al comma 3, lettera b):


a) sono prese in considerazione le sole funzioni che risultano attivate alla data del 1° marzo dell'anno della verifica;

b) se, ad esito della verifica iniziale, le funzioni di cui alla lettera a) non risultano effettivamente esercitate, all'unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l'unione può dimostrare di aver svolto le attività necessarie per il raggiungimento dell'effettività dell'esercizio delle funzioni medesime. Se anche detta verifica di effettività non ha esito positivo, la funzione non può essere considerata per la concessione dei contributi di cui all'art. 90 nell'anno della verifica.

7. L'esercizio effettivo delle funzioni che l'unione esercita per conto dei comuni potenzialmente beneficiari del contributo di cui all'art. 82, anche se non rilevante per la concessione dei contributi di cui all'art. 90, è accertato d'ufficio nel corso della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), o nel corso della verifica a richiesta di cui al comma 3, lettera b), se la funzione coincide con quella oggetto di verifica ai sensi della medesima lettera. La verifica è altresì effettuata su richiesta del comune o dell'unione interessati, da presentare entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di concessione del contributo dell'art. 82, quando si tratta di accertare l'effettività dell'esercizio di una funzione per la quale una precedente verifica ha dato esito negativo, determinando la perdita del requisito di accesso al contributo.

8. La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni gli esiti della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento.

9. Se, a conclusione della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), risulta che l'unione di comuni non esercita effettivamente il numero minimo di funzioni previsto dall'art. 90, comma 1, i contributi di cui all'art. 90, commi 5, 6, 7 e 9, sono revocati. La somma soggetta a revoca è pari al contributo integrale complessivo concesso dalla Regione all'ente nell'anno precedente ai sensi del medesimo art. 90, commi 5, 6, 7 e 9.



10. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all'unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per l'invio di eventuali elementi integrativi sull'effettività dell'esercizio associato. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine assegnato o non sono trasmessi a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca dei contributi.

11. La giunta regionale può disporre una verifica di effettività in via straordinaria a seguito di sentenza, ancorché non definitiva, emessa nell'ambito di un giudizio amministrativo o contabile o a seguito di altre pronunce della Corte dei conti, che siano state segnalate alla Regione e da cui possano desumersi elementi di mancato esercizio della funzione. Dell'eventuale esito negativo della verifica si tiene conto ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 90.

12. L'unione di comuni a cui non sono stati concessi i contributi per mancanza del requisito di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), può essere riammessa ai contributi solo a seguito di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3.

13. Salvo quanto previsto all'art. 90, comma 3, i contributi sono altresì revocati d'ufficio, nella medesima misura stabilita dal comma 9 del presente articolo, se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell'unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte dell'unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l'attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento e, in assenza, in proporzione alla popolazione come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all'unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare gli atti adottati dall'unione e dai comuni volti a dimostrare che il procedimento di scioglimento dell'unione si è concluso negativamente.

14. Si provvede alla revoca dei contributi nei soli casi tassativi previsti dal presente articolo.»

Art. 13.

Iniziative per garantire i servizi di prossimità. Modifiche all'art. 92 della legge regionale n. 68/2011

1. Il comma 2 dell'art. 92 della legge regionale n. 68/2011, è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, le unioni di comuni, in presenza di espressa previsione statutaria, possono:

a) predisporre strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, che possono derivare da carenza, rarefazione od inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità, ed adottare iniziative, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni, per fronteggiare dette situazioni, in particolare per alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi;

b) promuovere l'introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità;

c) utilizzare a tal fine anche i contributi concessi ai sensi dell'art. 90.»

2. La lettera b) del comma 4 dell'art. 92 della legge regionale n. 68/2011, è sostituita dalla seguente:

«b) i territori nei quali possono essere costituiti empori polifunzionali ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).»

3. I commi 6 e 7 dell'art. 92 della legge regionale n. 68/2011, sono abrogati.

Art. 14.

Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite. Modifiche all'art. 94 della legge regionale n. 68/2011.

1. La rubrica dell'art. 94 della legge regionale n. 68/2011, è sostituita dalla seguente: «Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 94 della legge regionale n. 68/2011, è aggiunto il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 1, sono attribuite:

a) nella misura del 40 per cento a titolo di contributo per le spese di funzionamento alle unioni di comuni che risultano costituite per trasformazione di comunità montane o costituite in tutto od in parte sul territorio delle comunità montane. Le risorse sono assegnate agli enti e nelle percentuali di cui all'Allegato B-bis della presente legge. La giunta regionale, in caso di scioglimento dell'ente, provvede con deliberazione, in deroga alle disposizioni dei commi 3 e 4, ad assegnare le risorse in proporzione al costo del personale trasferito, non considerando il personale che risulta già trasferito dai comuni;

b) nella misura del sessanta per cento alle unioni di comuni cui la Regione ha conferito la funzione in materia di forestazione. Con deliberazione della giunta regionale sono stabilite le modalità e la misura delle risorse da concedere, tenendo conto dei seguenti parametri:

1) estensione territoriale su cui l'unione di comuni esercita la funzione;

2) maggiore montanità, di cui all'art. 80, comma 1, lettera a);

3) superficie del territorio boscato;

4) superficie del patrimonio agricolo forestale regionale gestito dall'unione di comuni;

5) superficie delle aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, come individuate ai sensi dell'art. 76, comma 1, lettera b-bis) della legge regionale n. 39/2000;



6) numero delle autorizzazioni di vincolo idrogeologico, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana);

7) parametri di riequilibrio rispetto al fabbisogno di personale per l'esercizio della funzione.

3. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 94 della legge regionale n. 68/2011, è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Al fine di consentire l'attuazione progressiva del riordino della disciplina delle risorse da attribuire alle unioni di comuni ai sensi del comma 4-*bis*, per gli anni 2019, 2020 e 2021, le risorse di cui al comma 1, sono attribuite:

a) nella misura del 96,66 per cento, secondo le modalità di cui al comma 4-*bis*;

b) nella misura del 3,34 per cento, con le modalità ed i criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, da destinare alle unioni di comuni che, a seguito dell'applicazione della lettera a), risultano destinatarie di minori trasferimenti rispetto all'anno 2017. La deliberazione della giunta regionale stabilisce altresì le modalità di riequilibrio tra le unioni di comuni delle risorse concedibili a norma della lettera a).».

Art. 15.

Trasferimento di funzioni conferite. Modifiche all'art. 95 della legge regionale n. 68/2011

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 95 della legge regionale n. 68/2011, è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) a decorrere dall'anno 2019, non si applica quanto previsto dalla lettera b) del presente comma, ed agli enti cui la funzione è trasferita spettano le risorse finanziarie di cui all'art. 94, comma 4-*bis*, lettera b).».

Art. 16.

Obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali. Inserimento dell'art. 98-bis nella legge regionale n. 68/2011.

1. Dopo l'art. 98 della legge regionale n. 68/2011, è inserito il seguente:

«Art. 98-*bis* (Potere sostitutivo della Regione per l'adempimento di obblighi di pubblicazione). — 1. Quando una norma statale prevede l'esercizio del potere sostitutivo della Regione per inadempimento da parte degli enti locali di obblighi di pubblicazione di atti o di modulistica sui siti istituzionali degli enti medesimi, la struttura regionale competente, scaduto il termine stabilito per l'adempimento, procede, anche a seguito di rilievi pervenuti da cittadini od imprese, al monitoraggio dei siti istituzionali in collaborazione con gli enti locali interessati ed alla segnalazione della mancata pubblicazione o della mancata rimozione di atti o modulistica non conforme, assegnando un congruo termine per l'adempimento o per la comunicazione degli elementi che consentono di verificare l'adempimento. Le segnalazioni sono comunicate anche alle associazioni regionali degli enti locali di cui all'art. 4 della presente legge, rappresentative degli enti interessati.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla struttura regionale competente, la Regione provvede, previa diffida, all'esercizio del potere sostitutivo a norma della legge regionale n. 53/2001. Possono essere nominati commissari i componenti degli organi esecutivi degli enti locali interessati.

3. Con una o più deliberazioni della giunta regionale sono stabiliti, in relazione alle diverse tipologie di obblighi di pubblicazione:

a) i casi in cui l'obbligo di pubblicazione deve ritenersi assolto mediante collegamento a pagine web contenenti gli atti o la modulistica aggiornati, ovvero a piattaforme sulle quali sono resi disponibili gli atti o la modulistica interessati purché ne sia garantito l'accesso in modalità non autenticata;

b) le modalità della collaborazione richiesta agli enti locali, ed i termini entro i quali deve svolgersi, anche al fine di individuare la collocazione sul sito dell'ente degli atti o della modulistica aggiornati e disponibili all'utenza o di accertare l'avvenuta rimozione di atti o modulistica non conformi;

c) i termini di svolgimento del monitoraggio e la sua eventuale ripetizione nel tempo, in particolare in relazione ad atti o modulistica nuovi od oggetto di aggiornamento, fermo restando l'effettuazione del monitoraggio in presenza di puntuali rilievi pervenuti da cittadini od imprese; in relazione ad obblighi di pubblicazione che coinvolgono la generalità degli enti interessati e che comportano la continuità dell'adempimento nel tempo, è indicata altresì la frequenza del relativo monitoraggio generale, non superiore a due anni dalla conclusione dell'ultimo effettuato;

d) le modalità della segnalazione sulla sussistenza dell'inadempimento o sulla mancata collaborazione.».

Art. 17.

Relazione al consiglio regionale. Sostituzione dell'art. 108 della legge regionale n. 68/2011


1. L'art. 108 della legge regionale n. 68/2011, è sostituito dal seguente

«Art. 108 (Relazione al consiglio regionale). — 1. La giunta regionale nell'anno di entrata in vigore del presente articolo e, successivamente, con cadenza biennale, invia al consiglio regionale una relazione che dà conto della concessione dei contributi di premialità per le buone pratiche di cui al titolo V, capo III della presente legge, delle verifiche di effettività di cui all'art. 91 e delle risorse trasferite dalla Regione ai comuni in situazione di maggior disagio di cui all'art. 82.».

Art. 18.

Decorrenze e disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 111 della legge regionale n. 68/2011

1. Il primo periodo del comma 7-*quinq*ues dell'art. 111 della legge regionale n. 68/2011, è sostituito dal seguente: «Per consentire il progressivo adeguamento dell'esercizio associato negli ambiti di cui all'Allegato A, fino alla data di decorrenza dell'obbligo di gestione associata, stabilita



dallo Stato, il comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali può continuare ad esercitarle mediante convenzione in aggregazione con comuni non ricompresi nell'ambito di appartenenza del comune medesimo, purché l'aggregazione raggiunga le dimensioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 55.».

2. Dopo il comma 7-*septies* dell'art. 111 della legge regionale n. 68/2011, è aggiunto il seguente:

«7-*octies*. Nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, nel procedimento di concessione dei contributi di cui all'art. 90 non è richiesta, ai soli fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni per l'accesso ai contributi, la preventiva verifica di effettività delle funzioni attivate dall'unione per la prima volta nell'anno 2019. Nello stesso anno 2019, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, sono considerate ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 90, comma 6, anche le funzioni considerate nel procedimento dell'anno 2018.».

3. Dopo il comma 7-*octies* dell'art. 111 della legge regionale n. 68/2011, è aggiunto il seguente:

«7-*novies*. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 87, comma 8, come modificato dalla legge regionale 26 luglio 2019, n. 49 (Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla legge regionale n. 68/2011 ed alla legge regionale n. 22/2015), si applica il regolamento vigente.».

Art. 19.

Sostituzione degli Allegati A e B della legge regionale n. 68/2011 ed inserimento dell'Allegato B-bis nella legge regionale n. 68/2011.

1. L'Allegato A alla legge regionale n. 68/2011, è sostituito dall'Allegato A della presente legge.

2. L'Allegato B alla legge regionale n. 68/2011, è sostituito dall'Allegato B della presente legge.

3. Dopo l'Allegato B alla legge regionale n. 68/2011, è inserito l'Allegato B-*bis* di cui all'Allegato C della presente legge.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2015, N. 22 (RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI ED ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 «DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI»). MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 32/2002, N. 67/2003, N. 41/2005, N. 68/2011, N. 65/2014)

Art. 20.

Trasferimento delle funzioni ai comuni ed alle unioni di comuni. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 22/2015.

1. Alla lettera *a*) del comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni

provinciali ed attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014), le parole: «riferito al momento del trasferimento», sono sostituite dalle seguenti: «riferito al momento del trasferimento; dette premialità sono decurtate, a decorrere dall'anno 2019, delle risorse attribuibili ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), avuto riguardo al medesimo personale.».

Art. 21.

Norma transitoria. Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 22/2015

1. Il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 22/2015, è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dall'anno 2019, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 7, lettere *b*) e *c*), concernenti il trasferimento alle unioni ivi indicate delle risorse già attribuite alle Province di Pistoia e Livorno; a decorrere dallo stesso anno dette unioni partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 94, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge regionale n. 68/2011.».

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 26 luglio 2019

(*Omissis*).

19R00342



LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 50.

Intervento straordinario e urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura della viabilità sulla Strada Statale 64 Porrettana. Modifiche alla l.r. 13/2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 1° marzo 2019, n. 13 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto «Puleto»);

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 13/2019 prevede un sostegno finanziario in favore delle aziende di cui all'art. 1 della medesima legge, danneggiate dalla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto «Puleto»;

2. In analogia a quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 13/2019, è necessario prevedere ed estendere il sostegno finanziario *«de quo»* anche in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità ss64 nel tratto ricadente nei Comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia, danneggiate dall'interruzione di tale arteria viaria, interrotta in data 2 febbraio 2019 da una frana in corrispondenza della località Pavana nel Comune di Sambuca Pistoiese;

3. La frana si è verificata a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato diverse province del territorio regionale, in conseguenza delle quali è stata adotta la dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai sensi della legge regionale n. 67/2003;

4. Appare quindi opportuno modificare la legge regionale n. 13/2019 affinché disponga l'estensione del sostegno finanziario ivi previsto anche in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità ss64 nel tratto ricadente nei Comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia, finalizzato, in via prioritaria, alla salvaguardia dell'occupazione;

5. L'intervento, finalizzato in via prioritaria alla salvaguardia dell'occupazione, riveste un carattere di massima urgenza e pertanto viene prevista l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale n. 13/2019

1. Il titolo della legge regionale 1° marzo 2019, n. 13 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto «Puleto»), è sostituito dal seguente: «Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto «Puleto» nonché alla chiusura della viabilità della ss64 (Porrettana).

Art. 2.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 13/2019


1. Dopo il punto 12 del preambolo della legge regionale n. 13/2019 sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Il 2 febbraio 2019 la strada statale (ss) 64 Porrettana, principale alternativa all'autostrada tra Bologna e Firenze, è stata interrotta da una frana in corrispondenza dell'abitato di Pavana nel Comune di Sambuca Pistoiese;

12-ter. Con decreto del Presidente della giunta regionale 7 febbraio 2019, n. 21 (Fenomeni atmosferici dal 1° al 3 febbraio 2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), legge regionale n. 67/2003), è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 67/2003, relativamente agli eventi meteorologici che nei giorni dal 1° al 3 febbraio 2019, hanno colpito le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato e con successiva deliberazione della giunta regionale 11 febbraio 2019, n. 161 (Eventi atmosferici dal 1° al 3 febbraio 2019. DPGR 21/2019. Individuazione dei comuni danneggiati) è stato individuato l'elenco dei comuni interessati dagli eventi dal 1° al 3 febbraio 2019, tra cui sono ricompresi i Comuni di Pistoia e Sambuca Pistoiese;

12-quater. Considerato che nei giorni dal 1° al 3 febbraio 2019 la provincia di Pistoia è stata interessata da intensi fenomeni meteorologici e tali eventi hanno determinato allagamenti e esondazioni dei corsi d'acqua nelle varie località coinvolte, con gravi disagi alla popolazione, provocando interruzione della viabilità e dei servizi pubblici;

12-quinquies. Nonostante le iniziative prontamente attivate dalle amministrazioni locali, per tutti i residenti della montagna, per le imprese dell'alto e medio Reno e della vallata della Limentra, fino a Pistoia, questa interruzione ha creato notevoli disagi al tessuto sociale ed economico e, ad oggi, dopo tre mesi dall'interruzione, i lavori non sono ancora stati avviati.



12-*sexies*. Il traffico che transitava dalla ss64 Porrettana è stato dirottato sui pochi percorsi alternativi esistenti, che, tuttavia, non possono rappresentare una valida alternativa;

12-*septies*. In particolare, le aziende che si trovano lungo l'asse stradale della ss64 subiscono i danni derivanti dalla chiusura per il mancato passaggio di autoveicoli lungo la ss64, e questo comporta danni a tutto il tessuto economico e sociale del territorio, in quanto la ss64 rappresenta una delle principali alternative all'autostrada tra Bologna e Firenze ed un'importante condizione di competizione commerciale;

12-*octies*. Appare soprattutto urgente un intervento legislativo immediato che disponga un sostegno in favore delle attività economiche e produttive, aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità ss64 nel tratto ricadente nei Comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia, finalizzato, in via prioritaria, alla salvaguardia dell'occupazione.».

Art. 3.

Modifiche alla rubrica dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2019

1. Dopo le parole «produttive» della rubrica dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2019 sono inserite le seguenti: «aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45».

Art. 4.

Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive con accesso diretto sulla viabilità ss64. Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 13/2019.

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 13/2019 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive con accesso diretto sulla viabilità ss64*). 1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell'ambito occupazionale, derivanti dalla chiusura della ss64 Porrettana, principale alternativa all'autostrada tra Bologna e Firenze che è stata interrotta il 2 febbraio 2019 da una frana in corrispondenza dell'abitato di Pavana nel Comune di Sambuca Pistoiese, è riconosciuto un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità ss64 nel tratto ricadente nei Comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia.

2. Il sostegno finanziario è determinato sulla base del decremento del fatturato subito nel periodo intercorrente tra la data del 2 febbraio 2019 e la data di totale riapertura della strada e, in ogni caso, non oltre la data del 30 settembre 2019, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016 - 2018, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2.

3. Il decremento di fatturato è dimostrato sulla base delle modalità di cui all'art. 1, comma 3.

4. La giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario.».

Art. 5.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 13/2019

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 13/2019 dopo le parole: «commi 1», sono aggiunte le seguenti «1-bis».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 luglio 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00343

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 51.

Disciplina dei distretti biologici.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 6 agosto 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

(*Omissis*).


IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;



Visto il regolamento (CE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio;

Considerato quanto segue:

1. L'agricoltura biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola rispettoso dell'ambiente e dei cicli naturali;

2. La produzione agricola e agroalimentare ottenuta con metodo biologico rappresenta un settore economico basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di agrobiodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi relativi al benessere degli animali, alla sicurezza alimentare, che utilizza minori quantità di input, le cui pratiche agronomiche garantiscono la conservazione della complessità degli agroecosistemi;

3. Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale, con la presente legge è disciplinato il riconoscimento dei distretti biologici, mediante i quali deve essere favorito l'aumento di superfici agricole coltivate con il metodo biologico e l'aumento delle imprese agricole che, nelle forme previste dai regolamenti e dalla normativa unionale e nazionale in materia, danno seguito alla coltivazione o all'allevamento biologici;

4. La diffusione sul territorio di aziende biologiche può ridurre sensibilmente l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente favorendo il riequilibrio dei cicli naturali e la conservazione delle risorse e in particolare il suolo e la sostanza organica, l'acqua, l'aria, gli ecosistemi;

5. Con il distretto biologico si promuove lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare, dell'allevamento e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico e l'uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare, si incentiva la capacità di produrre e mantenere all'interno del territorio il massimo del valore aggiunto combinando efficacemente le risorse e si incentivano forme di governance partecipata per una gestione sostenibile del territorio;

6. Al fine di monitorare e coordinare le attività dei distretti biologici è istituito un tavolo tecnico regionale dei distretti biologici.

Approva la presente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La regione, in coerenza con gli strumenti della propria programmazione, promuove la costituzione di distretti biologici quali strumenti per lo sviluppo della coltivazione, dell'allevamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con metodo biologico, per favorire l'integrazione delle politiche economiche e agricole con le politiche che garantiscono l'uso sostenibile delle risorse naturali e di sviluppo e coesione del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, nonché per favorire l'incremento delle superfici agricole condotte con metodo biologico e il numero di imprese che si convertono al metodo biologico.

2. La presente legge definisce i criteri per la costituzione e per il riconoscimento dei distretti biologici.

Art. 2.

Definizione di distretto biologico

1. Ai fini della presente legge per distretto biologico si intende il territorio dove insiste un sistema produttivo locale a spiccata vocazione agricola nel quale sono significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione, la preparazione e la commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, di allevamento e di trasformazione tipiche locali e la consolidata integrazione tra le attività agricole e le altre attività;

c) l'attenzione ai caratteri di identità territoriale e paesaggistici dei luoghi;

d) il rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, la conservazione e il miglioramento del suolo agricolo e la tutela dell'agrobiodiversità.

Art. 3.

Attività del distretto biologico

1. Il distretto biologico, con obiettivi e strategie di sviluppo coerenti con la programmazione delle politiche rurali e agroalimentari regionali, opera per:

a) promuovere lo sviluppo delle produzioni biologiche del territorio e delle filiere collegate, lo sviluppo della filiera corta e identitaria, lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli e artigianali e la valorizzazione delle conoscenze contadine e tradizionali presenti nel territorio;

b) favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i diversi soggetti inseriti nel tessuto produttivo, creando condizioni favorevoli all'integrazione e alla sinergia volte a favorire le produzioni biologiche e il loro incremento;

c) stimolare e favorire l'approccio territoriale promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali per perseguire uno sviluppo territoriale attento alla conservazione delle risorse e impiegando le stesse in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e la biodiversità locali, oltre che favorire la corretta utilizzazione e la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari;


d) favorire e promuovere le agrobiodiversità del territorio;

e) farsi promotore della semplificazione dell'applicazione delle norme per gli operatori biologici aderenti;

f) sostenere, tutelare, promuovere, diffondere la conoscenza, i metodi e le pratiche agricole, forestali e zootecniche di produzione biologica e biodinamica;

g) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione, anche tramite modalità innovative, dei prodotti biologici;

h) promuovere e sostenere la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva;



i) promuovere e sostenere la vendita diretta e tramite reti sociali dei prodotti biologici;

l) promuovere, sostenere e coordinare le iniziative di innovazione, di promozione dell'immagine del territorio;

m) favorire l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali, gestendo e sostenendo momenti di riflessione e di discussione con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

n) promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse disponibili e di ampio coinvolgimento dei soggetti e delle aree del distretto, il coordinamento delle varie politiche di gestione e di sviluppo sostenibili del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale ambientale dello spazio rurale, da conseguirsi anche mediante un'attività agricola che incentivi la rigenerazione del territorio agricolo e l'agrobiodiversità;

o) promuovere attività di informazione, dimostrazione e divulgazione dell'innovazione e la realizzazione di progetti di ricerca partecipata con le aziende agricole biologiche, finalizzati alla condivisione dei risultati e delle conoscenze e al rafforzamento della rete locale delle competenze;

p) costruire e organizzare una rete di soggetti e iniziative che possa presentare e far conoscere ai residenti e agli ospiti il territorio.

Art. 4.

Costituzione del distretto biologico

1. Il distretto biologico si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, come definito dall'art. 2.

2. L'accordo è volto a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico turistico e culturale del territorio in sintonia con la sostenibilità dell'ambiente, la tutela attiva del territorio e la trasmissione culturale delle conoscenze e dei saperi storici.

3. I soggetti aderenti all'accordo sono rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo biologico, storico e sociale del distretto.

4. All'accordo devono aderire:

a) almeno tre imprenditori agricoli biologici iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'art. 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), che operano sul territorio del distretto o, se presente sul territorio, un'associazione in cui siano presenti almeno tre imprenditori agricoli biologici iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche;

b) un terzo dei comuni del territorio del distretto, che si devono impegnare ad adottare politiche di tutela dell'uso del suolo, di riduzione della produzione di rifiuti, di difesa dell'ambiente e di promozione delle produzioni biologiche e di difesa e sviluppo dell'agrobiodiversità.

5. All'accordo possono aderire, se perseguono le finalità del distretto biologico:

a) associazioni in cui siano presenti operatori biologici iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche;

b) rappresentanze dei soggetti privati operanti nell'ambito distrettuale;

c) altri soggetti pubblici e privati;

d) enti di ricerca interessati a svolgere localmente attività scientifiche inerenti alle attività del distretto biologico previste dall'art. 2;

e) associazioni locali di consumatori;

f) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione;

g) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

6. L'accordo garantisce:

a) la possibilità di adesione per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale e che condividono le finalità del distretto biologico;

b) l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti e la condivisione delle informazioni;

c) la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del distretto e l'interazione con i soggetti esterni.

7. Nell'accordo i soggetti aderenti individuano:

a) l'ambito territoriale interessato dal distretto;

b) la composizione dell'assemblea di distretto di cui all'art. 5;

c) il soggetto referente del distretto di cui all'art. 6;

d) le finalità del progetto economico territoriale integrato di cui all'art. 7;

e) le forme e i modi con i quali l'intera comunità del distretto può informarsi e partecipare attivamente alla definizione degli obiettivi delle strategie, delle azioni e dei progetti del distretto.

Art. 5.

Assemblea del distretto biologico

1. L'assemblea di distretto:

a) approva il progetto economico territoriale integrato di cui all'art. 7 e gli eventuali aggiornamenti;


b) verifica e garantisce la corretta ed efficace attuazione del progetto economico territoriale integrato;

c) approva la relazione annuale redatta dal soggetto referente prima della sua trasmissione alla competente struttura della giunta regionale;

d) propone alla competente struttura della giunta regionale le modifiche all'accordo di distretto;

e) propone la revoca del riconoscimento del distretto.

2. L'assemblea di distretto adotta il proprio regolamento di funzionamento entro novanta giorni dalla costituzione del distretto medesimo.



Art. 6.

Soggetto referente del distretto biologico

1. Il soggetto referente del distretto biologico:
 - a) ha la rappresentanza legale del distretto;
 - b) predispone e attua il progetto economico territoriale integrato;
 - c) provvede all'organizzazione delle attività del distretto anche attraverso azioni culturali, di animazione e di stimolo verso i soggetti aderenti all'accordo e verso l'intero territorio del distretto biologico;
 - d) redige annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e la trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, previa approvazione dell'assemblea di distretto, alla competente struttura della giunta regionale con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 11, di seguito denominato regolamento;
 - e) presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione.
2. Il soggetto referente può assumere qualsiasi forma giuridica.

Art. 7.

Progetto economico territoriale integrato

1. Il progetto economico territoriale integrato è lo strumento con il quale il distretto biologico definisce le strategie territoriali integrate.
2. Il progetto persegue obiettivi di sviluppo socio-economico integrato nel territorio, nonché di valorizzazione delle risorse locali che favoriscono lo sviluppo sostenibile delle produzioni biologiche, le attività che lo sostengono, le politiche e i programmi coerenti con la tutela dell'ambiente e delle tradizioni storico-culturali.
3. Il progetto economico territoriale integrato contiene, in particolare:
 - a) un'analisi dettagliata dei caratteri, dei valori e delle criticità del territorio rurale dove insiste il distretto biologico;
 - b) un'analisi socio-economica dei caratteri dei diversi settori produttivi che possono partecipare e sostenere la realizzazione e la diffusione degli obiettivi del distretto biologico;
 - c) un'analisi dettagliata delle imprese agricole biologiche e delle superfici coltivate con metodo biologico presenti al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento, anche in riferimento alla superficie agricola complessiva del territorio distrettuale e al numero totale delle imprese agricole insistenti nell'area distrettuale;
 - d) una valutazione delle potenzialità del territorio distrettuale di sviluppo delle coltivazioni biologiche in termini di incremento atteso del numero di imprese agricole e di superfici agricole coltivate con metodo biologico;
 - e) la definizione delle strategie e degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi integrati, con particolare riguardo alle politiche, già intraprese o da mettere in atto, da parte delle pubbliche amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi del distretto;

- f) i termini di realizzazione degli interventi;
- g) il ruolo dei diversi soggetti che hanno aderito all'accordo.

4. Il progetto è predisposto per un periodo di tempo compreso tra tre e cinque anni e può essere aggiornato con le modalità previste dal regolamento.

Art. 8.


Riconoscimento del distretto biologico

1. La competente struttura della giunta regionale riconosce i distretti biologici sulla base dei seguenti criteri:
 - a) superficie condotta con metodo biologico pari almeno al trenta per cento rispetto alla superficie agricola utilizzata del distretto;
 - b) previsione di percentuale di incremento di superficie agricola utilizzata con il metodo biologico;
 - c) specificità delle produzioni locali e loro coerenza con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto;
 - d) grado di integrazione delle varie attività rappresentate nell'accordo coerenti con le finalità del distretto biologico;
 - e) sinergie create dall'accordo, ivi comprese quelle finalizzate alla valorizzazione delle produzioni biologiche, del turismo rurale, al consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole biologiche e quelle operanti in altri settori, alla tutela del territorio coerenti con le finalità del distretto biologico;
 - f) impatto del progetto economico territoriale integrato sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto biologico.
2. I distretti rurali riconosciuti ai sensi della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali), possono presentare istanza alla competente struttura della giunta regionale per ottenere il riconoscimento come distretto biologico nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. Il riconoscimento come distretto biologico non fa venire meno quello di distretto rurale.
3. Il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento è di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
4. Le procedure per il riconoscimento sono definite dal regolamento.

Art. 9.

Revoca del riconoscimento

1. Il riconoscimento di distretto biologico è revocato nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto di quanto stabilito nell'accordo;
 - b) mancato rispetto dei contenuti e dei termini del progetto economico territoriale integrato;
 - c) riduzione, sotto la soglia della percentuale di cui all'art. 8, della superficie agricola coltivata con il metodo biologico;
 - d) mancata trasmissione della relazione annuale sullo stato di attuazione del progetto economico territoriale.
2. La revoca è effettuata nei termini e con le modalità definite dal regolamento.



Art. 10.

Tavolo tecnico regionale dei distretti biologici

1. Per garantire il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei distretti biologici e favorirne lo sviluppo sul territorio regionale è istituito il tavolo tecnico dei distretti biologici a cui partecipano i soggetti referenti dei singoli distretti.

2. Il tavolo è convocato dalla competente struttura della giunta regionale almeno due volte l'anno.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 non spetta la corresponsione, a qualsiasi titolo, di alcuna indennità o rimborso spese.

Art. 11.

Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, in particolare sono disciplinati:

a) le modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento e le procedure per il riconoscimento medesimo;

b) ulteriori contenuti di dettaglio del progetto economico territoriale integrato e le modalità di aggiornamento;

c) i contenuti della relazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *d)*;

d) i termini e le modalità di revoca del riconoscimento del distretto.

Art. 12.

Clausola valutativa

1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica delle azioni intraprese sulla base della legge.

2. A tal fine, a decorrere dall'anno 2021, la giunta regionale trasmette annualmente al consiglio regionale una relazione che illustra le misure adottate nell'anno precedente ed i loro risultati, con particolare riferimento a:

a) il numero, la localizzazione e l'ampiezza territoriale dei distretti biologici costituiti;

b) le cause di eventuali mancati riconoscimenti;

c) la tipologia delle produzioni biologiche e le attività di promozione dei distretti;

d) i risultati raggiunti, anche con riguardo alle ulteriori adesioni di imprenditori agricoli biologici, e le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 2019


ROSSI

(*Omissis*).


19R00328

MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 1 1 1 6 *

€ 6,00

